



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI LEGISLATURA

108^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 20 maggio 2025

Presidenza della Presidente CAPONE
indi del Vicepresidente DE LEONARDIS
indi della Presidente CAPONE

INDICE

Presidente	pag.	3	Proseguo esame Disegno di legge n. 131 del 08/07/2024 “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” - 1179/A	
Processo verbale	»	3		
Congedi	»	11		
Comunicazioni al Consiglio	»	12		
Assegnazioni alle Commissioni	»	12	Presidente	pag. 17 e <i>passim</i>
Interrogazione e mozioni presentate	»	14	Conserva	» 22,27,30,93, 96,105,106
Ordine del giorno	»	14	Pentassuglia, assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica	» 22 e <i>passim</i>
Sull'ordine dei lavori			Pagliaro	» 25
Presidente	»	17	Dell'Erba	» 31,44,46,66, 72,76,90,98
Tutolo	»	17		

SEDUTA N° 108

RESOCONTO STENOGRAFICO

20 MAGGIO 2025

De Leonardis pag. 39,48,52,55,65
Tutolo » 40,48,49,79,
87,89,124
Galante » 87,88

**PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE DE LEONARDIS**

Scalera » 109,115,116

Amati, assessore al bilancio, alla
ragioneria, alle finanze e agli affari
generalì pag. 114

**PRESIDENZA DELLA
PRESIDENTE CAPONE**

Casili » 118,119,120,124
Leoci » 119,122,123

**PRESIDENZA DELLA
PRESIDENTE CAPONE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14.11).

(Segue inno nazionale)

Buongiorno a tutte e a tutti, care colleghe e cari colleghi, carissimi della stampa. Saluto tutti.

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 107 del 30 aprile 2025:

Mercoledì 30 aprile 2025

Nel giorno 30 aprile 2025 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Gentile n. 52 – sotto la Presidenza della Presidente Loredana Capone – del Vicepresidente Giovanni De Leonardis, con l’assistenza dei Consiglieri segretari Sergio Clemente e Napoleone Cera, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale, come da convocazione inviata ai singoli consiglieri e al Presidente della Giunta regionale, prot. n. 20250008699 del 28 aprile 2025.

La Presidente Capone alle ore 13:13 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’Inno nazionale.

Dà per approvato il verbale n. 106 del 15 aprile 2025.

Ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento interno, la Presidente Capone comunica che il consigliere Tupputi ha chiesto congedo.

La Presidente Capone delega il Vicepresidente De Leonardis alla lettura delle seguenti comunicazioni:

Il Vicepresidente De Leonardis, di seguito, dà lettura delle interrogazioni presentate:

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA
SCRITTA:**

SPLENDIDO Esclusione del personale au-

siliario, autisti e soccorritori del 118 dalle indennità emergenza-urgenza

A norma dell’art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il criterio della competenza per materia, il Vicepresidente De Leonardis comunica l’avvenuta assegnazione dei seguenti provvedimenti alle sotto riportate Commissioni:

COMMISSIONE I

1) Disegno di legge n. 69 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Sent. 353/2024 Tar Puglia, Sede di Bari)”

2) Disegno di legge n. 70 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Sent. 344/2024 Tar Puglia, Sede di Bari)”

3) Disegno di legge n. 71 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta. (Sent. 352/2024 Tar Puglia, Sede di Bari)”

4) Disegno di legge n. 72 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Sent. 351/2024 Tar Puglia, Sede di Bari)”

5) Disegno di legge n. 73 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (Sent. 48/2022 Tar Puglia, Sede di Bari)”

6) Disegno di legge n. 74 del 16/04/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma

1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – Quinto provvedimento 2025”

7) Disegno di legge n. 75 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 308/2025 del 27/02/2025 emessa dal Tribunale di Brindisi, G.O. Dott.ssa Teresa Raimo, nel giudizio R.G. n. 198/2021”

8) Disegno di legge n. 76 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 118/2011, per il pagamento degli interessi legali maturati sulle spese di lite riconosciute in favore della società Energetyca s.r.l. dalla sentenza n. 8205/2021, resa il 25.05.2021 dal Consiglio di Stato nel R.G. n. 9450/2013 e pubblicata in data 9.12.2021”

9) Disegno di legge n. 77 del 16/04/2025 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – settimo provvedimento 2025”

10) Disegno di legge n. 78 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza del tribunale di Foggia n. 589/2025 e dal decreto di liquidazione del c.t.u. dell'ufficio del giudice di pace di Andria n.r.g. 21/2024”

11) Disegno di legge n. 79 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Bari n. 434/2025”

12) Disegno di legge n. 80 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalle sentenze dell'ufficio del giudice di pace di Taranto n. 561/2025 e n. 684/2025”

13) Disegno di legge n. 81 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” – sentenza n. 3310/2019 Tribunale di Bari e sentenza n. 701/2024 Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile – OMISSIS / Regione Puglia – pagamento sorte capitale, interessi e rivalutazione, compenso legale e spese borsuali”

14) Disegno di legge n. 82 del 16/04/2025 “Cont. 903/20/VI. Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità di debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2527/2024, pubblicata il 29/05/2024, RG n. 14316/2020”

15) Disegno di legge n. 83 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, derivante dall'esecuzione della Sentenza n. 978/2024 del 04.12.2024 emessa dalla Corte di appello di Lecce, Sezione Prima Civile, nel giudizio R.G. n. 713/2022”

16) Disegno di legge n. 84 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Decreto liquidazione compensi CTU del 6 marzo 2025 – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Omissis c/ Regione Puglia”

17) Disegno di legge n. 85 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Decreto n. 8705/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – Omissis c/ Regione Puglia

18) Disegno di legge n. 86 del 16/04/2025 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma

1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – Nono provvedimento 2025”

19) Disegno di legge n. 87 del 16/04/2025 “Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – ottavo provvedimento 2025”

20) Disegno di legge n. 88 del 16/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, derivante dalla Sentenza del T.A.R., Sezione Seconda n. 1329/2024 e dall'Ordinanza n. 301/2025 – RG 781/2024”

21) Disegno di legge n. 89 del 16/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii – Liquidazione n. 1 fattura estera della Società Global Communication System inerenti fornitura fotocopiatore presso uffici sede della Regione Puglia in Bruxelles”

22) Proposta di legge a firma del consigliere Pagliaro “Modifica della legge della Regione Puglia del 04/12/2023 n. 25 in materia di veicoli storici e tasse automobilistiche”

COMMISSIONE IV

1) Proposta di legge a firma del consigliere Conserva ed altri “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica”

COMMISSIONE VII

1) Proposta di legge a firma dei consiglieri Parchitelli, Capone e Campo “Modifiche alla legge regionale n. 2/2005 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

Cordoglio per la morte del consigliere Donato Metallo.

La Presidente Capone apre il Consiglio regionale con un commosso omaggio al consigliere Donato Metallo, sottolineando la sua dedizione alla politica e al sociale. Metallo, sindaco di Racale a 31 anni e poi consigliere regionale dal 2020, si è battuto per i diritti dei più deboli con determinazione, lasciando un segno indelebile. Il suo impegno ha spaziato dalla lotta contro l'omotransfobia al sostegno ai senzatetto e ai bambini di Gaza. Il Consiglio regionale esprime affetto alla sua famiglia e onora la sua memoria con un minuto di silenzio.

L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento.

Si procede con l'odg.

Surrogazione del consigliere regionale Donato Metallo, deceduto. Convalida a consigliere regionale del sig. Sergio Blasi – 57/V.

Il Vicepresidente De Leonardis informa che essendo deceduto in data 22 aprile 2025 il consigliere regionale dott. Donato Metallo, il Consiglio deve procedere alla surrogazione dello stesso e alla convalida del consigliere regionale subentrante.

A norma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7/2015, la surrogazione si realizza per ogni effetto di legge, per cui il seggio deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista e nella medesima circoscrizione segue immediatamente.

Dall'estratto del verbale dell'Ufficio centrale regionale e circoscrizionale, Mod. 283-AR-Puglia e Mod. 267-AR-Puglia, risulta che nella circoscrizione di Lecce, il primo dei non eletti nella lista n. 7 avente il contrassegno: “Partito Democratico” è il candidato Sergio Blasi.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 della legge 108/1968, 24 della legge regionale 12 maggio 2014, n. 7 – Statuto della

Regione Puglia – e 1 del regolamento interno del Consiglio regionale, si deve procedere alla convalida del predetto sig. Sergio Blasi.

Il Consiglio procede con votazione palese per alzata di mano.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, di convalidare l'elezione a consigliere regionale del sig. Sergio Blasi in sostituzione del consigliere Donato Metallo, deceduto.

Il consigliere Blasi prende posto.

Proseguo esame Disegno di legge n. 131 del 08/07/2024 “Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” - 1179/A.

Il consigliere Blasi esprime il suo dolore per la perdita del consigliere Donato Metallo, definendolo una persona perbene e riconoscendo il suo contributo alla comunità politica. In suo onore, Blasi annuncia la sua iscrizione al Gruppo del Partito Democratico, pur mantenendo indipendenza di pensiero. Critica l'attuale politica, ritenendola più orientata alla promozione individuale che al bene comune. Conclude affermando la sua volontà di operare con disciplina e onore fino al termine della legislatura regionale.

Il Presidente Mennea chiede di sospendere l'esame dell'odg 2 e di anticipare i punti 3 – 4 – 5 – 6 all'odg.

Il Presidente Perrini interviene contro la proposta avanzata dal Presidente Mennea criticando l'organizzazione delle riunioni dei Capigruppo, sostenendo che spesso le decisioni prese non vengono rispettate. Solleva dubbi sulla mancata prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 131 del 2004, riguardante la disciplina dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee. Ribadisce l'impegno dell'opposizione a garantire il numero legale e a portare avanti i provvedimenti regionali, sottolineando la necessità di chiarezza sulle modifiche apportate. Inoltre, menziona gli emendamenti sui consorzi, evidenziando la necessità di discuterli nel prossimo Consiglio.

La Presidente Capone chiarisce che non vi è alcuna violazione degli accordi precedenti e

che il Consiglio è stato convocato d'urgenza per rispettare una scadenza normativa. Sottolinea che è stata avanzata democraticamente una richiesta di sospensione, non di rinvio o annullamento della discussione.

Il Presidente Campo difende la richiesta di sospensione della discussione avanzata dal consigliere Mennea, sottolineando la necessità di anticipare i punti sul rendiconto e i debiti fuori bilancio per evitare un aumento della tassazione regionale. Ribadisce che la maggioranza non sta violando gli accordi presi e che l'urgenza della misura è emersa solo di recente. Il Presidente Campo evidenzia il rischio di non coprire il deficit sanitario e la difficoltà di mantenere il numero legale in Aula, affermando che la decisione è inevitabile per la stabilità finanziaria della Regione. Conclude assicurando che la discussione proseguirà senza rinvii.

La Presidente Capone pone in votazione la richiesta avanzata dal Presidente Mennea

Risultato:

Presenti 46

Votanti 46

Voti favorevoli 25

Voti contrari 21

Astenuti 0

il Consiglio regionale approva (**votazione elettronica n. 1**).

Disegno di legge n. 91 del 26/04/2025 “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024” (approvazione entro il 30 aprile 2025 ai sensi del comma 174, art. 1 della Legge 311/2004) - 1449/A.

La Presidente Capone annuncia l'inizio della discussione sul punto 3 all'odg, seguito dai debiti fuori bilancio, con successivo ritorno al punto 2.

Il Presidente Tammacco illustra il disegno di legge n. 91 del 26.04.2025.

Il Vicepresidente De Leonardis critica la gestione del deficit sanitario della Regione Puglia, evidenziando il fallimento del centro-

sinistra nel controllo della spesa e nella regolamentazione del sistema sanitario. Sottolinea che la Regione è in Piano di rientro da vent'anni e denuncia la revoca di misure di contenimento dei costi, che hanno portato a un disavanzo significativo. Accusa la maggioranza di utilizzare la sanità per fini elettorali e di aver compromesso servizi essenziali, con tagli a settori come istruzione, cultura, sport e politiche sociali. Conclude affermando che il Governo regionale dovrebbe assumersi la responsabilità della cattiva gestione e che il suo gruppo voterà contro il provvedimento.

Il Presidente Pagliaro critica duramente la gestione del disavanzo sanitario della Regione Puglia, denunciando un deficit di 81 milioni di euro per il 2024 e accusando la maggioranza di aver convocato il Consiglio regionale d'urgenza per approvare il ripiano in extremis. Sostiene che il provvedimento sia un ricatto politico, poiché la mancata approvazione comporterebbe un aumento dell'IRPEF per i cittadini pugliesi.

Il Presidente Pagliaro attribuisce la responsabilità del disastro finanziario alla cattiva gestione della sanità da parte della maggioranza negli ultimi vent'anni, evidenziando sprechi, inefficienze e una mobilità sanitaria passiva elevata. Conclude affermando che l'opposizione non voterà il provvedimento e auspica che i cittadini pugliesi chiedano conto della gestione alle prossime elezioni regionali.

Il Presidente Conserva critica duramente la gestione del disavanzo sanitario della Regione Puglia, definendolo un fallimento politico della Giunta Emiliano. Denuncia sprechi, inefficienze e mancanza di controlli, evidenziando problemi come liste d'attesa lunghissime e mobilità sanitaria passiva. Accusa la maggioranza di aver revocato misure di contenimento della spesa e di non avere una strategia chiara. Propone due emendamenti per migliorare la gestione sanitaria, ma ne prevede la bocciatura. Conclude affermando che l'opposizione voterà contro il ripiano del disavanzo e continuerà la battaglia per una sanità più trasparen-

te ed efficiente.

Il consigliere Scalera critica la gestione del deficit sanitario della Regione Puglia, attribuendo la responsabilità alla maggioranza di centrosinistra, che governa da vent'anni. Denuncia sprechi, inefficienze e mancanza di personale sanitario, con gravi conseguenze per i cittadini, in particolare a Taranto. Sottolinea il rischio di nuove tasse e accusa il Governo regionale di utilizzare la sanità per fini elettorali. Conclude annunciando il suo voto contrario, ritenendo il provvedimento una certificazione del fallimento amministrativo.

Il consigliere Cera critica duramente la gestione della sanità pugliese, denunciando inefficienze, sprechi e disorganizzazione. Sottolinea la grave situazione dei servizi sanitari, con ambulanze senza personale, liste d'attesa lunghissime e macchinari inutilizzati. Accusa la maggioranza di voler scaricare il peso del disavanzo sanitario sui cittadini, minacciando nuove tasse. Conclude affermando che l'opposizione non accetterà questa situazione e continuerà a denunciare le problematiche del sistema sanitario regionale.

Il consigliere Mazzotta critica la gestione della sanità pugliese, evidenziando inefficienze, liste d'attesa lunghissime e mancanza di programmazione. Denuncia l'urgenza con cui è stato convocato il Consiglio regionale per approvare il ripiano del disavanzo sanitario, accusando la maggioranza di operare senza una visione chiara. Sottolinea che il problema non è solo economico, ma strutturale, e che le risorse vengono sottratte ai cittadini senza migliorare i servizi. Annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, chiedendo una strategia concreta per la sanità regionale.

Il consigliere Romito critica la gestione della sanità pugliese, attribuendo il deficit strutturale alla cattiva amministrazione della maggioranza negli ultimi vent'anni. Sottolinea l'inefficienza nella gestione delle risorse, la mobilità sanitaria passiva e l'assenza di una strategia chiara. Accusa la Giunta di utilizzare la sanità per fini politici e denuncia la man-

canza di interventi concreti per migliorare il sistema. Conclude annunciando il voto contrario alla manovra, ritenendola una misura insufficiente per risolvere i problemi strutturali della sanità regionale.

Il consigliere Scatigna critica la gestione della sanità pugliese, evidenziando problemi strutturali, disorganizzazione e difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari. Sottolinea la mancanza di attenzione relativamente alle aree esterne alla città di Bari e denuncia le lunghe liste d'attesa e le difficoltà nel reperire farmaci essenziali. Accusa la maggioranza di trascurare le esigenze dei cittadini e annuncia il voto contrario al provvedimento sul ripiano del deficit sanitario, chiedendo un cambiamento radicale nella gestione della sanità regionale.

Il Presidente Caroli critica la gestione del deficit sanitario della Regione Puglia, evidenziando la mancanza di trasparenza sulle spese che hanno generato il disavanzo di 174 milioni di euro. Denuncia il degrado delle strutture sanitarie della provincia di Brindisi, con ospedali privi di servizi adeguati e investimenti inefficaci. Accusa la Giunta di non aver rispettato la legge sulla spesa farmaceutica e chiede interventi concreti per garantire una sanità dignitosa. Conclude annunciando il suo voto contrario al provvedimento.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vicepresidente De Leonardis.

Il Presidente Perrini critica la gestione della sanità pugliese, accusando il Presidente Emiliano di manipolare la comunicazione per scaricare le responsabilità sull'opposizione. Denuncia inefficienze negli ospedali, in particolare a Taranto, e ironizza sulle numerose inaugurazioni del San Cataldo senza reali progressi. Sottolinea la mancanza di trasparenza e di interventi concreti, proponendo una conferenza stampa per affrontare i problemi sanitari. Conclude esprimendo dubbi sulla reale volontà della maggioranza di risolvere le criticità del sistema sanitario regionale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la

Presidente Capone.

Il Presidente Tutolo interviene per chiarire il suo ruolo e difendere l'accordo con l'assessore Piemontese, volto al potenziamento di reparti già esistenti. Sottolinea il problema della carenza di medici, attribuendolo alla riforma del numero chiuso, e propone una liberalizzazione della formazione per colmare il deficit. Critica il dibattito politico, ritenendo che non affronti le vere questioni sanitarie, e ribadisce la necessità di un intervento strutturale per garantire un futuro migliore alla sanità pugliese.

Il Presidente Di Gregorio evidenzia le criticità della sanità pugliese, sottolineando la mancanza di medici, le lunghe attese nei pronto soccorso e le problematiche legate alla gestione della Sanitaservice di Taranto. Pur riconoscendo l'importanza dell'ospedale "San Cataldo", denuncia le difficoltà incontrate nella sua realizzazione e la carenza di materiali. Critica inoltre le irregolarità nelle promozioni interne e la mancanza di interventi concreti per migliorare il sistema sanitario regionale.

Il consigliere Lopalco evidenzia il problema strutturale del sottofinanziamento della sanità, che riguarda molte regioni italiane. Sottolinea la necessità di competenze e strategie serie per affrontare le sfide sanitarie, evitando soluzioni semplicistiche. Propone una maggiore centralizzazione degli acquisti e investimenti nella prevenzione per migliorare l'efficienza del sistema. Invita a un confronto basato su competenza e responsabilità, senza strumentalizzazioni politiche.

Il Presidente Galante sottolinea la necessità di considerare la sanità come un investimento in salute, anziché un costo. Critica la gestione del Piano di rientro della Puglia e chiede maggiore trasparenza sui conti sanitari, in particolare sulla mobilità passiva e la spesa farmaceutica. Evidenzia i progressi fatti nella sanità regionale, ma sollecita interventi per migliorare la prevenzione, la salute mentale e le dipendenze patologiche. Chiede inoltre un maggiore coinvolgimento dell'assessore Pie-

montese nelle discussioni della Commissione Sanità per affrontare le criticità del sistema sanitario regionale.

La consigliere Spina critica la gestione del deficit sanitario della Regione Puglia, evidenziando come il disavanzo sia una problematica cronica. Denuncia i tagli previsti nel bilancio regionale per il 2026, che colpiranno settori chiave come servizi sociali, scuola, famiglie e agricoltura. Sottolinea la mancanza di attenzione alla prevenzione e la difficoltà nell'accesso alle cure, con lunghe liste d'attesa e carenza di medici. Accusa la maggioranza di non aver attuato misure di controllo della spesa sanitaria e invita il Governo regionale a una riflessione seria per garantire un sistema sanitario più efficiente e accessibile ai cittadini.

Il Presidente Tutolo chiede a tutti i colleghi, soprattutto quelli di maggioranza, di restare in Aula per proseguire i lavori con la legge sui pozzi, evidenziando l'urgenza di affrontare la crisi idrica e la necessità di una sanatoria per i pozzi abusivi realizzati decenni fa.

L'assessore Amati spiega che il disavanzo sanitario è un problema strutturale e che la manovra proposta mira a evitarne la copertura tramite l'aumento delle tasse. Il Consiglio regionale interviene entro il 30 aprile per coprire il deficit, evitando l'addizionale IRPEF e il blocco delle spese non obbligatorie. La soluzione adottata prevede l'uso dell'extragettito, distribuito sugli esercizi 2026 e 2027.

L'assessore Amati sottolinea l'importanza di un intervento legislativo per garantire stabilità e critica la gestione trasversale della sanità, evidenziando la necessità di un'efficienza maggiore nella spesa pubblica. Conclude invitando all'approvazione del provvedimento per risolvere il problema senza gravare sui cittadini.

L'assessore Piemontese difende i progressi della sanità pugliese, sottolineando come la regione sia passata dall'ultimo al decimo posto nei livelli essenziali di assistenza. Riconosce le difficoltà, come la carenza di medici, e

illustra le misure adottate, tra cui lo sblocco delle assunzioni e il riconoscimento delle indennità per il personale sanitario. Sottolinea la necessità di aumentare il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e critica l'approccio politico alla gestione della sanità. Conclude ribadendo che la Puglia garantisce tutti i livelli essenziali di assistenza nonostante le sfide.

Il Presidente Emiliano difende la manovra finanziaria per il ripiano del deficit sanitario, sottolineando che l'extragettito deriva dalla crescita economica della Puglia e viene utilizzato per evitare l'aumento delle tasse. Evidenzia i progressi della sanità regionale, che è passata da una situazione critica a garantire i livelli essenziali di assistenza. Riconosce le difficoltà, ma invita l'opposizione a votare il provvedimento per dimostrare unità e responsabilità verso i cittadini pugliesi.

La Presidente Capone pone in votazione l'art. 1 all'odg 3.

Risultato:

Presenti 45

Votanti 44

Voti favorevoli 29

Voti contrari 15

Astenuti 1

il Consiglio regionale approva (**votazione elettronica n. 2**).

La Presidente Capone comunica che sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi a firma dei consiglieri: Conserva, Cera, De Blasi, Romito e Splendido. Il primo riguarda l'istituzione di una cabina di regia regionale per la centralizzazione degli acquisti sanitari, ma il Governo si è dichiarato contrario.

Il consigliere Conserva illustra gli emendamenti.

Si pone in votazione l'emendamento aggiuntivo 1 con parere contrario del Governo

Risultato:

Presenti 46

Votanti 42

Voti favorevoli 17

Voti contrari 25

Astenuti 4

il Consiglio regionale non approva (**votazione elettronica n. 3**).

Emendamento aggiuntivo 2 con parere contrario del Governo

Risultato:

Presenti 46

Votanti 42

Voti favorevoli 17

Voti contrari 25

Astenuti 4

il Consiglio regionale non approva (**votazione elettronica n. 4**).

La Presidente Capone comunica che gli emendamenti sono stati respinti, e che l'assessore Piemontese ha presentato un emendamento finanziario che prevede una variazione di bilancio di 500.000 euro, trasferiti da un capitolo di spesa a un altro, senza oneri aggiuntivi.

L'assessore Piemontese illustra l'emendamento.

Il Presidente Tutolo propone di valutare l'emendamento che permetterebbe la sanatoria dei pozzi agricoli, senza necessità di copertura finanziaria, al fine di aiutare gli agricoltori della provincia di Foggia colpiti dalla crisi idrica. Sottolinea l'urgenza della situazione e chiede di estrapolare questa misura dalla legge sui pozzi per consentire agli agricoltori di utilizzare l'acqua disponibile. Insiste affinché l'Aula non ignori il problema e approvi l'emendamento per evitare conseguenze drammatiche per le famiglie coinvolte.

Il consigliere Scalera concorda con la proposta del collega Tutolo, ma chiede che venga integrato anche l'emendamento relativo al tributo 630 nella legge sui pozzi, all'articolo 49.

L'assessore Pentassuglia sottolinea l'urgenza di votare il provvedimento sulla gestione delle acque, evitando frammentazioni normative. Propone di includere tutti gli emendamenti nella legge già discussa per garantire coerenza e rapidità nell'approvazione. Evidenzia la necessità di affrontare la crisi idrica con norme puntuali, considerando le alte temperature previste e l'importanza di una gestio-

ne efficace delle risorse. Chiede di fissare una data ravvicinata per l'approvazione dell'intero pacchetto normativo.

La Presidente Capone sottolinea l'urgenza della votazione sulla legge e ribadisce la necessità di procedere, per poter dare inizio, successivamente, alle attività.

Il Presidente Tutolo esprime preoccupazione per la possibile caduta del numero legale. Sottolinea l'importanza di garantire l'accesso all'acqua per l'irrigazione, definendo la questione semplice e urgente, soprattutto considerando le alte temperature previste. Evidenzia il rischio che la mancata risoluzione porti a comportamenti illegali e insiste affinché la volontà politica si traduca in un'azione concreta per aiutare chi ha bisogno.

La Presidente Capone precisa che la legge è stata approvata e chiede all'assessore Piemontese se intende procedere con la votazione dell'emendamento o ritirarlo per inserirlo nella legge sui pozzi.

L'assessore Piemontese afferma che, se c'è urgenza di concludere la seduta, l'emendamento può essere ritirato. Dopo l'approvazione della legge sul rendiconto in sanità con le variazioni di bilancio, invita l'Aula a riflettere sulle questioni sollevate da vari consiglieri. Sottolinea come non ci siano problemi a continuare il lavoro e propone di mettere ai voti l'emendamento, ribadendo la disponibilità a proseguire la discussione.

La Presidente Capone chiarisce che l'articolo 1 è già stato votato e che la legge è stata approvata senza emendamenti aggiuntivi. L'emendamento sarà integrato nella legge sui pozzi, su cui si inizierà subito a lavorare. Ricorda inoltre l'anticipazione fatta riguardo ai debiti fuori bilancio.

L'assessore Piemontese chiede l'urgenza sul disegno di legge n. 91 del 26/04/2025, la richiesta è approvata a maggioranza, per alzata di mano.

**Disegno di legge n. 246 del 28/11/2024
"Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legiti-**

timità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – quarantesimo provvedimento 2024” - 1309/A

Disegno di legge n. 16 del 20/02/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti all’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – terzo provvedimento 2025” - 1363/A

Disegno di legge n. 40 del 04/03/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – quarto provvedimento 2025” - 1388/A

La Presidente Capone informa che è stata avviata una negoziazione assistita sul debito regionale relativo al disegno di legge n. 246/2024, con esito positivo, in attesa di formalizzazione. Di conseguenza, la trattazione del punto 4 all’ordine del giorno viene sospesa, passando al punto 5, che include, tramite un maxiemendamento, tutti i debiti pendenti. Dopo la conferma del Presidente Tammacco, si procede alla votazione, ricordando la necessità di una maggioranza qualificata di 26 voti.

Il consigliere Tutolo evidenzia l’urgenza di aiutare le aziende agricole in difficoltà e insiste sulla necessità di procedere con la sanatoria dei pozzi, poiché il problema è concreto e ampiamente riconosciuto. Pur riconoscendo che la legge principale sia stata approvata, chiede di porre attenzione anche alle esigenze immediate delle persone che dipendono da essa.

Il consigliere Scalera afferma che l’opposizione è determinata a lavorare fino alla fine della seduta senza accelerazioni inutili, per

garantire il bene dei pugliesi e degli agricoltori. Critica il modo in cui vengono gestiti gli ordini del giorno dai Capigruppo, insiste sulla necessità di procedere con ordine e portare a termine tutti i punti previsti.

La Presidente Capone chiarisce che i due emendamenti accorpano tutti i debiti fuori bilancio. Apre la votazione a maggioranza qualificata per l’emendamento 1. Specifica che non si tratta di emendamenti aggiuntivi.

La Presidente Capone pone in votazione l’emendamento 1 – art. 1

Risultato:

Presenti 25

Votanti 25

Voti favorevoli 25

Voti contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale non è in numero legale (**votazione elettronica n. 5**).

La seduta, sospesa alle ore 17.37, riprende alle ore 18.39.

La Presidente Capone pone nuovamente in votazione l’emendamento 1 – art. 1

Risultato:

Presenti 24

Votanti 10

Voti favorevoli 10

Voti contrari 0

Astenuti 14

il Consiglio regionale non è in numero legale (**votazione elettronica n. 6**).

La Presidente scioglie la seduta alle ore 18:40.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d’Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Stea e Tupputi.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Si comunica che il Consiglio dei Ministri, in data 30 aprile 2025, ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali: la legge regionale n. 1 del 10/03/2025, recante “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio e alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025))”; la legge regionale n. 2 del 10/03/2025, recante “Voucher strutturali per attività sportiva dei minori”; la legge regionale n. 3 del 10/03/2025, recante “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti).

Si comunica, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 57 del 22 aprile 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 maggio 2024, n. 21, recante “Istituzione del Centro di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)”, limitatamente alle parole “o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale” e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 21/2024, promosse, in riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si comunica, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 65 del 16 maggio 2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2024, n. 24, recante “XI legislatura – 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)», promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Delego il consigliere De Leonardis alla lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni e mozioni presentate.

Assegnazioni alle Commissioni

DE LEONARDIS. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Disegno di legge n. 92 del 29/04/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza del tribunale di Trani n. 335/2025”;

Disegno di legge n. 94 del 29/04/2025 “Ri-

conoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 c. 1 lett. a) del d.lgs. 23/06/2011 n.118 – Cont. n. 1151/19/VO/VA/BU – Liquidazione spese di lite, giusta sentenza TAR Bari n. 1471/2020 emessa nel giudizio iscritto al n. 1504/2019 R.G.. S.S./Regione Puglia”;

Disegno di legge n. 95 del 29/04/2025 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”; cont. R.G. 7062/2010 – Ordinanza di assegnazione somme – Tribunale di Trani – procedimento esecutivo presso terzi n. R.G.E. 558/2022 (Sezione Formazione n. 3)”;

Disegno di legge n. 96 del 29/04/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126, derivante dall'esecuzione dell'Ordinanza del 09/04/2025 emessa dal Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile – Giudice Dott. A.R., nel giudizio R.G. 11711/2024”;

Disegno di legge n. 97 del 06/05/2025 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante da decreto TAR Puglia – Bari n. 907/2022 e sentenza TAR Puglia BA n.877/2019”;

Disegno di legge n. 98 del 06/05/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenza esecutiva afferente la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, derivante dalla Sentenza del T.A.R. Lecce, Sezione Terza n. 289/2025”;

Disegno di legge n. 99 del 06/05/2025 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118”, Atto di precetto su Ordinanza resa dal Tribunale di Bari – Seconda Sezione Civile all'esito del giudizio in R.G.E. n. 3241/2022”;

Disegno di legge n. 100 del 12/05/2025

“Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – decimo provvedimento 2025”;

Disegno di legge n. 101 del 12/05/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Putignano n. 38/2025 e dal decreto di liquidazione del c.t.u. del tribunale di Bari n.r.g. 14145/2022”;

Disegno di legge n. 102 del 12/05/2025 “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, Ordinanza liquidazione competenze CTU nel giudizio iscritto al n.7062/2010 R.G. del Tribunale di Bari – Atto di precetto. Spese CTU di € 570,12”;

Disegno di legge n. 103 del 12/05/2025 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta. – Sentenza TAR Puglia, Sez. II n. 1252/2024 del 05/12/2024”;

Disegno di legge n. 104 del 12/05/2025 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. pari ad € 5.328,58 – Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari (RG n. 1599/2022) – Decreto Tribunale di Bari del 03.01.2025 – Pagamento del consulente tecnico d'ufficio per attività professionale”.

Commissione II

Disegno di legge n. 93 del 29/04/2025 “Norme attuative della disposizione di cui al terzo periodo del comma 27 dell'articolo 242 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 per la revisione delle normative vigenti in ma-

teria di nomine e designazioni di competenza della Regione. Disposizioni soppressive e modificative di norme in materia di governance e controlli, ricambio generazionale e revisione della spesa di personale...”.

Commissione III

Proposta di legge a firma del consigliere Lopalco ed altri “Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per l’aumento delle coperture vaccinali dell’adolescente e del giovane adulto”;

Proposta di legge a firma del consigliere Romito “Contributo economico per cure destinate ad animali d’affezione”.

Commissione III e VI per il parere

Proposta di legge a firma del consigliere Romito “Intervento regionale per il riconoscimento e il sostegno delle vittime del dovere e dei loro familiari”.

Commissione IV

Proposta di legge a firma dei consiglieri Conserva ed altri “Misure per il rilancio del turismo nei piccoli borghi pugliesi attraverso l’ospitalità diffusa, la ristorazione domestica e la valorizzazione delle professionalità culturali locali”.

Commissione IV e VI (congiunta)

Proposta di legge a firma del consigliere Conserva ed altri “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei cammini storici e degli itinerari culturali in Puglia”.

Commissione VII

Proposta di legge a firma della consigliera Di Bari ed altri “Disposizioni in materia di parità di genere nelle liste elettorali e sanzioni per l’inadempimento”;

Disegno di legge n. 105 del 13/05/2025 “Modifica dell’articolo 24 dello Statuto della Regione Puglia. Determinazione numero dei

componenti del Consiglio regionale”.

Interrogazione e mozioni presentate

DE LEONARDIS. Sono state presentate la seguente

interrogazione:

- Splendido (*con richiesta di risposta scritta*): “Gravi disservizi idrici registrati nella Città di Foggia”;

e le seguenti

mozioni:

- Leoci ed altri: “Tutela e rilancio della filiera della canapa industriale pugliese alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 18 del Decreto-Legge 12 aprile 2025, n. 42 (cosiddetto ‘Decreto Sicurezza’)”;

- Conserva ed altri: “Stato di attuazione della Missione Salute del PNRR in Puglia, con particolare riferimento alle Case della Comunità, agli Ospedali di Comunità e al Fascicolo Sanitario Elettronico”;

- Romito: “Aumento limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio per l’anno accademico 2025/2026”;

- Di Gregorio: “No all’ampliamento indiscriminato della discarica Manduriambiente”;

- Splendido: “Promozione dell’inclusività istituzionale mediante l’integrazione della Lingua dei Segni Italiana (LIS)”;

- Scalera: “Discarica Manduriambiente del Comune di Manduria”.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere De Leonardis.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Prosiegua esame Disegno di legge n. 16 del 20/02/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti all’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione – terzo provvedimento 2025” - 1363/A (*rel. cons. Tammacco*);

2) Disegno di legge n. 40 del 04/03/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 della legittimità del debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione. Incarichi di patrocinio legale conferiti fino al 2011 – quarto provvedimento 2025” - 1388/A (*rel. cons. Tammacco*);

3) Prosiegua esame Disegno di legge n. 131 del 08/07/2024 “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” - 1179/A (*rel. cons. Mazzarano*);

4) Disegno di legge n. 12 del 11/02/2025 “Disciplina dell’oleoturismo” - 1356/A (*rel. cons. Paolicelli*);

5) Proposta di Legge - Vincenzo Di Gregorio - “Disposizioni in materia di ritiro sociale, detto anche Hikikomori” - 1137/A (*rel. cons. Parchitelli*);

6) Disegno di Legge n. 45 del 04/03/2024 “Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore” - 1068/A (*rel. cons. Vizzino*);

7) Disegno di Legge n. 33 del 24/02/2025 “Legge regionale in materia di Politiche Giovanili” - 1370/A (*rel. cons. Parchitelli*);

8) Dimissioni del consigliere Cristian Casili dalla carica di Vicepresidente. Presa d’atto. Elezione di un Vicepresidente - 45/V;

9) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea, Francesco Paolicelli, Antonio Tutolo - “Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 577/A;

10) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli, Michele Mazzarano - “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 583/A;

11) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente - “Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata e integrata (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)” - 732/A (*rel. cons. Mazzarano*);

12) Proposta di Legge - Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari, Rosa Barone, Maurizio Bruno - “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo” - 255/A (*rel. cons. Mazzarano*);

13) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente - “Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici” - 770/A (*rel. cons. Vizzino*);

14) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro - “Proposta di modifica della legge della Regione Puglia 01/08/2014 n. 34 in materia di disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 165/A;

15) Proposta di Legge alle Camere - Tupputi, Lacatena, Leoci, Di Gregorio - “Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria” - 924/A (*rel. cons. Vizzino*);

16) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Michele Emiliano, Donato Metallo, Gianfranco De Blasi, Cristian Casili - “Valorizzazione del pensiero e dell’opera di Cosimo De Giorgi a 100 anni dalla sua scomparsa” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 429/A;

17) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Napoleone Cera, Antonio Paolo Scalera, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido, Paride Mazzotta, Renato Perrini, Paolo Dell’Erba, Antonio Maria Gabellone, Massimiliano Di Cuia, Michele Picaro, Fran-

cesco La Notte, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva - “Istituzione del Progetto vigile di quartiere” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 986/A;

18) Disegno di Legge n. 39 del 26/02/2024 “Disposizioni in materia di trattamento economico dei Direttori generali dell’A.Re.S.S. e degli I.R.C.C.S. pubblici. Modifica art. 11 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”, e modifica art. 5, comma 7 della Legge regionale 29 maggio 2017 n. 17 “Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia” - 1060/A (*rel. cons. Ciliento*);

19) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Antonio Paolo Scalera, Francesco Ventola, Paride Mazzotta, Francesco La Notte, Fabio Saverio Romito, Luigi Caroli, Antonio Maria Gabellone, Renato Perrini, Michele Picaro, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Massimiliano Stellato, Joseph Splendido, Gianfranco Lopane, Saverio Tammacco, Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Maurizio Bruno, Pietro Luigi Lopalco, Mauro Vizzino, Cristian Casili, Vincenzo Di Gregorio, Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Anna Maurodinoia, Francesco Paolo Campo, Napoleone Cera, Giannicola De Leonardis, Sebastiano Giuseppe Leo - “Disciplina e valorizzazione delle Identità comunali (Ide.Co.)” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 1014/A;

20) Disegno di Legge n. 83 del 06/05/2024 “Modifica dell’art. 1, comma 1, lett. b), c), d) ed e) della L.R. n. 61 del 18/12/2018; dell’art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. n. 65 del 18/12/2018; dell’art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24 del 05/07/2019” - 1117/A (*rel. cons. Tammacco*);

21) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Francesco Ventola, Antonio Paolo Scalera, Francesco La Notte, Paolo Dell’Erba, Paride

Mazzotta, Joseph Splendido, Antonio Maria Gabellone, Renato Perrini, Antonio Tutolo - “Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico, ambientale e paesaggistico” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 1099/A;

22) Proposta di Legge - Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Maurizio Bruno, Grazia Di Bari, Marco Galante, Mauro Vizzino, Stefano Lacatena, Vincenzo Di Gregorio, Alessandro Antonio Leoci - “Abrogazione legge regionale n. 7 del 24/03/2022 – Misure per il contenimento della spesa farmaceutica” - 1133/A (*rel. cons. Vizzino*);

23) Proposta di Legge - Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Sergio Clemente - “Interventi regionali per la promozione e l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)” - 767/A (*rel. cons. Di Gregorio*);

24) Disegno di Legge n. 165 del 07/08/2024 “Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2022, n. 26” - 1217/A (*rel. cons. Mazzarano*);

25) Disegno di Legge n. 156 del 31/07/2024 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione” - 1208/A (*rel. cons. Paolicelli*);

26) Proposta di Legge Statutaria - “Modifiche alla legge statutaria 12.05.04, n. 7” STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA” - 1134/A (*rel. cons. Splendido*) (*prima lettura (art. 123 della Costituzione della Repubblica italiana)*);

27) Proposta di Legge - Renato Perrini, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone, Tommaso Scatigna, Antonia Spina - “Osservatorio regionale per gio-

vani e adulti pugliesi con disturbo dello spettro autistico” - 1282/A (rel. cons. Vizzino);

28) Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio - legge regionale 12 dicembre 2017, n. 59 (art. 5, comma 3, lett. b) - elezione di due consiglieri regionali, di cui uno della minoranza - Sostituzione componente. - 11/N.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, faccio una precisazione sull'ordine del giorno, prima di dare la parola al Presidente Tutolo, che si è prenotato.

In Conferenza dei Capigruppo abbiamo deciso di spostare al settimo punto le disposizioni in materia di promozione dell'attività degli enti di terzo settore e al sesto punto la legge regionale in materia di politiche giovanili – quindi si tratta di un'inversione – e di aggiungere all'ottavo punto la legge di cui al punto n. 19) all'ordine del giorno, laddove dovesse arrivare il referto tecnico, che ancora non è arrivato.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Grazie, Presidente.

Chiedo di anticipare la trattazione del punto n. 3) all'ordine del giorno, riguardante la legge sui pozzi, perché ritengo che ci sia questa necessità, questa urgenza. Sono troppi i Consigli che vedono questo punto rimandato per mancanza di numero legale, quindi chiederei questa possibilità ai colleghi.

PRESIDENTE. È ammesso a parlare un consigliere contro la richiesta avanzata dal Presidente Tutolo, ma, nessuno chiedendo di intervenire, procediamo alla votazione.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della richiesta di anticipazione del punto n. 3) all'ordine del giorno avanzata dal consigliere Tutolo.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi,
Campo, Capone, Casili, Cera, Ciliento,
Clemente,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Stellato,
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

La richiesta di anticipazione è approvata.

Proseguo esame Disegno di legge n. 131 del 08/07/2024 “Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” - 1179/A

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Proseguo esame Disegno di legge n. 131 del 08/07/2024 “Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” - 1179/A».

Ricordo che avevamo già incardinato questo disegno di legge ed eravamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale non vi sono emendamenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Casili, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Stellato,
Tammacco, Tutolo.

Si sono astenuti i consiglieri:

De Blasi,
Spina.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge regionale sono definite:

a) acque superficiali: le acque interne superficiali, ovvero tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, le acque di transizione e le acque costiere;

b) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

c) acque sotterranee: tutte le acque che si

trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione ed a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

d) sorgente: il punto del terreno in cui la superficie libera di una falda acquifera viene a contatto con la superficie del terreno e l'acqua sotterranea sgorga spontaneamente in superficie, assimilabile alle acque superficiali previste nella lettera a);

e) grandi derivazioni: i prelievi da acque sotterranee, superficiali o sorgenti che superano i seguenti limiti, differenziati secondo gli usi definiti nell'articolo 3:

1) consumo umano potabile: portata 100 litri/secondo;

2) uso irriguo: portata 1.000 litri/secondo o se si irriga una superficie superiore a 500 ettari;

3) bonificazione per colmata: portata 5.000 litri/secondo;

4) uso idroelettrico: potenza nominale media annua 3.000 kilowatt;

5) costituzione di scorte idriche a scopo antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: portata 100 litri/secondo;

6) uso industriale: portata 100 litri/secondo;

7) acquacoltura: portata 100 litri/secondo;

8) uso zootecnico: portata 100 litri/secondo;

9) tutti gli altri usi: portata 100 litri/secondo;

f) piccole derivazioni: i prelievi da acque sotterranee, superficiali o sorgenti contenuti entro i limiti previsti alla lett. e);

g) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99):

1) quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

1.1) consentono la realizzazione di impianti di potenza termica complessiva non supe-

riore a 2 Megawatt termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale di 15 gradi centigradi;

1.2) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2 Megawatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;

2) quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;

h) attingimento: derivazione di acque superficiali con pompe mobili o semifisse poste sulle sponde degli argini, per una portata non superiore a 100 litri/secondo;

i) enti irrigui pubblici: il Consorzio di bonifica competente per territorio, l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) ed altri soggetti pubblici designati;

j) canale principale: adduttore dello schema idrico Sele-Calore del sistema idrico integrato della Regione Puglia, così come individuato nel Piano di tutela delle acque regionali;

k) opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario: opere di captazione per l'estrazione di acque destinate al consumo umano potabile, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, identificate dalle opere in Priorità 1 elencate nel decreto del Presidente della Regione, previsto nell'articolo 36, commi 4 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021), ovvero nel decreto del Presidente della Regione previsto nell'articolo 33.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 1), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 2, comma 1, dopo la lettera k) è aggiunta la seguente ulteriore lettera l): "Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN): le aree individuate con deliberazione di Giunta regionale ai sensi della direttiva 91/676/CEE e dell'art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ricomprese tra le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione e protezione dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano regionale di Tutela delle Acque"».

Essendo stato presentato dall'assessore Pentassuglia, il parere del Governo è favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Casili, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Romito,
Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Basile,
Caroli,
Perrini,

Spina.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Casili, Ciliento, Clemente,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Romito,
Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Basile,
Caroli, Conserva,
Perrini,
Scatigna, Spina.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	6

L'articolo è approvato.

art. 3

Usi delle acque oggetto di concessione

1. Tutte le acque sotterranee e superficiali sono pubbliche. L'uso delle acque pubbliche è soggetto al regime di utilizzazione previsto nei Titoli III, IV e V della presente legge.

2. Sono soggette a concessione le utilizzazioni di acque destinate a:

a) consumo umano potabile: le acque ad uso potabile o per la preparazione di cibi e bevande. Tale uso, sia in caso di approvvigionamento per autoconsumo che di erogazione a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, deve rispettare la normativa relativa al giudizio di qualità e idoneità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) e del Regolamento regionale della Puglia 9 gennaio 2014, n. 1 (Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano);

b) uso irriguo: finalizzato all'irrigazione di terreni e di coltivazioni in serre, sia collettiva che per auto-approvvigionamento;

c) bonificazione per colmata: riempimento di una depressione o di una zona di terreno a bassa quota, ottenuto convogliandovi per mezzo di apposito canale (colmatore) acque torbide derivate dalle zone circostanti e facendole espandere, in modo che vi si depositino i materiali solidi contenuti in sospensione;

d) uso idroelettrico: finalizzato alla produ-

zione di energia elettrica o di forza motrice;

e) uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, generalmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa mediante pompaggio – sollevamento, con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

f) uso industriale: finalizzato a processi produttivi industriali, compresi la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, il raffreddamento di macchinari degli impianti produttivi, il lavaggio di materiali. Nel caso le acque siano utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato, l'uso delle stesse deve rispettare la normativa relativa al giudizio di qualità e idoneità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del regolamento regionale 1/2014;

g) acquacoltura: finalizzata alla produzione controllata di organismi acquatici. Con riferimento al prodotto che se ne trae, si parla più specificatamente di: piscicoltura, molluschi-coltura, crostaceicoltura e alghecoltura;

h) uso zootecnico: finalizzato all'allevamento di animali nell'ambito di imprese agricole o zootecniche;

i) uso igienico-sanitario: finalizzato ai servizi igienici, anche all'interno di aziende, industrie e strutture varie;

j) uso antincendio: finalizzato ai servizi antincendio, anche all'interno di impianti sportivi, aziende, industrie e strutture varie;

k) uso autolavaggio: finalizzato al funzionamento degli impianti di autolavaggio;

l) irrigazione verde pubblico: finalizzata all'innaffiamento ed irrigazione di aree destinate al verde pubblico e irrigazione di impianti sportivi pubblici;

m) irrigazione verde privato: finalizzata all'irrigazione di aree a verde privato destina-

te ad attività sportive e ricreative, a servizio di attività commerciali o industriali, ad eccezione di quelle riconducibili all'uso domestico previsto nell'articolo 8;

n) uso locale di calore geotermico: finalizzato all'estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1;

o) usi pubblici: finalizzati alla tutela delle matrici ambientali e/o della salute pubblica quali il lavaggio di strade e/o di superfici impermeabilizzate e/o di fognature, l'abbattimento polveri, il lavaggio di mezzi a servizio di discariche;

p) usi diversi: l'uso delle acque non riconducibile a nessun uso di cui alle lettere precedenti, purché non sia contrario alla normativa vigente e non contrasti con il pubblico interesse. In tali casi l'istanza di concessione e l'eventuale provvedimento concessorio che ne consegue descrivono espressamente e dettagliatamente l'uso o gli usi da effettuarsi e le finalità sottese.

3. Per uso plurimo si intende l'utilizzo da parte dello stesso soggetto dell'assegnato volume di acqua derivata per più usi.

4. La concessione o la presa d'atto per uso domestico delle acque pubbliche non comporta l'acquisizione di un diritto esclusivo sull'acqua stessa e le relative strutture di derivazione, all'occorrenza, sono rese disponibili alla Pubblica Amministrazione, su disposizione della stessa, per le attività di monitoraggio dei corpi idrici o il loro utilizzo in caso di emergenze idriche.

5. Le strutture di derivazione di acque pubbliche, insieme a tutte le pertinenze, sono altresì rese accessibili agli ufficiali di polizia giudiziaria nominati dalle Amministrazioni competenti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.

6. L'autorizzazione alla ricerca e la successiva concessione delle acque sotterranee, come disciplinate ai Titoli II, III e V della pre-

sente legge, sono consentite in deroga alla verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di tutela delle acque regionale, quando le acque sotterranee siano destinate a consumo umano potabile da parte di soggetti privati per autoconsumo, ad uso antincendio, ad uso igienico-sanitario, ad irrigazione del verde pubblico o ad usi pubblici, a condizione che la portata massima della derivazione non sia superiore a 1,00 litri/secondo e il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.000 metri cubi/anno, ad eccezione dei casi in cui la derivazione si trovi all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario - definita col criterio idrogeologico o, in assenza di tale definizione, avente un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione - o la derivazione si trovi a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale.

7. In caso di uso plurimo, le limitazioni di portata e di volume previste nel comma 6 sono riferite alla complessiva utilizzazione.

8. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività di acquacoltura) e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 1-bis), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera p-bis): "uso didattico e sperimentale da parte di scuole, università ed enti pubblici, per attività di educazione ambientale o ricerca non commerciale"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Conserva. Ne ha facoltà.

CONSERVA. Signor Presidente, solo per spiegare che l'emendamento propone di includere tra gli usi riconosciuti e regolati dalla normativa anche l'uso didattico e sperimentale, esercitato da scuole, università ed enti pubblici, ai fini educativi o scientifici, non commerciali.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Conserva.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Signor Presidente, il parere è favorevole. Tengo, però, a far presente che gli emendamenti sono arrivati questa mattina e in questi due mesi è stato fatto un lavoro di collazionamento per tenere insieme gli interessi di tutti e fare una valutazione puntuale.

Questo può essere aggiunto al comma precedente, come strutturazione. Il *drafting* poi lo vedrete voi. Può essere aggiunto, quindi il parere è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Grazie, assessore.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 1-bis.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano,

Galante,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 2), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 8, le parole: “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività di acquacoltura) e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).” sono sostituite con le seguenti parole: “Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, trova applicazione quanto previsto all'art. 167 co. 1 del d.lgs. 152/2006”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Presidente e colleghi, anticipo che gli emendamenti presentati dal Governo sono rivisitazioni così come definite in Commissione, per cui non serve neanche leggerli essendo oggetto di accordo, di quella unanimità, con la rivisitazione tecnico-normativa compiuta dagli uffici, per non avere problemi rispetto a quanto richiesto e non confliggere con la norma esistente.

PRESIDENTE. Perfetto.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Casili, Cera, Ciliento,
Clemente, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 2-bis), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 3, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma 8-bis "Nei casi di scarsità idrica e siccità, accertati dalle autorità competenti, la Regione assicura, con appositi provvedimenti di urgenza, la priorità assoluta all'uso potabile e all'uso irriguo per le coltivazioni in atto, secondo criteri di efficienza, stagionalità e rilevanza economico-alimentare delle produzioni. Le deroghe a tale principio devono essere motivate da esigenze di tutela della salute pubblica o dell'ambiente."».

Questo è parzialmente diverso da quello che abbiamo appena approvato, ma è sullo stesso argomento: "la priorità assoluta all'uso potabile e all'uso irriguo per le coltivazioni in atto, secondo criteri di efficienza, stagionalità e rilevanza".

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Su questo emendamento il parere è negativo, perché confligge con quanto abbiamo riportato. Quindi, se non lo ritira, il parere è negativo.

PRESIDENTE. Il Presidente Conserva ritira l'emendamento n. 2-bis.

Faccio notare che gli emendamenti presentati dal collega Conserva sono arrivati questa mattina e, quindi, non corrispondono all'impaginazione precedente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopane, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato, Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'articolo è approvato.

C'è un errore. Il voto del collega Campo è favorevole.

È stato presentato un emendamento (n. 2-ter) aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Pagliaro, Perrini e Mazzotta, del quale do lettura: «Dopo l'art. 3 è inserito il seguente art. 3 bis: "Art. 3 bis – Trasferimento della gestione relativa agli acquedotti ad Acquedotto pugliese s.p.a.. 1. Al fine di ottimizzare la distribuzione idrica, oltre che per ottimizzare i costi di gestione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), è attribuita ad Acquedotto pugliese s.p.a. la gestione degli acquedotti rurali e delle acque sotterranee. 2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) e Acquedotto pugliese s.p.a. provvedono alla sottoscrizione di apposita convenzione di trasferimento delle funzioni e delle

opere necessarie all'esercizio delle medesime, trasferendo l'eventuale personale dedicato."».

Ha chiesto di parlare il consigliere Pagliaro. Ne ha facoltà.

PAGLIARO. Signor Presidente, è semplicissimo. Entriamo nello specifico della gestione dell'acqua. Ho presentato questo emendamento a questo disegno di legge, che introduce l'articolo 3-bis, che prevede il trasferimento della gestione relativa agli acquedotti rurali all'Acquedotto Pugliese.

L'obiettivo è quello di ottimizzare la distribuzione idrica affidata all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, una gestione che, come abbiamo verificato nel corso degli anni, è molto critica. Faccio un esempio su tutti: Frigole è una marina leccese dove i rubinetti sono a secco o l'acqua arriva con il contagocce, impedendo anche gli usi domestici più basilari. Parliamo di una trentina di chilometri di rete colabrodo degli acquedotti rurali, abbandonati all'incuria, con minime e risibili manutenzioni ordinarie e alcune manutenzioni ordinarie, con tubature che sono ancora di amianto, in buona parte, o arrugginite e ormai inservibili. L'ho verificato proprio ieri nel corso di un sopralluogo, in cui sono emersi dettagli davvero impressionanti sullo stato di degrado di questa rete idrica.

È evidente che ARIF, che ha ben altre cose a cui pensare e altrettante cose di cui occuparsi, non è in grado di gestirla, quindi pensiamo sia necessario che la gestione venga affidata all'Acquedotto Pugliese affinché vengano programmati ed eseguiti tutti gli interventi necessari, a cominciare dai più urgenti, per garantire l'acqua ai cittadini di Frigole, ma non solo, anche a quelli di San Cataldo. A San Cataldo e Frigole ben il 90 per cento dei cittadini è ancora servito da questo acquedotto rurale, così come alcune zone limitrofe a Nardò e alcune zone di Torchiarolo sono servite da questi acquedotti rurali. Pensiamo, quindi, sia necessario che un bene vitale come l'acqua possa giungere a questi cittadini, come a tutti

gli altri.

Questo mio emendamento, che mi sembra abbia anche l'approvazione dell'assessore Pentassuglia, con il quale abbiamo ragionato poc'anzi, vi chiedo di approvarlo perché prevede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, che ARIF e Acquedotto Pugliese debbano stipulare una convenzione per il trasferimento di funzioni e opere, nonché dell'eventuale personale necessario per poter gestire questi acquedotti rurali. Quindi, vi ringrazio sin da ora qualora voleste approvare questo emendamento.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. Presidente Pagliaro, se permette, lo vorrei sottoscrivere. È proprio giusto.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Signor Presidente, avevo preannunciato il parere favorevole, condizionato all'accoglimento della richiesta di espungere dal testo originario le parole "e delle acque sotterranee", perché non possono essere oggetto di questo emendamento né del passaggio ad Acquedotto Pugliese. Quindi, con questa modifica, siccome l'abbiamo già convenuto, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Grazie, assessore.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 2-ter.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Barone, Basile, Blasi,

Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ci-

liento, Clemente, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Grego-
rio,
Emiliano,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della
votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

L'emendamento è approvato.

Titolo II

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee

art. 4

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La ricerca di acque sotterranee è sogget-
ta ad autorizzazione dell'Amministrazione
competente, fatta salva quella destinata agli
usi domestici a cui si applicano le disposizioni
previste nell'articolo 9.

2. Fatte salve le esenzioni previste ai sensi
dell'articolo 16 allegato B al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642 (Disciplina dell'imposta di bollo), le
istanze in bollo tendenti ad ottenere l'autoriz-
zazione alla ricerca sono trasmesse alla Strut-
tura titolare della funzione individuata
dall'amministrazione competente, di seguito,
struttura competente), tramite la piattaforma
telematica online "Procedimenti derivazioni

idriche" prevista nell'articolo 31, corredate
della documentazione prevista dalla "Direttiva
tecnica in materia di ricerca, estrazione e uti-
lizzazione delle acque sotterranee" (Allegato
1).

3. Possono presentare istanza finalizzata ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca persone
fisiche, anche in forma associata, o persone
giuridiche, sia di diritto pubblico che di diritto
privato.

4. All'istanza di richiesta di autorizzazione
è allegata l'attestazione di pagamento delle
spese di istruttoria previste dal "Prospetto
spese di istruttoria, tasse di concessione e ca-
noni per la ricerca e utilizzazione di acque
pubbliche" (Allegato 4).

5. La ricerca e la successiva utilizzazione
di acque sotterranee non sono consentite
quando la derivazione si trovi all'interno della
zona di rispetto delle opere di captazione delle
acque sotterranee per consumo umano potabi-
le di pubblico interesse per l'approvvigiona-
mento ordinario - definita col criterio idrogeo-
logico o, in assenza di tale definizione, avente
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto
al punto di captazione - o la derivazione si
trovi a distanza pari o inferiore a 100 metri
dal tracciato del canale principale o comunque
in tutti gli altri casi previsti dalle norme tecni-
che di attuazione del Piano di tutela delle ac-
que regionale, confermando le eccezioni già
previste dall'articolo 94, comma 4, lettera g)
del d.lgs. 152/2006 e dalle stesse norme tecni-
che di attuazione del Piano di tutela delle ac-
que regionale.

A questo articolo è stato presentato un
emendamento aggiuntivo (n. 2-quater) a firma
del consigliere Conserva, del quale do lettura:
«All'art. 4, dopo il comma 3, è aggiunto il se-
guente comma 3-bis: "Per i piccoli imprendi-
tori agricoli che intendono realizzare opere di
prelievo ad uso irriguo con portata non supe-
riore a 1 l/s e volume annuo inferiore a 2.000
mc, destinato all'irrigazione di superfici infe-
riori a 2 ettari, è prevista una procedura sem-

plificata con autocertificazione tecnica, riduzione del 50% degli oneri istruttori e rilascio dell'autorizzazione entro 45 giorni"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Conserva. Ne ha facoltà.

CONSERVA. Signor Presidente, l'emendamento mira a introdurre all'interno dell'articolo 4 una disciplina semplificata per i piccoli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere di prelievo idrico ai fini irrigui di modesta entità. La proposta si fonda su una constatazione concreta: le microimprese agricole, spesso a conduzione familiare o individuale, sono oggi gravate da procedure autorizzative troppo onerose e complesse, anche per interventi che hanno un impatto ambientale trascurabile.

La nostra proposta definisce i criteri oggettivi e restrittivi per accedere alla semplificazione: portata massima di un litro al secondo, volume annuo inferiore a 2.000 metri cubi, superficie irrigua inferiore a due ettari. In questi casi si propone la possibilità di presentare un'autocertificazione tecnica, anziché una relazione idraulica completa, la riduzione del 50 per cento degli oneri istruttori e il rilascio dell'autorizzazione entro quarantacinque giorni.

Questa misura risponde a tre esigenze fondamentali: incentivare l'emersione di prelievi non dichiarati, che oggi sfuggono al controllo a causa dell'eccessiva burocrazia, favorire la legalità e la regolarizzazione volontaria senza rinunciare al monitoraggio pubblico, tutelare la sopravvivenza di piccole realtà agricole, che rappresentano una componente essenziale del tessuto economico e ambientale del territorio.

Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque*

e all'autorità idraulica. Signor Presidente, il parere è negativo, perché questo emendamento non è conforme al testo sulle acque, dal momento che l'unica procedura che viene autorizzata in termini semplificati attiene solo e soltanto all'uso domestico. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, assessore. Parere negativo del Governo.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 2-quater.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli, Conserva,
De Blasi, De Leonardis,
Pagliaro, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Ciliento, Clemente,
Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Stellato.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della

votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	11
Hanno votato «no»	23
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Clemente,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo approvato.

art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

1. La struttura competente rilascia l'auto-

rizzazione alla ricerca nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, per le piccole derivazioni, e nel termine di centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda, per le grandi derivazioni, previa verifica della completezza degli atti acquisiti tramite la piattaforma telematica prevista nell'articolo 31. Nel medesimo termine la struttura accerta, altresì, la compatibilità della derivazione richiesta con le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale, nonché verifica i contenuti della domanda, gli elaborati tecnici presentati, i pareri acquisiti e la regolarità del pagamento delle spese di istruttoria.

2. La struttura competente, all'esito della verifica preliminare di compatibilità dell'autorizzazione richiesta con le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale, comunica, tramite la piattaforma telematica, l'avvio dell'istruttoria al titolare dell'istanza e agli enti competenti al rilascio dei pareri, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 3 comma 6, ovvero comunica al titolare dell'istanza il preavviso di diniego.

3. La struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, con l'invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati. L'avviso indica la struttura competente al rilascio dell'autorizzazione, i dati identificativi del richiedente, il tipo di uso della risorsa idrica, la località di presa e quella di eventuale

restituzione, i valori della portata di prelievo e il volume annuo richiesto. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e spese del richiedente.

4. Decorsi inutilmente quindici giorni, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni, dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 3, l'istanza si ritiene esente da opposizioni o domande concorrenti.

5. Dopo trenta giorni dall'avviso previsto nel comma 3, la struttura competente dispone, solo per le grandi derivazioni, la pubblicazione dell'istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, ai fini della presentazione di osservazioni e opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e spese del richiedente.

6. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 5, l'istanza si ritiene esente da osservazioni e opposizioni avverso la derivazione richiesta.

7. Ove esplicitamente previsto dalla normativa e dai piani vigenti di carattere nazionale, distrettuale e regionale:

a) la Regione Puglia – Servizio attività estrattive rilascia il parere di competenza in ordine alla eventuale interferenza della derivazione con le acque minerali e termali del comune competente per territorio e in ordine alla eventuale interferenza della derivazione e delle opere di raccolta e regolazione delle acque con le attività estrattive;

b) l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia il parere di competenza in ordine alla compatibilità della derivazione con il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano di Gestione delle Acque (PGA) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

8. Nel caso di domanda di ricerca per uso

irriguo, è acquisito il nulla-osta dell'ente irriguo pubblico competente per territorio, in ordine alla impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consorziali già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza delle opere di derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

9. I pareri previsti nel comma 7 si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dell'istanza, non sia pervenuto parere contrario. Allo stesso modo, si ritiene acquisito il nulla-osta dell'ente irriguo pubblico previsto nel comma 8.

10. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte della struttura competente, il titolare dell'istanza è tenuto a produrre le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'istanza di autorizzazione alla ricerca decade e il titolare che voglia proseguire con le attività di ricerca è tenuto a presentare nuova istanza secondo quanto previsto nell'articolo 4.

11. Avverso il diniego dell'autorizzazione alla ricerca, l'interessato può esperire gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento.

12. La struttura competente, nel provvedimento di autorizzazione alla ricerca, segnala l'eventuale ubicazione della captazione all'interno di un'area buffer di raggio pari a 1 kilometro attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario. In tali casi si applica, nella successiva fase di concessione, quanto previsto nella sezione 2 punto 6 lettera e) della "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1).

13. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca prescrive le modalità delle operazioni di ricerca e le cautele da osservarsi a protezione della falda. Tale provvedimento costituisce, altresì, autorizzazione temporanea allo scarico delle acque di emungimento prove-

nienti dalla prova di portata prevista al punto 6 lettera c) della sezione 2 della “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1), per la cui effettuazione dovrà essere assunto ogni accorgimento tecnico atto a garantire che le acque emunte e scaricate non alterino lo stato dei luoghi.

14. L'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ha validità di dodici mesi e può essere prorogata per non più di due volte per periodi non superiori a sei mesi, e così per un massimo di ulteriori dodici mesi, in presenza di idonea e documentata motivazione e previa dichiarazione che nulla è variato rispetto all'autorizzazione rilasciata. La proroga deve essere richiesta entro la scadenza del provvedimento di autorizzazione iniziale.

15. L'autorizzazione alla ricerca è nominativa e può essere volturata previo nulla osta della struttura competente.

16. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata in qualsiasi momento per:

- a) inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni indicate nell'atto di autorizzazione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

17. Per le autorizzazioni alla ricerca revocate per uno dei motivi previsti nel comma 16, il richiedente non ha diritto a rimborsi compensativi o altre forme di indennità.

18. In caso di mancata presentazione della domanda di concessione nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, o in caso di ricerca infruttuosa, la struttura competente emette il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla ricerca e lo notifica al titolare della stessa e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e la notifica al titolare e alla struttura competente. Il titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di

derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla notifica della ordinanza. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 29, comma 4.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 2-quinquies), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: “2-bis. La Regione, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, assicura la piena tutela del deflusso ecologico minimo, anche attraverso l'obbligo per i concessionari di installare sistemi di monitoraggio in continuo dei parametri idrologici ed ecologici, collegati in tempo reale alla piattaforma informatica regionale”».

Leggo per intero gli emendamenti in quanto alcuni sono stati consegnati soltanto questa mattina, diversamente non entrerebbero a conoscenza di tutti.

Ha chiesto di parlare il consigliere Conserva. Ne ha facoltà.

CONSERVA. Signor Presidente, questo emendamento nasce dall'esigenza di rafforzare le garanzie ambientali nelle concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Pur nel rispetto delle competenze statali in materia, la Regione Puglia può e deve esercitare un ruolo attivo nel garantire che lo sfruttamento della risorsa idrica avvenga in modo compatibile con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi fluviali.

In particolare, la norma proposta introduce l'obbligo di verificare e garantire il mantenimento del deflusso ecologico minimo, ossia quella portata d'acqua necessaria a preservare la funzionalità biologica del corso d'acqua. Questo principio è previsto dalle direttive europee recepite dalla normativa italiana, ma spesso rimane lettera morta in assenza di strumenti concreti di controllo.

L'emendamento interviene proprio su questo punto, prevedendo che i concessionari siano tenuti a installare sistemi di monitoraggio in continuo, collegati in tempo reale alla piattaforma informatica regionale, per consentire alla pubblica amministrazione di verificare il rispetto delle condizioni ambientali in modo tempestivo, trasparente e oggettivo.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Conserva.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie. L'oggetto di questo emendamento non è coerente con quanto previsto all'articolo 5. Il parere, dunque, è negativo sull'impostazione, perché quanto qui previsto è stato inserito all'articolo 15, comma 2, che rimanda all'autorità competente in materia. Quindi, viene previsto, con la competenza specifica, nell'articolo 15, comma 2.

Ripeto, questo emendamento è incoerente rispetto all'articolo 5 della stessa norma.

PRESIDENTE. Il Presidente Conserva ritira l'emendamento n. 2-quinquies.

È stato presentato un emendamento (n. 3), a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'articolo 5, comma 3, all'inizio del primo periodo, si propone di eliminare le parole da "dispone" fino a "opposizione"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Parliamo dell'emendamento del collega Dell'Erba a pagina tre dei vecchi emendamenti, dunque il parere è negativo, dal momento che la riscrittura del testo sta a quanto abbiamo detto prima, ovve-

ro quello che è uscito dalla Commissione rispetto al dato fornito dalla Giunta a seguito del lavoro di concertazione compiuto con tutti i soggetti e gli attori istituzionali.

DELL'ERBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Presidente, ritiro questo emendamento e, a questo punto, anche quello successivo.

PRESIDENTE. Si intendono, quindi, ritirati l'emendamento n. 3 e l'emendamento n. 4.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 5.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Clemente, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli
Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scalera, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 6

Comunicazione all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)

1. Ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale), qualora la perforazione si spinga oltre i trenta metri dal piano di campagna, il soggetto titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, allegando stralcio di carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 con indicazione dell'area d'intervento, degli studi e delle indagini programmati.

2. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto titolare dell'autorizzazione alla ricerca è tenuto ad inviare al suddetto Dipartimento la comunicazione di fine indagine congiuntamente ad una dettagliata relazione corredata dalla relativa documentazione sui risultati geologici e geofisici acquisiti, indicando l'ubicazione della perforazione tramite coordinate cartografiche UTM-WGS84 Fuso 33-N.

3. L'inosservanza degli obblighi previsti o l'inottemperanza alle richieste del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, nel termine assegnato, non inferiore a quindici giorni, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa definita dalla normativa nazionale vigente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-

nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Clemente,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli
Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,
Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

Titolo III

Derivazioni di acque sotterranee

art. 7

Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione

1. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono soggette a concessione da parte dell'amministrazione competente.

2. Per l'utilizzazione delle acque sotterranee ad uso domestico si applicano le disposizioni previste nell'articolo 9.

3. I soggetti titolari dell'autorizzazione alla ricerca di cui all'articolo 5 possono presentare istanza di concessione per l'estrazione ed uti-

lizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza dell'autorizzazione alla ricerca. Se i soggetti titolari dell'autorizzazione alla ricerca di cui all'articolo 5 sono associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, all'istanza di concessione è allegata la copia dell'atto costitutivo con il regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge; l'atto costitutivo e il relativo regolamento sono, in ogni caso, consegnati in copia prima del rilascio del provvedimento di concessione.

4. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell'articolo 16 allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura competente corredate della documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1) tramite piattaforma telematica prevista nell'articolo 31.

5. La struttura competente comunica, tramite la piattaforma, l'avvio dell'istruttoria al titolare dell'istanza e agli enti competenti al rilascio dei pareri.

6. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, nonché ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall'Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 4. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione.

7. La concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata entro i limiti del-

la disponibilità della risorsa idrica come definiti in base alle valutazioni previste nel comma 6. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all'amministrazione competente.

8. All'istanza di concessione è allegata l'attestazione di pagamento in favore dell'amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4).

9. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata dalla struttura competente subordinatamente al pagamento della tassa di concessione regionale prevista nell'articolo 28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche di cui all'articolo 27, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda per le piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le grandi derivazioni.

10. Quando la struttura competente richiede un'integrazione documentale, il titolare dell'istanza è tenuto a provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'istanza di concessione decade e la struttura competente notifica al titolare e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di cessazione dell'utenza.

11. Ogni concessione è regolata da apposito provvedimento adottato con atto dirigenziale.

12. Il provvedimento di concessione contiene:

a) il Codice di derivazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica di cui all'articolo 31, i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, la profondità di attestazione dell'opera di derivazione e la denominazione del corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi, così come identificato dal

Piano di tutela delle acque;

b) l'accertamento dell'esecuzione delle previste analisi chimiche e batteriologiche e dei versamenti relativi ai corrispettivi dovuti nell'ambito del procedimento;

c) l'uso o gli usi per i quali è rilasciata la concessione;

d) la portata massima da derivare, il volume massimo annuo nonché il limite massimo di depressione (Δh) della falda, che non devono essere superati; in caso di uso plurimo, i volumi annui destinati a ciascun utilizzo;

e) la durata della concessione ed eventuali limitazioni temporali;

f) nel caso di derivazione ad uso irriguo, fatte salve quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui pubblici, l'elenco delle particelle, la superficie irrigua e coltura;

g) per le opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile, di pubblico interesse nell'ambito del Servizio idrico integrato, l'indicazione del titolare della concessione, che è identificato con l'ente di governo dell'ATO Puglia (Autorità Idrica Pugliese); in tal caso, la relativa istanza di concessione può essere presentata e gestita anche dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato in forza di delega alla gestione tecnico-operativa dei procedimenti rilasciata dall'Autorità Idrica Pugliese;

h) l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici;

i) l'obbligo di comunicazione annuale del consuntivo dei volumi prelevati;

j) quando il provvedimento di concessione è rilasciato in favore di enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, l'obbligo di inserire i volumi irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN), registrando entro il termine di cui al comma 14 prelievi, utilizzi e restituzioni, nel rispetto della normativa regionale e statale, e avendo cura di valorizzare i campi previsti con l'inserimento di informazioni complete anche con riferimento a schemi irrigui, metodi irrigui, colture

e contribuenza;

k) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti dei terzi;

l) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

m) l'impegno a consentire l'accesso al fondo agli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 3, comma 5 e ai funzionari pubblici incaricati del controllo dell'utilizzazione, nonché a mettere a disposizione degli stessi, mezzi e attrezzature necessari per le verifiche;

n) l'impegno a rendere disponibili alla pubblica amministrazione, su disposizione della stessa, le strutture di derivazione per consentire il monitoraggio dei corpi idrici o per il loro utilizzo in caso di emergenze idriche;

o) l'eventuale obbligo di installare apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e/o a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;

p) l'espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario tutte le eventuali ulteriori spese dipendenti dalla concessione, ivi comprese quelle per l'esecuzione di eventuali lavori resi necessari da circostanze sopravvenute;

q) le condizioni che comportano la sospensione, la decadenza, la revoca o la modifica della concessione;

r) l'obbligo del concessionario di rimuovere le opere di derivazione e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di rinuncia alla concessione, revoca o decadenza della stessa;

s) l'obbligo di collocare, in prossimità dell'opera di presa, a cura e spese del concessionario, una targa permanente di identificazione della derivazione nella quale sono incisi: il Codice di derivazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica di cui all'articolo 31; i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo; la profondità di attestazione dell'opera di derivazione e

la denominazione del corpo idrico interessato dai prelievi, così come identificato dal Piano di tutela delle acque;

t) l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1);

u) le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 29 per le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;

v) eventuali allegati al provvedimento di concessione.

13. Per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, il concessionario comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi prelevati di cui al comma 12 lettera i), tramite la piattaforma telematica prevista nell'articolo 31, con riferimento al consuntivo dei volumi prelevati nell'anno precedente. La mancata comunicazione entro il termine dei volumi prelevati dà luogo, per ciascuna mancata comunicazione, all'irrogazione della sanzione amministrativa di 360 euro, ai sensi dell'articolo 29, comma 6.

14. Gli enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, entro il 30 aprile di ogni anno, inseriscono nel sistema SIGRIAN i dati previsti nel comma 12, lettera j), con riferimento alla stagione irrigua dell'anno precedente.

15. In caso di concessione per uso irriguo, le comunicazioni annuali di cui al comma 13 riportano altresì l'indicazione delle date di inizio e fine della stagione irrigua.

16. Il provvedimento di concessione, in caso di uso diverso dal consumo umano, è rilasciato se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 8 (Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1,

comma 1, lettera b), o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche.

17. Il prelievo di acque sotterranee da corpi idrici utilizzati a scopo potabile può essere assentito per usi diversi dal consumo umano se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per i fabbisogni cumulati;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento regionale n. 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

18. Nei casi previsti nel comma 17, il canone di utenza per uso diverso dal consumo umano è triplicato.

19. È fatto assoluto divieto al titolare della concessione di cedere l'acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca della concessione ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

20. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura non eccedente il 10 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.

21. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura eccedente il 10 per cento del valore concesso, comporta la revoca della concessione prevista dall'articolo 20, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.

22. Entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione il titolare trasmette, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31, la documentazione fotogra-

fica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa di identificazione della derivazione prevista nel comma 12, lettera s). La mancata ottemperanza entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comminazione della sanzione.

23. La concessione decorre dalla data di adozione del provvedimento mediante atto dirigenziale.

24. Il provvedimento di concessione viene notificato al titolare della concessione, al comune competente per territorio, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e agli altri enti competenti al rilascio dei pareri e/o nulla osta.

25. La concessione alla derivazione è nominativa e può essere volturata previo provvedimento della struttura competente.

26. I termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo seguono le disposizioni previste nell'articolo 22.

27. Nei casi di revoca e decadenza o di rinuncia alla concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; il titolare della concessione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza sindacale. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.

28. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso irriguo, fermo quant'altro previsto dal presente articolo, può essere assentita a condizione

che il valore del contenuto salino nelle acque, residuo fisso a 180°C, risulti pari o inferiore a 1,5 grammi/litro, fatto salvo il limite più restrittivo previsto dalle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale per le aree a tutela qualitativa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (n. 4-bis), a firma del consigliere De Leonardis, del quale do lettura: «Il testo dell'art. 7 del Disegno di legge n. 131 è così sostituito: "1. L'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono soggette a concessione da parte dell'amministrazione competente. 2. Per l'utilizzazione delle acque sotterranee ad uso domestico si applicano le disposizioni previste nell'articolo 9. 3. I soggetti titolari dell'autorizzazione alla ricerca di cui all'articolo 5 possono presentare istanza di concessione per l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza dell'autorizzazione alla ricerca. Se i soggetti titolari dell'autorizzazione alla ricerca di cui all'articolo 5 sono associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, all'istanza di concessione è allegata la copia dell'atto costitutivo con il regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge; l'atto costitutivo e il relativo regolamento sono, in ogni caso, consegnati in copia prima del rilascio del provvedimento di concessione. 4. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell'articolo 16 allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura competente corredate della documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1) tramite piattaforma telematica prevista nell'articolo 31. 5. La struttura competente comunica, tramite la piattaforma, l'avvio dell'istruttoria al titolare dell'istanza e agli enti competenti al rilascio dei pareri. 6. Per le istanze di concessione re-

lative a piccole derivazioni, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, nonché ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall'Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 4. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione. 7. La concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata entro i limiti della disponibilità della risorsa idrica come definiti in base alle valutazioni previste nel comma 6. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all'amministrazione competente. 8. All'istanza di concessione è allegata l'attestazione di pagamento in favore dell'amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4). 9. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata dalla struttura competente subordinatamente al pagamento della tassa di concessione regionale prevista nell'articolo 28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche di cui all'articolo 27, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda per le piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le grandi derivazioni. 10. Quando la struttura competente richiede un'integrazione documentale, il titolare dell'istanza è tenuto a provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine,

l'istanza di concessione decade e la struttura competente notifica al titolare e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di cessazione dell'utenza. 11. Ogni concessione è regolata da apposito provvedimento adottato con atto dirigenziale. 12. Il provvedimento di concessione contiene: a) il Codice di derivazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica di cui articolo 31, i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, la profondità di attestazione dell'opera di derivazione e la denominazione del corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi, così come identificato dal Piano di tutela delle acque; b) l'accertamento dell'esecuzione delle previste analisi chimiche e batteriologiche e dei versamenti relativi ai corrispettivi dovuti nell'ambito del procedimento; c) l'uso o gli usi per i quali è rilasciata la concessione; d) la portata massima da derivare, il limite massimo di depressione (Ah) della falda, che non devono essere superati; e) la durata della concessione ed eventuali limitazioni temporali; f) nel caso di derivazione ad uso irriguo, fatte salve quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui pubblici, l'elenco delle particelle, la superficie irrigua e coltura; g) per le opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile, di pubblico interesse nell'ambito del Servizio idrico integrato, l'indicazione del titolare della concessione, che è identificato con l'ente di governo dell'ATO Puglia (Autorità Idrica Pugliese); in tal caso, la relativa istanza di concessione può essere presentata e gestita anche dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato in forza di delega alla gestione tecnico-operativa dei procedimenti rilasciata dall'Autorità Idrica Pugliese; h) quando il provvedimento di concessione è rilasciato in favore di enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, l'obbligo di inserire i volumi irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN), registrando entro il termine di cui al comma 14 prelievi, utilizzi e restituzio-

ni, nel rispetto della normativa regionale e statale, e avendo cura di valorizzare i campi previsti con l'inserimento di informazioni complete anche con riferimento a schemi irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza; i) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti dei terzi; j) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza; k) l'impegno a consentire l'accesso al fondo agli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 3, comma 5 e ai funzionari pubblici incaricati del controllo dell'utilizzazione, nonché a mettere a disposizione degli stessi, mezzi e attrezzature necessari per le verifiche; l) l'impegno a rendere disponibili alla pubblica amministrazione, su disposizione della stessa, le strutture di derivazione per consentire il monitoraggio dei corpi idrici o per il loro utilizzo in caso di emergenze idriche; m) l'espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario tutte le eventuali ulteriori spese dipendenti dalla concessione, ivi comprese quelle per l'esecuzione di eventuali lavori resi necessari da circostanze sopravvenute; n) le condizioni che comportano la sospensione, la decadenza, la revoca o la modifica della concessione; o) l'obbligo del concessionario di rimuovere le opere di derivazione e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di rinuncia alla concessione, revoca o decadenza della stessa; p) l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1); q) le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 29 per le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione; r) eventuali allegati al provvedimento di concessione. 13. Per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, il concessionario comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi prelevati, tramite la piattaforma telematica previ-

sta nell'articolo 31, con riferimento al consuntivo dei volumi prelevati nell'anno precedente. La mancata comunicazione entro il termine dei volumi prelevati dà luogo, per ciascuna mancata comunicazione, all'irrogazione della sanzione amministrativa di 360 euro, ai sensi dell'articolo 29, comma 6. 14. Gli enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, entro il 30 aprile di ogni anno, inseriscono nel sistema SIGRIAN i dati previsti nel comma 12, lettera h). con riferimento alla stagione irrigua dell'anno precedente. 15. In caso di concessione per uso irriguo, le comunicazioni annuali di cui al comma 13 riportano altresì l'indicazione delle date di inizio e fine della stagione irrigua. 16. Il provvedimento di concessione, in caso di uso diverso dal consumo umano, è rilasciato se non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 8 (Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.lgs. n. 152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art. 1, comma 1, lettera b), o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche. 17. Il prelievo di acque sotterranee da corpi idrici utilizzati a scopo potabile può essere assentito per usi diversi dal consumo umano se: a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per i fabbisogni cumulati; b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento regionale n. 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche; c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. 18. Nei casi previsti nel comma 17, il canone di utenza per uso diverso dal consumo umano è triplicato. 19. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura non eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360

euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento. 20. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta la revoca della concessione prevista dall'articolo 20, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento. 21. Entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione il titolare trasmette, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31, la documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa di identificazione della derivazione prevista nel comma 12, lettera s). La mancata ottemperanza entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comminazione della sanzione. 22. La concessione decorre dalla data di adozione del provvedimento mediante atto dirigenziale. 23. Il provvedimento di concessione viene notificato al titolare della concessione, al comune competente per territorio, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e agli altri enti competenti al rilascio dei pareri e/o nulla osta. 24. La concessione alla derivazione è nominativa e può essere volturata previo provvedimento della struttura competente. 25. I termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo seguono le disposizioni previste nell'articolo 22. 26. Nei casi di revoca e decadenza o di rinuncia alla concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi;

il titolare della concessione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza sindacale. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4. 27. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee per uso irriguo, fermo quant'altro previsto dal presente articolo, può essere assentita a condizione che il valore del contenuto salino nelle acque, residuo fisso a 180°C, risulti pari o inferiore a 1,5 grammi/litro, fatto salvo il limite più restrittivo previsto dalle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale per le aree a tutela qualitativa."».

Ha chiesto di parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. La ringrazio, Presidente. Questa mia riscrittura dell'articolo, assessore e colleghi, va nella direzione di cercare di semplificare la vita ai piccoli agricoltori. Molto spesso ci sono agricoltori che hanno un ettaro, mezzo ettaro, due ettari, e hanno realizzato con molta fatica dei pozzi.

Per fare questi pozzi hanno speso soldi, risorse economiche, tempo e varie situazioni. Si mettono in capo a questi piccoli agricoltori delle importantissime attività che devono compiere, come se avessero un apposito ufficio per fare queste cose. Avrebbero necessità di avere almeno due o tre persone per adempiere a tutte le attività previste da questa proposta di legge. Ebbene, chiedo almeno di dare un piccolo sollievo a questi agricoltori eliminando alcuni obblighi, come quello di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici (devono mettere un contatore volumetrico semmai consumino cinque litri di acqua al giorno per irrigare il piccolo pozzo), oppure l'obbligo di comunicazione annuale

dei volumi, oppure l'obbligo di installare apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione. Sono tutte cose che costano tantissimo agli agricoltori, a questi piccoli contadini, che incidono sui loro bilanci, tanto che non riuscirebbero ad andare avanti. Così come l'obbligo di collocare in prossimità dell'opera di presa, a cura e spese del concessionario, una targa permanente di identificazione della derivazione nella quale sono incisi: il codice di relazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica di cui all'articolo 31, i dati catastali georeferenziati della localizzazione del prelievo, la profondità di attestazione dell'opera di derivazione e la denominazione del corpo idrico interessato dai prelievi, così come identificato dal Piano di tutela delle acque. Capite bene che un piccolo contadino, che ha uno, due, tre ettari, deve sobbarcarsi di tutte queste attività e deve pure rientrare nelle spese.

Con questa mia riscrittura dell'articolo, inoltre, elimino il comma 19, che recita: «È fatto assoluto divieto al titolare della concessione di cedere l'acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca della concessione ai sensi dell'articolo 20 della presente legge». Faccio un esempio: se a un proprietario di un piccolo appezzamento di due ettari il confinante gli chiede l'acqua perché l'ha finita, lui non può passargli l'acqua per l'irrigazione, non gliela può non vendere ma nemmeno regalare, ovvero non può neanche collegare un tubo di cinque metri per dargli l'acqua.

Sono piccole esemplificazioni della vita degli agricoltori, dei contadini, che, anche a causa della malversazione del Governo regionale, che non è riuscito a bloccare la Xylella, non ha fatto tante cose, adesso potrebbero essere supportati in tutte queste difficoltà e in tutte queste piccole attività. Quindi, chiedo che il Governo regionale e tutta l'Aula concedano una piccola semplificazione alle attività di queste persone.

Grazie.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Signor Presidente, intanto per identificare bene questo tipo di agricoltore bisognerebbe esplicitarlo in qualche maniera, perché in quel modo comprende tutti. Quindi, parliamo dell'agricoltore che ha uno o due ettari, ma ricompriamo anche coloro che ne hanno mille di ettari, che è una roba diversa. Quindi, bisognerebbe inquadrare meglio il piccolo agricoltore di cui si parla.

Per quanto riguarda la cessione dell'acqua, un conto è la cessione gratuita, che va incontro alla finalità di essere di soccorso al confinante, e Dio sa quanto ce n'è bisogno in questo momento, altra cosa è la cessione a titolo oneroso, cosa che onestamente non è neanche ammissibile pensare. Non è accettabile immaginare che uno debba avere la possibilità di vendere l'acqua, che alla fine non è sua, perché parliamo di concessioni, quindi nessuno è proprietario dell'acqua, se non lo Stato.

Posso essere d'accordo, quindi, sulla parte in cui parliamo di cessione a titolo gratuito, ma non su quella a titolo oneroso, perché non vorrei che si arrivasse a fare ciò che già si fa in alcune regioni italiane, dove il commercio dell'acqua è un'attività fiorente e probabilmente ostativa alla risoluzione del problema acqua. In altre parole, non vorrei che si andasse a creare un mercato dell'acqua. Sarebbe una vera e propria tragedia, perché si metterebbero in piedi interessi pazzeschi, che andrebbero a minare l'agricoltura, quella vera.

Grazie

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque*

e all'autorità idraulica. Grazie, Presidente. Il parere sull'emendamento è contrario. Questi sono stati mesi di lavoro, l'attività in Commissione è stata costruita con il partenariato e con tutti gli attori della filiera, il disegno di legge si compone di trentotto articoli, che diventeranno anche di più con gli emendamenti che saranno accolti, che non sono solo quelli che abbiamo visto, ma ce ne saranno altri da accogliere del vecchio *plafond*, quindi abbiamo strutturato all'interno di questa impostazione l'attenzione agli agricoltori. Poi, dire piccolo agricoltore, coltivatore diretto, imprenditore agricolo, hobbista, per me chi conduce la terra ha rispetto a qualsiasi titolo, a maggior ragione se sono coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Ad ogni modo, l'acqua non può essere né ceduta né venduta, e dobbiamo regolamentare tutto, perché abbiamo bisogno di una puntuale osservazione delle norme, al fine di regimentare, controllare e gestire l'uso dell'acqua in maniera parsimoniosa, puntuale e senza infingimenti.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 4-bis.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Cera, Conserva,
De Leonardis, Dell'Erba,
Pagliaro,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,

Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Tammacco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Casili,
Stellato.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	10
Hanno votato «no»	20
Consiglieri astenuti	2

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 4-ter), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 7, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis: “5-bis. Alla richiesta di concessione deve essere allegato un piano di utilizzo pluriennale della risorsa, contenente il fabbisogno stimato, i periodi di massimo prelievo e le misure previste per l'efficienza idrica. Il piano è aggiornato ogni tre anni e trasmesso in formato digitale alla Regione”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Il parere su questo emendamento è favorevole, tenuto conto che può essere accolto anche inserendolo nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge, all'Allegato 1, Sezione 2 “Concessione all'estrazione e utilizzo di acque sotterranee”, al punto 5, per essere precisi. Quindi, il parere

è favorevole.

Se volete, possiamo votarlo, per metterlo nell'allegato, e ci ricordiamo adesso, altrimenti lo mettiamo quando voteremo l'allegato. Vedete voi per il *drafting*. Però, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Lo votiamo, con l'impegno per gli uffici – lo metto a verbale – di inserire questo comma all'interno dell'allegato, che voteremo successivamente.

Il parere del Governo, quindi, è favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 4-ter.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scalera, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:

Scatigna.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 5), a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 7, comma 12, si propone di eliminare le parole: “h) l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici; i) l'obbligo di comunicazione annuale del consuntivo dei volumi prelevati”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 5.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli, Cera, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba,
La Notte,
Pagliaro, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tutolo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,

Tammacco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Galante,
Stellato.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	15
Hanno votato «no»	21
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 6), a firma dei consiglieri Tutolo, Leo, Tammacco e Vizzino, del quale do lettura: «All'articolo 7, lettera i), le parole "l'obbligo di comunicazione annuale del consuntivo dei volumi prelevati" sono sostituite con le seguenti parole: "l'obbligo di comunicazione triennale del consuntivo dei volumi prelevati"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Signor Presidente, il parere è negativo perché è un obbligo di legge fare la comunicazione annuale.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 6.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli, Cera, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba,
La Notte,
Perrini,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Casili,
Maurodinoia,
Stellato.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	15
Hanno votato «no»	19
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 7), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «1. All'art. 7, comma 12, le parole: "u) le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 29 per le eventuali viola-

zioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione; v) eventuali allegati al provvedimento di concessione.” sono sostituite con le seguenti parole: “u) nel caso di derivazione ubicata in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), la prescrizione relativa al rispetto degli impegni derivanti dal vigente Piano di Tutela delle Acque nonché dal vigente Programma d’azione Nitrati, cogenti all’interno delle ZVN; v) le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell’articolo 29 per le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione”. 2. All’art. 7, comma 12, dopo la lettera v), è inserita la seguente lettera: “w) eventuali allegati al provvedimento di concessione.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento n. 7.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,
De Blasi, Dell’Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,
Scalera, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 38

Consiglieri votanti 38
Hanno votato «sì» 38

L’emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 8), a firma del consigliere Dell’Erba, del quale do lettura: «All’art. 7 si propone di eliminare l’intero comma 13».

Ha facoltà di parlare l’assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all’agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all’autorità idraulica*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Non ho iscritti a parlare.

DELL’ERBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL’ERBA. Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L’emendamento n. 8, quindi, si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (n. 9), a firma del consigliere Dell’Erba, del quale do lettura: «All’art. 7 si propone di eliminare l’intero comma 15».

Ha facoltà di parlare l’assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all’agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all’autorità idraulica*. Presidente, anche su questo emendamento il parere è contrario. Sia l’emendamento precedente che questo sono eliminazione di commi che fanno parte del testo, quindi il parere è contrario per quello che ho detto prima.

PRESIDENTE. L’emendamento n. 9, quindi, si intende ritirato.

Anche l’emendamento n. 10, sempre a firma del consigliere Dell’Erba, viene ritirato.

È stato presentato un emendamento modificativo (n. 9-bis), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «L'art. 7, comma 16, è così modificato: "Il provvedimento di concessione, in caso di uso diverso dal consumo umano, è rilasciato solo previo accertamento tecnico, motivato da parte dell'amministrazione competente, dell'insussistenza, anche temporanea o localizzata, di possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o meteoriche. La Regione incentiva il riutilizzo attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative, la mappatura degli impianti idonei e contribuiti in conto capitale alle imprese agricole e industriali che ne fanno uso"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Presidente, il parere è contrario, ma non nella sostanza, perché servono delle risorse economiche che in questo momento non ci sono e non possiamo mettere a disposizione del provvedimento, in quanto andrebbe creata una posta in bilancio per determinare queste condizioni. Quindi, il parere è negativo per questa ragione.

PRESIDENTE. L'emendamento n. 9-bis si intende ritirato.

È stato presentato un emendamento (n. 11), a firma dei consiglieri Tutolo, Leo, Tammacco e Vizzino, del quale do lettura: «All'articolo 7, comma 21, le parole "il 10% del valore concesso" sono sostituite con le seguenti parole: "il 20% del valore concesso"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Signor Presidente, avendo condiviso in Commissione questo passaggio anche con l'opposizione, il parere è

favorevole.

PRESIDENTE. Grazie, assessore.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 11.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Clemente, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 12), a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 7 si propone di eliminare l'intero comma 22».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Presidente, il parere è negativo sia sull'emendamento n. 12 che sull'emendamento n. 13, perché sono non conformi alla norma per le questioni innanzi riportate.

DELL'ERBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Presidente, ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti n. 12 e n. 13, pertanto, si intendono ritirati.

È stato presentato un emendamento (n. 14), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 7 è aggiunto, dopo il comma 28, il seguente ulteriore comma: "29. All'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), il rilascio di nuove concessioni di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo, o il rinnovo di quelle in essere, è subordinato al rispetto degli impegni derivanti dal vigente Piano di Tutela delle Acque nonché dal vigente Programma d'azione Nitrati, cogenti all'interno delle ZVN."».

Anche questo emendamento è stato discusso in Commissione.

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Ne approfitto, Presidente, per sottolineare che questi sono tutti emendamenti che hanno modificato il testo. Voglio ricordare che, tra l'assestamento di bilancio e la legge di bilancio, quest'Aula ha chiesto di apportare alcune modifiche relativamente alle zone vulnerabili, specialmente per la provincia di Lecce. Poiché abbiamo fatto quella modifica, che è passata al vaglio del Governo, stiamo adeguando questa norma nei

passaggi relativi alle zone vulnerabili, così da tenere in equilibrio la norma e far riferimento alle modifiche apportate, in quanto il testo non contemplava quanto abbiamo fatto sia con l'assestamento che con il bilancio.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 14.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scatigna, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:

De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento

elettronico dell'articolo 7, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Clemente, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scatigna, Spina, Stellato,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 8

Uso domestico delle acque sotterranee

1. Si intende per uso domestico l'utilizzo dell'acqua sotterranea estratta, da parte del proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione del terreno e dei suoi familiari conviventi, a scopo igienico-sanitario, per l'innaffiamento degli orti e giardini, per l'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.

2. È riferibile all'uso domestico anche

l'irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale; di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali; di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni Onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, compresi gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), purché la superficie da irrigare non sia eccedente i 5.000 metri quadrati.

3. È escluso dall'uso domestico l'utilizzo dell'acqua estratta per il riempimento di piscine di pertinenza e il funzionamento di apparati di climatizzazione.

4. L'uso domestico delle acque non è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone a condizione che:

- a) la portata massima non sia superiore a 1,00 litri/secondo;
- b) il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.000 metri cubi/anno;
- c) siano osservate le distanze e le cautele prescritte dalla normativa vigente.

5. L'uso domestico è altresì soggetto all'obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici e all'obbligo di comunicazione del consuntivo annuale dei volumi prelevati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il predetto termine dà luogo, per ciascuna mancata comunicazione, alla sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29 comma 6.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo (n. 14-bis), a firma dei consiglieri De Leonardis e Perrini, del quale do lettura: «Il testo dell'art. 8 del Disegno di legge n. 131 è così sostituito: Art. 8 (Uso domestico delle acque sotterranee). 1. L'uso domestico delle acque non è soggetto a regime di concessione. 2. Si intende per uso domestico l'utilizzo dell'acqua sotterranea

estratta, da parte del proprietario, affittuario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione del terreno e dei suoi familiari conviventi, a scopo igienico-sanitario, per l'innaffiamento degli orti e giardini, per l'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro. 3. È riferibile all'uso domestico anche l'irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale; di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali; di orti, giardini, aree a verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni Onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, compresi gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), purché la superficie da irrigare non sia eccedente i 5.000 metri quadrati».

Ha chiesto di parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Assessore, sia questo che il successivo sono emendamenti che vanno sempre a favore dei piccoli agricoltori. Non si comprende la ragione per cui chi vive in campagna deve avere maggiori limitazioni rispetto a chi vive in una villa in città. Io, infatti, con questo emendamento chiedo che l'uso domestico delle acque non deve essere soggetto al regime di concessione e al pagamento del relativo canone. Poi, aggiungo che l'uso domestico è sempre soggetto all'obbligo di installazione e manutenzione. Sono tutte cose che vanno a semplificare la vita dei piccoli agricoltori. Peraltro, in caso di mancata comunicazione dei volumi prelevati si rischia una sanzione di 360 euro. In questo modo non facciamo altro che appesantire la vita di questi contadini, piccoli, medi o grandi, dieci ettari, venti ettari, che si trovano costretti a svolgere una serie di attività che gli rovinano la vita.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Signor Presidente, vorrei comprendere un passaggio, ma per mia ignoranza, quello in cui il collega De Leonardis afferma che si va a penalizzare chi vive in campagna rispetto a chi vive in una villa in città. Questo passaggio non l'ho capito. Le chiedo, quindi, di spiegarmelo, collega De Leonardis. Se è così, è chiaro che non sono d'accordo, perché l'agricoltore non può essere trattato peggio di una persona che vive in una villa. Invece, se non è così, ho capito male.

Vorrei soltanto comprendere per votare secondo coscienza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Collega Tutolo, io ho chiarito nella norma l'utilizzo delle acque sotterranee e l'utilizzo per l'uso domestico, che è dettato da norma. Non c'è nessuna avversione contro i piccoli e medi contadini. Il parere è contrario a questo emendamento.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Vorrei capire solo questo aspetto: chi ha la villa di cinquecento metri quadrati ha qualche passaggio in meno da fare rispetto a chi ha la casa in campagna o sono trattati alla stessa maniera? Se così fosse, mi dispiacerebbe non essere d'accordo.

PRESIDENTE. Qualcuno vuole dare una risposta al Presidente Tutolo?

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Ripeto, non c'è alcuna avversione. Il testo modificato ha riscritto l'articolo 8 e nell'articolo 8 c'è solo il riferimento "all'uso domestico anche l'irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso residenziale; di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali". Non entra nel merito e non fa alcun distinguo rispetto alle attività agricole, che devono avere quel tipo di contatore e quel tipo di emungimento, che è dato dall'autorizzazione che c'è a monte.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Io voglio capire, e parlo seriamente. Se hai un piccolo giardino in un condominio non sei soggetto ad autorizzazione, mentre se hai un piccolo giardino in una casa di campagna sei soggetto ad autorizzazione? Questo voglio capire.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Collega Tutolo, è sufficiente leggere l'articolo 8: "L'uso domestico è altresì soggetto all'obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici". Questo perché anche la casa per civile abitazione, il condominio ha un contatore, da cui si evince il consumo di acqua. Viene distinto il consumo per uso familiare potabile e l'utilizzo irriguo per l'attività che viene distinta per un'azienda agricola.

Il piccolo, piccolissimo o altra denominazione di terreno non esiste: esistono imprenditori agricoli, coltivatori diretti o hobbisti, che sono coloro i quali non sono iscritti principalmente all'attività, ma possono essere medici professionisti che hanno un'azienda agricola e la conducono avendo l'autorizzazione all'emungimento. Non a caso in questa norma

abbiamo provveduto anche a sistemare coloro i quali o non hanno ricevuto la concessione o ancora non hanno regolarizzato le domande, che è un tema assai delicato, e anche di questo ci siamo preoccupati.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 14-bis, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli, Cera, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba,
La Notte, Laricchia,
Pagliaro, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Di Bari,
Maurodinoia,
Stellato.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	15
Hanno votato «no»	22
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 15) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 8 si propone di eliminare l'intero comma 5».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 15, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli,
Dell'Erba,
La Notte,
Pagliaro, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,

Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Maurodinoia,
Stellato.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	10
Hanno votato «no»	22
Consiglieri astenuti	5

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 8.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,

Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Scalera, Scatigna, Spina, Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 9

Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico

1. I soggetti che intendono effettuare la ricerca di acque sotterranee per uso domestico ne danno preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Bari o alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933, tramite la piattaforma telematica prevista nell'articolo 31. La comunicazione è corredata della documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1).

2. Alla comunicazione è allegata l'attestazione di pagamento delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4).

3. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, rilascia la presa d'atto che ha validità quinquennale e contiene le eventuali prescrizioni e obblighi a carico del richiedente, ivi compreso l'obbligo di collocare, in prossimità dell'opera di presa, una targa permanente di identificazione della derivazione nella quale sono incisi: il Codice di derivazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica prevista all'articolo 31; i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo; la profon-

dità di attestazione dell'opera di derivazione e la denominazione del corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi, come identificato dal Piano di tutela delle acque.

4. La portata e i volumi non possono superare quelli indicati dall'articolo 8, comma 4.

5. Entro dodici mesi dal rilascio della presa d'atto è trasmessa, tramite la piattaforma telematica, l'ulteriore documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1). Decorso inutilmente tale termine, la presa d'atto si intende decaduta. Entro lo stesso termine di dodici mesi è trasmessa, con la stessa modalità, la documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa permanente di identificazione della derivazione. La mancata apposizione della targa entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, di cui all'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione.

6. Nei casi di decadenza della presa d'atto di cui al comma 5, ove l'opera di derivazione sia stata realizzata e non sia stata trasmessa nei termini previsti l'ulteriore documentazione di cui alla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1), la regolarizzazione della presa d'atto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 10.

7. Non sono consentite nuove ricerche e successive utilizzazioni di acque sotterranee ad uso domestico all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario - definita col criterio idrogeologico o, in assenza di tale definizione, avente un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione - e a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 15-bis), sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri De Leonardis e Perini, del quale do lettura: «Il testo dell'art. 9 del Disegno di legge n. 131 è così sostituito:

“1. I soggetti che intendono effettuare la ricerca di acque sotterranee per uso domestico ne danno preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Bari o alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933, tramite la piattaforma telematica prevista nell'articolo 31. La comunicazione è corredata della documentazione prevista dalla “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1).

2. Alla comunicazione è allegata l'attestazione di pagamento delle spese di istruttoria di cui al “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4).

3. Entro dodici mesi dal rilascio della presa d'atto è trasmessa, tramite la piattaforma telematica, l'ulteriore documentazione prevista dalla “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1). Decorso inutilmente tale termine, la presa d'atto si intende decaduta.

4. Nei casi di decadenza della presa d'atto di cui al comma 5, ove l'opera di derivazione sia stata realizzata e non sia stata trasmessa nei termini previsti l'ulteriore documentazione di cui alla “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1), la regolarizzazione della presa d'atto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 10.

5. Non sono consentite nuove ricerche e successive utilizzazioni di acque sotterranee ad uso domestico all'interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario – definita col criterio idrogeologico

o, in assenza di tale definizione, avente un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione – e a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale.”».

Ha chiesto di parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Grazie, Presidente.

Anche in relazione a questo articolo c'è la volontà da parte mia di semplificare la vita agli agricoltori. Vi è tutta una serie di obblighi a cui gli agricoltori, piccoli, grandi o medi, devono sottostare in relazione a questa legge.

Faccio un esempio. È scritto “Entro lo stesso termine di dodici mesi è trasmessa, con la stessa modalità, la documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa permanente di identificazione della derivazione. La mancata apposizione della targa entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, di cui all'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione”. A mio parere, è una norma che appesantisce molto l'attività degli agricoltori, che, invece di dedicarsi alla loro principale attività, devono colloquiare con gli uffici della Regione; nel caso in cui non fossero pronti ad adempiere a determinate situazioni, scattano sanzioni e altre difficoltà. Quindi, invece di semplificare la vita agli agricoltori, in questo caso gliela stiamo complicando.

Questi emendamenti, come altri, vanno tutti nella direzione di una semplificazione della vita del mondo agricolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il parere del Governo è contrario intanto perché la riscrittura del collega De Leonardis

espunge il comma 3 nella sua articolazione, quindi toglie i termini dati dal ricevimento della comunicazione alla presa della validità quinquennale. Lo abbiamo costruito in maniera puntuale.

Rispetto all'appesantimento, le aziende sanno quali sono le attività da svolgere, vogliono chiarezza. Anche la sanzione comminata è stata discussa come un fatto di valore perché uno sa che cosa succede se non compie un'azione, altrimenti lasciamo tutto nell'alea-torietà indefinita e indefinibile. Questa norma prova – e tutti lo aspettano – a regolarizzare l'intera partita.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emenda-mento n. 15-bis, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli, Cera, Conserva,
De Leonardis, Dell'Erba,
La Notte, Laricchia,
Pagliaro, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Pie-
montese,
Tammacco,

Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	14
Hanno votato «no»	22
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 16) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 9, comma 5, si propone di eliminare il terzo e il quarto periodo».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Caroli, Cera, Conserva,
De Blasi, Dell'Erba,
Laricchia,
Pagliaro, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Clemente,

Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone,
Casili,
Di Bari,
Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	41
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	13
Hanno votato «no»	24
Consiglieri astenuti	4

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 9.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento, Clemente,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-

glia, Perrini, Piemontese,
Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Casili.
Di Bari.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32
Consiglieri astenuti	2

L'articolo è approvato.

art. 10

*Verifica della presa d'atto
per uso domestico*

1. Le utilizzazioni delle acque sotterranee da destinare all'uso domestico sono soggette alla verifica quinquennale da parte della Città Metropolitana di Bari o della Provincia competente per territorio.

2. Il soggetto titolare della presa d'atto per uso domestico è tenuto a produrre, a partire da sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di validità, istanza di verifica, corredata dalla documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee" (Allegato 1).

3. All'istanza di verifica quinquennale è allegata l'attestazione di pagamento delle spese di istruttoria prevista dal "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4).

4. Nei casi di mancata presentazione dell'istanza di verifica entro il termine di scadenza della presa d'atto, la regolarizzazione della medesima comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come

previsto dall'articolo 29, comma 10.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 16-bis) a firma dei consiglieri De Leonardis e Perrini, del quale do lettura: «Il testo dell'art. 10 del Disegno di legge n. 131 è così sostituito:

Art. 10

Verifica della presa d'atto per uso domestico

1. Le utilizzazioni delle acque sotterranee da destinare all'uso domestico sono soggette alla verifica quinquennale da parte della Città Metropolitana di Bari o della Provincia competente per territorio».

Ha chiesto di parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Grazie, Presidente.

Anche questo emendamento va nel senso di semplificare la vita agli agricoltori ed evitare una serie di attività che fanno fare loro altro rispetto a quello che dovrebbero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario perché, come ho detto prima, quanto riportato nell'articolo 10 del testo originario è comprensivo del lavoro che specifica puntualmente le cose da fare e non dà spazio ad alcuna interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 16-bis, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile,
Caroli, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba,
La Notte,
Pagliaro, Perrini,
Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Bruno,
Campo, Capone, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Emiliano,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Casili,
Di Bari,
Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	11
Hanno votato «no»	20
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 10.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile,
Campo, Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Grego-
rio,
Emiliano,
Galante,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

Titolo IV Derivazioni di acque superficiali

art. 11

Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione

1. La derivazione e l'utilizzazione di acque superficiali sono soggette a concessione da parte dell'amministrazione competente. Se i soggetti richiedenti sono associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, all'istanza di concessione è allegata la copia dell'atto costitutivo con il regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge; l'atto costitutivo e il regolamento sono, in ogni caso, consegnati in copia prima del rilascio del provvedimento di concessione.

2. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell'articolo 16, allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse

alla struttura competente corredate della documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2), tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31.

3. La struttura competente comunica, tramite la piattaforma, l'avvio dell'istruttoria al titolare dell'istanza e agli enti competenti al rilascio dei pareri.

4. La struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati. L'avviso indica la struttura competente al rilascio della concessione, i dati identificativi del richiedente, il tipo di uso della risorsa idrica, la località di presa e quella di eventuale restituzione, i valori della portata di prelievo e il volume annuo richiesto. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e spese del richiedente.

5. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni, l'istanza si ritiene esente da opposizioni o domande concorrenti.

6. Alle domande per derivazione e utilizzazione di acque superficiali è allegata l'autorizzazione idraulica prevista nel Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, acquisita dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica come previsto dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2).

7. La richiesta di nuova concessione di ac-

que superficiali è corredata dall'attestazione di pagamento a favore dell'Amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4), e dal progetto di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque di cui alla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2), nonché dalla determinazione del deflusso ecologico (DE) e/o del Deflusso Minimo Vitale (DMV), come previsto dalla medesima Direttiva tecnica e in accordo con quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale.

8. Decorsi trenta giorni dall'avviso di cui al comma 4, la struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell'istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione dell'istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, ai fini della presentazione di osservazioni e opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e spese del richiedente.

9. Decorsi inutilmente quindici giorni, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni, dalla data di pubblicazione dell'istanza con la documentazione tecnico-progettuale di cui al comma 8, l'istanza si ritiene esente da osservazioni o opposizioni avverso la derivazione richiesta.

10. Per le istanze di concessione relative a

piccole derivazioni, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall'Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 2. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione.

11. Nel caso di concessione per uso irriguo, è acquisito altresì il nulla osta dell'Ente Irriguo pubblico competente per territorio, in ordine alla impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consorziali già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza delle opere di derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

12. Avverso il diniego della concessione l'interessato può esperire gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento.

13. La concessione per l'utilizzazione delle acque superficiali è rilasciata entro i limiti della disponibilità della risorsa idrica come definiti in base alle valutazioni di cui al comma 10. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all'amministrazione competente.

14. La concessione è rilasciata dalla struttura competente, previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista nell'articolo 28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche di cui all'articolo 27, entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda per le piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le grandi de-

rivazioni.

15. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte della struttura competente, il titolare dell'istanza è tenuto a produrre le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine, la medesima struttura ritiene decaduta l'istanza di concessione e notifica al titolare e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di cessazione dell'utenza.

16. Ogni concessione è regolata da apposito provvedimento di concessione, adottato mediante atto dirigenziale.

17. Il provvedimento di concessione contiene:

a) il Codice di derivazione superficiale attribuito dalla piattaforma di cui all'articolo 31, i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, la denominazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come identificato dal Piano di tutela delle acque;

b) l'accertamento dell'esecuzione delle previste analisi chimiche e batteriologiche e dei versamenti relativi ai corrispettivi dovuti nell'ambito del procedimento;

c) l'uso o gli usi per i quali è rilasciata la concessione;

d) la portata massima da derivare e il volume massimo annuo che non dovranno essere superati; in caso di uso plurimo, i volumi annui destinati a ciascun utilizzo;

e) il valore del DE e/o del DMV e le modalità di rilascio, nonché la facoltà dell'autorità concedente di relativa revisione periodica;

f) la durata della concessione e le eventuali limitazioni temporalmente predeterminate;

g) nel caso di derivazioni ad uso irriguo, fatte salve quelle ad uso collettivo da parte di Enti irrigui pubblici, l'elenco delle particelle, la superficie irrigua e coltura;

h) per le opere di derivazione delle acque superficiali per consumo umano potabile di pubblico interesse nell'ambito del Servizio idrico integrato, l'indicazione del titolare della

concessione, che è identificato con l'Ente di governo dell'ATO Puglia (Autorità Idrica Pugliese): in tal caso, la relativa istanza di concessione può essere presentata e gestita anche dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato in forza di delega alla gestione tecnica/operativa dei procedimenti rilasciata dall'Autorità Idrica Pugliese;

i) l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici;

j) l'obbligo di comunicazione annuale del consuntivo dei volumi derivati;

k) quando il provvedimento di concessione è rilasciato in favore di Enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, l'obbligo di inserire i volumi irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN), registrando entro il termine previsto nel comma 19 prelievi, utilizzi e restituzioni, nel rispetto della normativa regionale e statale, e avendo cura di valorizzare i campi previsti con l'inserimento di informazioni complete anche con riferimento a schemi irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza;

l) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti dei terzi;

m) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

n) l'impegno a consentire l'accesso al fondo agli ufficiali di polizia giudiziaria previsto nell'articolo 3 comma 5 e ai funzionari pubblici incaricati del controllo dell'utilizzazione, nonché a mettere a disposizione degli stessi i mezzi e le attrezzature necessari per le verifiche;

o) l'impegno a rendere disponibili alla pubblica amministrazione, su disposizione della stessa, le strutture di derivazione per consentire il monitoraggio dei corpi idrici o per il loro utilizzo in caso di emergenze idriche;

p) l'espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario le eventuali ulteriori spese dipendenti dalla concessione,

ivi comprese quelle per l'esecuzione di eventuali lavori resi necessari da circostanze sopravvenute;

q) le condizioni che comportano la sospensione, la decadenza, la revoca o la modifica della concessione;

r) l'obbligo del concessionario di rimuovere le opere di derivazione e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di rinuncia alla concessione, revoca o decadenza della stessa;

s) l'obbligo di collocare, in prossimità dell'opera di presa, a cura e spese del concessionario, una targa permanente di identificazione della derivazione nella quale sono incisi il Codice di derivazione superficiale attribuito dalla piattaforma telematica, i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo e la denominazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, come identificato dal Piano di tutela delle acque;

t) l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2);

u) le sanzioni amministrative applicabili per le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;

v) eventuali allegati al provvedimento di concessione.

18. Per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, il concessionario comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi prelevati di cui alla lettera j) del comma 17, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31, con riferimento al consuntivo dei volumi prelevati nell'anno precedente. La mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il termine indicato dà luogo, per ciascuna mancata comunicazione, all'irrogazione della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6.

19. Per il controllo delle prescrizioni con-

tenute nel provvedimento di concessione, gli Enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo sono, inoltre, tenuti all'inserimento nel sistema SIGRIAN dei dati di cui alla lettera k) del comma 17, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla stagione irrigua dell'anno precedente.

20. In caso di concessione per uso irriguo, le comunicazioni annuali di cui al comma 18 riportano altresì la indicazione delle date di inizio e fine della stagione irrigua.

21. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non si pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico superficiale interessato, in relazione anche al Deflusso Ecologico del corpo idrico, dove definito;

b) in caso di uso diverso dal consumo umano, non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento regionale 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche.

22. I volumi d'acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il provvedimento di concessione fissa, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.

23. Il prelievo di acqua da sorgenti, o comunque da corpi idrici superficiali utilizzati a scopo potabile, può essere assentito per usi diversi dal consumo umano se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per i fabbisogni cumulati;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento regionale n. 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

24. Nei casi previsti nel comma 23, il canone di utenza per uso diverso dal consumo umano è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

25. È fatto assoluto divieto al titolare della concessione di cedere l'acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito, pena la revoca della concessione prevista dall'articolo 20.

26. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura non eccedente il 10 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti maggiorati del 100 per cento.

27. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura eccedente il 10 per cento del valore concesso, comporta la revoca della concessione prevista dall'articolo 20, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.

28. Entro 30 giorni dalla data del rilascio del provvedimento di concessione il titolare trasmette, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31, la documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa di identificazione della derivazione di cui al comma 17, lettera o). La mancata ottemperanza entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro prevista nell'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione.

29. Il provvedimento di concessione viene notificato al titolare della concessione, al comune competente per territorio, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e agli altri enti competenti al rilascio

dei pareri e/o nulla osta.

30. La concessione alla derivazione è nominativa e può essere volturata previo provvedimento della struttura competente.

31. I termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo seguono le disposizioni previste nell'articolo 22.

32. Nei casi di revoca e decadenza o di rinuncia alla concessione per la derivazione e l'utilizzazione di acque superficiali, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al titolare della concessione, al sindaco del comune competente per territorio e all'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica e/o al Consorzio di bonifica competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; il titolare della concessione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le direttive tecniche impartite dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza sindacale ovvero entro il diverso termine stabilito dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 16-ter) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri De Leonardis e Perini, del quale do lettura: «Il testo dell'art. 11 del Disegno di legge n. 131 è così sostituito:

“1. La derivazione e l'utilizzazione di acque superficiali sono soggette a concessione da parte dell'amministrazione competente. Se i soggetti richiedenti sono associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, all'istanza di concessione è allegata la copia dell'atto costitutivo con il regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge; l'atto costitutivo e il regolamento sono, in ogni caso, consegnati in copia prima del ri-

lascio del provvedimento di concessione.

2. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell'articolo 16, allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura competente corredate della documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2), tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31.

3. La struttura competente comunica, tramite la piattaforma, l'avvio dell'istruttoria al titolare dell'istanza e agli enti competenti al rilascio dei pareri.

4. La struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione dell'avviso relativo all'istanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati. L'avviso indica la struttura competente al rilascio della concessione, i dati identificativi del richiedente, il tipo di uso della risorsa idrica, la località di presa e quella di eventuale restituzione, i valori della portata di prelievo e il volume annuo richiesto. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e spese del richiedente.

5. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni, l'istanza si ritiene esente da opposizioni o domande concorrenti.

6. Alle domande per derivazione e utilizzazione di acque superficiali è allegata l'autorizzazione idraulica prevista nel Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, acquisita dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica come previsto dalla "Direttiva

tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2).

7. La richiesta di nuova concessione di acque superficiali è corredata dall'attestazione di pagamento a favore dell'Amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4), e dal progetto di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque di cui alla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2), nonché dalla determinazione del deflusso ecologico (DE) e/o del Deflusso Minimo Vitale (DMV), come previsto dalla medesima Direttiva tecnica e in accordo con quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale.

8. Decorsi trenta giorni dall'avviso di cui al comma 4, la struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell'istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione dell'istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull'albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, ai fini della presentazione di osservazioni e opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e spese del richiedente.

9. Decorsi inutilmente quindici giorni, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni, dalla data di pubblicazione dell'istanza con la documentazione tecnico-progettuale di cui al comma 8, l'istanza si ri-

tiene esente da osservazioni o opposizioni avverso la derivazione richiesta.

10. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall'Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 2. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione.

11. Nel caso di concessione per uso irriguo, è acquisito altresì il nulla osta dell'Ente Irriguo pubblico competente per territorio, in ordine alla impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consorziali già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza delle opere di derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

12. Avverso il diniego della concessione l'interessato può esperire gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento.

13. La concessione per l'utilizzazione delle acque superficiali è rilasciata entro i limiti della disponibilità della risorsa Idrica come definiti in base alle valutazioni di cui al comma 10. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all'amministrazione competente.

14. La concessione è rilasciata dalla struttura competente, previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista nell'articolo 28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche di cui all'articolo 27, entro centoventi giorni dalla data di acquisizione

della domanda per le piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le grandi derivazioni.

15. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte della struttura competente, il titolare dell'istanza è tenuto a produrre le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente il predetto termine, la medesima struttura ritiene decaduta l'istanza di concessione e notifica al titolare e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di cessazione dell'utenza.

16. Ogni concessione è regolata da apposito provvedimento di concessione, adottato mediante atto dirigenziale.

17. Il provvedimento di concessione contiene:

a) il Codice di derivazione superficiale attribuito dalla piattaforma di cui all'articolo 31, i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, la denominazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come identificato dal Piano di tutela delle acque;

b) l'accertamento dell'esecuzione delle previste analisi chimiche e batteriologiche e dei versamenti relativi ai corrispettivi dovuti nell'ambito del procedimento;

c) l'uso o gli usi per i quali è rilasciata la concessione;

d) la portata massima da derivare e il volume massimo annuo che non dovranno essere superati; in caso di uso plurimo, i volumi annui destinati a ciascun utilizzo;

e) il valore del DE e/o del DMV e le modalità di rilascio, nonché la facoltà dell'autorità concedente di relativa revisione periodica;

f) la durata della concessione e le eventuali limitazioni temporalmente predeterminate;

g) nel caso di derivazioni ad uso irriguo, fatte salve quelle ad uso collettivo da parte di Enti irrigui pubblici, l'elenco delle particelle, la superficie irrigua e coltura;

h) per le opere di derivazione delle acque

superficiali per consumo umano potabile di pubblico Interesse nell'ambito del Servizio idrico integrato, l'indicazione del titolare della concessione, che è identificato con l'Ente di governo dell'ATO Puglia (Autorità Idrica Pugliese): in tal caso, la relativa istanza di concessione può essere presentata e gestita anche dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato in forza di delega alla gestione tecnica/operativa dei procedimenti rilasciata dall'Autorità Idrica Pugliese;

i) quando il provvedimento di concessione è rilasciato in favore di Enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, l'obbligo di inserire i volumi irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN), registrando entro il termine previsto nel comma 19 prelievi, utilizzi e restituzioni, nel rispetto della normativa regionale e statale, e avendo cura di valorizzare i campi previsti con l'inserimento di informazioni complete anche con riferimento a schemi irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza;

j) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti dei terzi;

k) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;

l) l'impegno a consentire l'accesso al fondo agli ufficiali di polizia giudiziaria previsto nell'articolo 3 comma 5 e ai funzionari pubblici incaricati del controllo dell'utilizzazione, nonché a mettere a disposizione degli stessi i mezzi e le attrezzature necessari per le verifiche;

m) l'impegno a rendere disponibili alla pubblica amministrazione, su disposizione della stessa, le strutture di derivazione per consentire il monitoraggio dei corpi idrici o per il loro utilizzo in caso di emergenze idriche;

n) l'espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario le eventuali ulteriori spese dipendenti dalla concessione, ivi comprese quelle per l'esecuzione di even-

tuali lavori resi necessari da circostanze sopravvenute;

o) le condizioni che comportano la sospensione, la decadenza, la revoca o la modifica della concessione;

p) l'obbligo del concessionario di rimuovere le opere di derivazione e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi in caso di rinuncia alla concessione, revoca o decadenza della stessa;

q) l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2);

r) le sanzioni amministrative applicabili per le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;

s) eventuali allegati al provvedimento di concessione.

18. Per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, il concessionario comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi prelevati tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31, con riferimento al consuntivo dei volumi prelevati nell'anno precedente. La mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il termine indicato dà luogo, per ciascuna mancata comunicazione, all'irrogazione della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6.

19. Per il controllo delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, gli Enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo sono, inoltre, tenuti all'inserimento nel sistema SIGRIAN dei dati di cui alla lettera k) del comma 17, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla stagione irrigua dell'anno precedente.

20. In caso di concessione per uso irriguo, le comunicazioni annuali di cui al comma 18 riportano altresì la indicazione delle date di inizio e fine della stagione irrigua.

21. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:

a) non si pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico superficiale interessato, in relazione anche al Deflusso Ecologico del corpo idrico, dove definito;

b) in caso di uso diverso dal consumo umano, non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento regionale 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche.

22. I volumi d'acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il provvedimento di concessione fissa, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita.

23. Il prelievo di acqua da sorgenti, o comunque da corpi idrici superficiali utilizzati a scopo potabile, può essere assentito per usi diversi dal consumo umano se:

a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per i fabbisogni cumulati;

b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento regionale n. 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche;

c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.

24. Nei casi previsti nel comma 23, il canone di utenza per uso diverso dal consumo umano è triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

25. È fatto assoluto divieto al titolare della concessione di cedere l'acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito, pena la revoca della concessione prevista dall'articolo 20.

26. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di con-

cessione, in misura non eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti maggiorati del 100 per cento.

27. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta la revoca della concessione prevista dall'articolo 20, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.

29. Il provvedimento di concessione viene notificato al titolare della concessione, al comune competente per territorio, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e agli altri enti competenti al rilascio dei pareri e/o nulla osta.

30. La concessione alla derivazione è nominativa e può essere volturata previo provvedimento della struttura competente.

31. I termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo seguono le disposizioni previste nell'articolo 22.

32. Nei casi di revoca e decadenza o di rinuncia alla concessione per la derivazione e l'utilizzazione di acque superficiali, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al titolare della concessione, al sindaco del comune competente per territorio e all'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica e/o al Consorzio di bonifica competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; il titolare della concessione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le direttive tecniche impartite dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza sindacale ovvero entro il diverso termine stabilito dall'autorità amministrativa competente in

materia di polizia idraulica. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.»».

Ha chiesto di parlare il consigliere De Leonardis. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Grazie, Presidente.

Velocemente, perché abbiamo capito i miei emendamenti in quale direzione vanno, ossia nella direzione del mondo agricolo e non nella direzione di chi fa queste pratiche e utilizza le risorse per andare avanti.

Volevo richiamare l'attenzione sul fatto che qui si parla del superamento del volume massimo di prelievo – non parliamo più di acque domestiche, ma di altro – previsto nel provvedimento di concessione in misura eccedente il 10 per cento del valore concesso. Vuol dire che se in un'annata particolarmente siccitosa ho una coltivazione oppure un'altra attività zootecnica o di varia natura che necessita di una maggiore quantità di prelievo d'acqua per poter portare a termine il raccolto e portare avanti il sostentamento della famiglia dell'agricoltore, questo fatto comporta la revoca dell'autorizzazione alla concessione. Questi emendamenti vanno oltre la sanzione e una serie di attività.

Assessore, so che il lavoro che ha fatto è stato notevole con le associazioni di categoria. Le associazioni di categoria e gli agricoltori spesso si parlano, ma fino a un certo punto. Si tratta di emendamenti che vanno nella direzione di aiutare chi si occupa effettivamente di agricoltura. Lei faccia una valutazione, ma noi siamo sempre dalla parte degli agricoltori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario per la formulazione e l'impostazione di cui vi ho

parlato prima. È inutile ripetersi. È una strutturazione corposa di lavoro fatto con tutto il partenariato, sapendo che, come tutte le norme, sicuramente in fase di prima applicazione avranno bisogno di qualche accorgimento, ma staremo sul pezzo tutti insieme, con il Consiglio. Vi ringrazio del grande lavoro fatto in Commissione e che stiamo facendo oggi, perché è molto serio.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 16-ter, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile,
Caroli, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Di Cuia,
La Notte, Laricchia,
Mazzotta,
Pagliaro, Perrini,
Scalera, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco,
Vizzino.

Si sono astenuti i consiglieri:

Casili,
Di Bari,
Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	15
Hanno votato «no»	20
Consiglieri astenuti	3

L'emendamento non è approvato.

Adesso ci sono diversi emendamenti a firma del consigliere Dell'Erba.

DELL'ERBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti all'articolo 11, sulla scorta di quello che ha già detto l'assessore Pentassuglia.

PRESIDENTE. La ringrazio, consigliere Dell'Erba.

È stato presentato un emendamento (n. 25) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 11, comma 27, le parole: “in misura eccedente il 10 per cento del valore concesso” sono sostituite con le seguenti parole: “in misura eccedente il 20 per cento del valore concesso”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Conserva,

Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 11, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Conserva,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scalera,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

art. 12

Domande concorrenti

1. In caso di presentazione di più domande di concessione concorrenti, all'esito dell'istruttoria delle stesse, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, consente la più razionale utilizzazione delle risorse idriche, mantenendo la prioritaria destinazione delle risorse qualificate al consumo umano potabile. Per lo stesso tipo di uso, è preferita la domanda di concessione che garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi è, altresì, preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO14001, ovvero al sistema di cui al Regolamento (CEE) 19 marzo 2001, n. 761 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per lo stesso tipo di uso è, inoltre, preferita la domanda che prevede minori volumi idrici in concessione, in quanto integrati da volumi idrici provenienti da attività di recupero e di riciclo.

2. A parità delle condizioni previste nel comma 1 è prescelta la domanda di concessione che offre maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In assenza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità cronologica di presentazione.

3. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, tra più domande è preferita quella che garantisce il maggior risparmio idrico; a parità di utilizzazione, è preferita la domanda presentata dal soggetto che ha la proprietà dei terreni da irrigare o dal consorzio dei proprietari dei terreni.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

L'articolo è approvato.

art. 13

*Licenza di attingimento
di acque superficiali*

1. Le istanze di attingimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), redatte in bollo fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell'articolo 16, allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura competente tramite la piattaforma prevista di cui all'articolo 31, corredate della documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2).

2. Le acque derivate destinate al consumo umano, come definito dal d.lgs. 18/2023, rispettano la normativa relativa al giudizio di

qualità e idoneità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del medesimo d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014.

3. La struttura competente ha facoltà di concedere licenza per l'attingimento di acque superficiali, ai sensi dell'articolo 56 del Regio Decreto 1775/1933, a mezzo di pompe mobili o semifisse, poste sulle sponde e sugli argini, a condizione che:

a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri/secondo;

b) le opere di presa non modificchino o interrompano le arginature presenti o determinino vie preferenziali per l'esondazione delle acque, non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese idrauliche;

c) non si pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo idrico superficiale interessato, in relazione anche al Deflusso Ecologico del corpo idrico, dove definito, e non vi sia altresì pregiudizio per le utenze esistenti.

4. Al titolare della licenza di attingimento è fatto obbligo di installare e mantenere idonei contatori volumetrici e di comunicare il consuntivo annuale dei volumi prelevati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di validità della licenza; la mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il predetto termine dà luogo, per ciascuna mancata comunicazione, alla sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dal successivo articolo 29, comma 6.

5. All'istanza di attingimento è allegata l'attestazione di pagamento in favore dell'amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4).

6. La licenza di attingimento è rilasciata dalla struttura competente, previo pagamento del canone minimo annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche di cui all'articolo 27, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda.

7. La licenza di attingimento, che ha una durata non superiore ad un anno, è accordata per non più di cinque volte e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 26) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 13, si propone di eliminare l'intero comma 4».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Sull'emendamento a firma del consigliere Dell'Erba il parere del Governo è contrario, così come sarà contrario anche sull'emendamento a firma del consigliere Conserva, perché la norma non è conforme.

Su questo emendamento il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 26, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Caroli, Casili, Conserva,
Dell'Erba, Di Bari,
La Notte,
Pagliaro, Perrini.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,

Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:
Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	9
Hanno votato «no»	20
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 26-bis) a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «Art. 13 comm. 4 – Aggiuntivo

All'art. 13, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4-bis.

4-BIS) “Per le aziende agricole con superficie irrigua inferiore a 3 ettari, è prevista una licenza di attingimento stagionale semplificata con iter autorizzativo abbreviato, rilasciata per un periodo massimo di 6 mesi all'anno”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario, perché l'emendamento non è conforme alla norma che regola il trattamento delle acque.

PRESIDENTE. L'emendamento viene ritirato dal proponente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 13.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento, Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

Titolo V

Norme generali per le concessioni di acque sotterranee e superficiali

art. 14

Norme speciali

1. Le perforazioni del sottosuolo da destinarsi esclusivamente a scopi di studio per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, nonché quelle effettuate per l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), sono soggette unicamente ad autorizzazione alla ricerca, e non a concessione.

2. Stante l'assenza sul territorio regionale di grandi derivazioni e concessioni all'utilizzo delle acque per uso idroelettrico, la Regione,

entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina con apposito provvedimento legislativo il rilascio e il rinnovo di tali utilizzi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento, Conser-
va,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Grego-
rio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'articolo è approvato.

art. 15

*Valutazione ambientale
delle derivazioni idriche*

1. Le nuove istanze di concessione di derivazione sono assoggettate alla valutazione

ambientale ex ante di cui al Decreto della Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (MATTM) n. 29/STA del 13 febbraio 2017, in coerenza con le direttive dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, fatta salva l'applicazione della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali) in materia di VIA per le derivazioni di cui al punto B2.oo) dell'Allegato B.

2. Nel caso di nuove concessioni o di varianti sostanziali per le derivazioni di acque superficiali, il valore del DE e/o del DMV viene imposto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 1 contestualmente al rilascio della concessione secondo quanto previsto dal Decreto della Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (MATTM) n. 30/STA del 13/02/2017, in coerenza con le direttive dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia.

3. Le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate alle valutazioni previste nei commi 1 e 2, anche in coerenza con l'articolo 6 della Delibera n. 1 del 14/12/2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, esclusivamente in caso di variazioni sostanziali delle portate e dei volumi prelevati rispetto alla concessione originaria, correlate o meno a variazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della loro ubicazione e dell'uso dell'acqua, ovvero laddove siano intervenute significative mutazioni dello stato ambientale dei corpi idrici oggetto di derivazione, dei relativi obiettivi ambientali e misure specifiche di tutela, come definiti dai vigenti Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e Piano di

gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Tali condizioni sono documentate con nota istruttoria che la struttura competente trasmette all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale all'atto della richiesta di parere.

L'emendamento a firma del consigliere Dell'Erba è ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 16

Varianti della concessione

1. Il concessionario che intenda variare le opere di raccolta, regolazione, presa e restitui-

zione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, deve presentare istanza di variante alla struttura competente, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31.

2. Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino pressoché invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, la struttura competente può, previa istruttoria espletata limitatamente alle varianti richieste, accordare la modifica della concessione esistente che, ferma restando la scadenza originaria, potrà prevedere l'adeguamento della quantità d'acqua o di forza motrice utilizzata e, ove vi sia aumento dei volumi di prelievo, l'adeguamento del canone per la maggiore utilizzazione.

3. Le varianti di cui al comma 1 sono soggette al rilascio di nuova concessione ai sensi degli articoli 7 e 11, rispettivamente per le acque sotterranee e superficiali, nonché al versamento delle spese di istruttoria e della tassa regionale previste negli articoli 26 e 28 e al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione delle acque pubbliche" (Allegato 4).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Cera, Ciliento, Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,

Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 17

*Sospensione temporanea
della concessione*

1. Il titolare della concessione, nel caso di inutilizzo temporaneo della derivazione, può chiedere la sospensione dell'utilizzazione delle acque oggetto di concessione, presentando un'istanza alla struttura competente che dispone la sospensione temporanea della concessione con apposito provvedimento. Durante il periodo di sospensione, che non può essere superiore a ventiquattro mesi consecutivi decorrenti dalla data dell'istanza, il canone di concessione non è dovuto; trascorso il periodo di sospensione, senza che sia stata presentata istanza motivata di proroga ai sensi del comma 3 oppure riattivata l'utilizzazione mediante apposita comunicazione, la struttura competente dispone la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e).

2. In caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione del corpo idrico interessato o situazioni tali da arrecare pregiudizio all'equilibrio del medesimo corpo idrico e/o all'ambiente circostante, la struttura che ha rilasciato il provvedimento di concessione può disporre d'ufficio la sospensione dell'utilizzazione delle acque oggetto di concessione per ventiquattro mesi. Superato il predetto termine, ove sia accertato il perdurare delle condizioni che hanno determinato la sospensione, la struttura competente dispone la revo-

ca della concessione, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f). Durante il periodo di sospensione, il canone di concessione non è dovuto.

3. La struttura competente può prorogare i termini previsti nel comma 1, fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, a seguito di motivata e documentata istanza di proroga riconoscendo la fondatezza e validità delle motivazioni addotte.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 28) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 17, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole "Durante il periodo di sospensione, che non può essere superiore a", si propone di sostituire la parola "ventiquattro" con la parola "trentasei"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Dell'Erba. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Grazie, Presidente.

Chiedo all'assessore Pentassuglia di esprimere parere favorevole almeno su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Collega Dell'Erba, il Governo esprime parere favorevole, a dimostrazione che c'è una verifica puntuale di tutto quello che si può fare secondo le norme vigenti. Non c'è alcuna avversione, semmai dobbiamo regolamentare per stanare i furbi.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 28, con il parere favorevole del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-

nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile, Blasi, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cilien-
to, Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco,
Maurodinoia, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Scalera, Spina,
Tammacco,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato del-
la votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento
elettronico dell'articolo 17, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i
consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-
nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di
Gregorio,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini, Piemontese,
Spina,

Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato del-
la votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 18

Decadenza della concessione

1. Il diritto di estrarre, derivare ed utilizza-
re le acque pubbliche decade quando:

a) il titolare della concessione non presenti
istanza di rinnovo entro ventiquattro mesi dal-
la data di scadenza della concessione;

b) durante il periodo di validità della con-
cessione, la derivazione delle acque non ven-
ga utilizzata per oltre trentasei mesi, come
evincibile dalle comunicazioni periodiche del
consuntivo dei volumi derivati e dal mancato
pagamento del canone binomiale di cui
all'articolo 27, comma 2.

2. La struttura competente notifica al titola-
re della concessione e al sindaco del comune
territorialmente competente il provvedimento
di decadenza della concessione.

3. Il sindaco del comune competente per
territorio emette l'ordinanza di ripristino dello
stato dei luoghi e il titolare della concessione
è tenuto al pagamento dei canoni dovuti e al
ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta
giorni dalla data dell'ordinanza, secondo le
indicazioni di cui alle "Linee guida per il ri-
pristino dello stato dei luoghi per opere di de-
rivazione di acque sotterranee" (Allegato 3),
in caso di derivazioni di acque sotterranee,
ovvero secondo le direttive tecniche, ed even-
tuali diverse tempistiche, impartite dall'autori-
tà amministrativa competente in materia di
polizia idraulica, in caso di derivazioni di ac-
que superficiali. L'inottemperanza alla predet-
ta ordinanza nei termini previsti, determina

l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 29) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 18, comma 1, lettera a), dopo le parole "il titolare della concessione non presenti istanza di rinnovo entro", si propone di sostituire la parola "ventiquattro" con la parola "trentasei"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Proprio per dimostrare la non avversione verso nessuno, il Governo esprime parere favorevole, perché accoglibile.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento, con il parere favorevole del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato del-

la votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 18, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera,
Ciliento, Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 19

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia all'utilizzazione delle acque oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata alla struttura competente.

2. L'obbligo del pagamento del canone annuale cessa al termine dell'anno in cui avviene la comunicazione.

3. La struttura competente notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di cessazione dell'utenza.

4. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il titolare della concessione è tenuto al ripristino entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza, secondo le "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3) in caso di derivazioni di acque sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse tempistiche, impartite dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso di derivazioni di acque superficiali. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.

Non ci sono emendamenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Cera, Ciliento, Conserva,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Spina,

Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 20

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dalla struttura competente:

a) per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;

b) per opere di estrazione, derivazione ed utilizzazione non rispondenti ai fini a cui sono destinate;

c) per cessione di acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito;

d) per cessione dell'utenza a terzi senza previo provvedimento autorizzativo rilasciato dalla struttura competente;

e) per mancata riattivazione dell'utenza allo scadere del termine massimo previsto per la sospensione temporanea dell'utilizzazione delle acque oggetto di concessione;

f) per fenomeni di contaminazione dei corpi idrici coinvolti o per situazioni pregiudizievoli per l'equilibrio degli stessi o dell'ambiente circostante;

g) per lesione di interessi pubblici o altro interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico;

h) per mancata installazione del dispositivo della misurazione dei volumi derivati o per il suo cattivo funzionamento;

i) per mancato rispetto per due volte consecutive dell'obbligo di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 9, di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazio-

ne delle acque sotterranee” (Allegato 1) per le acque sotterranee e dalla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2) per le acque superficiali;

j) per mancato pagamento di tre annualità del canone binomiale di cui all’articolo 27, comma 2;

k) per superamento del volume massimo di prelievo stabilito nel provvedimento di concessione, in misura eccedente il 10 per cento del valore concesso;

l) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. La revoca della concessione non dà luogo ad indennizzo.

3. La struttura competente notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di revoca della concessione.

4. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il titolare della concessione è tenuto al pagamento dei canoni dovuti e al ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza, secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), in caso di derivazioni di acque sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse tempistiche, impartite dall’autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso di derivazioni di acque superficiali. L’inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 4.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 30) a firma del consigliere Dell’Erba, del quale do lettura: «All’art. 20, comma 1, lettera h), dopo le parole “per mancata installazione del dispositivo della misurazione dei volumi derivati” si propone di aggiungere le parole “imputabile al concessionario” e dopo le parole “o per il suo cattivo funzionamento” si propone di aggiungere le parole “causato da accertata manomissione o danneggiamento volontario;”».

Ha facoltà di parlare l’assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all’agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all’autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario.

DELL’ERBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL’ERBA. Signor Presidente, ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. L’emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 31) a firma dell’assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All’art. 20, comma 1, lettera k), le parole: “in misura eccedente il 10 per cento del valore concesso” sono sostituite con le seguenti parole: “in misura eccedente il 20 per cento del valore concesso”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile, Blasi,
Campo, Capone, Caroli, Cera, Ciliento, Conserva,
Dell’Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

L'emendamento è approvato.

L'emendamento n. 32, a firma del consigliere Dell'Erba, è stato assorbito, quindi decade.

È stato presentato un emendamento (n. 32-bis) a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 20, comma 1, lett. k) dopo le parole "in misura eccedente il 10% del valore concesso" aggiungere: ", salvo che tale superamento sia conseguenza di eventi climatici straordinari o siccitosi, debitamente documentati, purché il concessionario abbia previamente informato l'amministrazione e dimostrato l'impossibilità di adottare misure alternative. In tali casi, la Regione può disporre autorizzazioni d'urgenza o deroghe temporanee finalizzate alla salvaguardia delle colture in atto."».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

L'emendamento può essere accolto, ma deve essere riformulato. Do il testo al collega affinché lo possa riscrivere nella maniera corretta. Nell'interlocuzione con l'ingegner Zotti, con l'ufficio, stiamo provando a evitare errori anche nella scrittura della norma, tecnicamente.

Se possiamo passare all'articolo successivo, diamo un attimo di tempo al collega. Altrimenti lo leggo nella formulazione puntuale, così poi il collega lo scrive.

PRESIDENTE. Voteremo il subemenda-

mento come letto dall'assessore Pentassuglia, se l'assessore è d'accordo.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Sono d'accordo.

Lo leggo: «Dopo le parole "in misura eccedente il 10% del valore concesso" – che abbiamo portato a 20 – aggiungere "salvo che tale superamento sia correlato a livelli di severità idrica elevati per il territorio regionale, come dichiarato dall'Osservatorio utilizzi idrici del DAM; in tale caso la Regione può disporre deroghe al limite di eccedenza, anche differenziata per corpo idrico di prelievo in relazione allo stato ambientale e al concomitante uso potabile prioritario"».

In altre parole, lo stiamo distinguendo. È fattibile, però distinto.

PRESIDENTE. È un subemendamento, che lei poi ci porterà firmato. Intanto lo votiamo.

È stato presentato un subemendamento sostitutivo, a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «Modificare il comma 1, lettera k). Dopo le parole "in misura eccedente il 20% del valore concesso" aggiungere "salvo che tale superamento sia correlato a livelli di severità idrica elevati per il territorio regionale, come dichiarato dall'Osservatorio utilizzi idrici del DAM; in tale caso la Regione può disporre deroghe al limite di eccedenza, anche differenziata per corpo idrico di prelievo in relazione allo stato ambientale e al concomitante uso potabile prioritario"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento sostitutivo dell'emendamento a firma del consigliere Conserva.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Cera, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

Il subemendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 20, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Cera, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Romito,

Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 21

Durata della concessione

1. La concessione ha durata massima quindicennale, salvo diversa motivata istanza del richiedente e può essere modificata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli 16, 17 e 20.

2. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1), per le acque sotterranee, e dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2), per le acque superficiali.

3. La mancata produzione del certificato delle analisi chimiche e batteriologiche è soggetta alla sanzione amministrativa prevista nell'articolo 29, comma 7.

4. La concessione è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con provvedimento della struttura competente, ai sensi dell'articolo 22.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 33) a firma dei consiglieri Galante e Casili, del quale do lettura: «All'articolo 21, comma 1, del DDL n. 131 dell'8/07/2024 (rubricato "Durata della concessione"), la parola "quindicennale" è sostituita da "decennale"».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario per il semplice fatto che abbiamo raggiunto un'intesa rispetto ai documenti, per dare un segnale che non siamo per la burocrazia, ma per la semplificazione, però a regole chiare. Vorrei, quindi, che si mantenesse il testo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 33, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi,
Caroli, Casili,
Di Bari,
Laricchia,
Mazzotta,
Scalera.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo.

Si è astenuta la consigliera:

Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	20
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 21.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Basile, Bruno,
Capone, Caroli, Casili, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzotta,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

L'articolo è approvato.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Grazie, Presidente.

Ho qualche perplessità sul comma 2 dell'articolo 21 e sulla sanzione che produce. Noi chiediamo le analisi chimiche e batterio-

logiche ogni tre anni, che onestamente mi pare un po' eccessivo se non ci sono motivi. Chi ne fa uso personale è il primo a preoccuparsi. Se non ci sono motivi contingenti, non credo sia necessario. Inoltre, la sanzione è di tipo economico, e non mi pare una grande cosa. Se c'è un problema tale da richiedere analisi chimiche e batteriologiche, vuol dire che si è in presenza di una situazione talmente grave da non poter essere superata da una banale sanzione. Servirebbe qualcosa in più oppure eliminarlo completamente o allungare i tempi, perché ogni tre anni mi pare eccessivo.

In ogni caso, avete già proceduto alla votazione, quindi non serve a nulla e la mia perplessità resta.

PRESIDENTE. Grazie.

art. 22

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa istanza da parte del concessionario a partire dal sesto mese precedente la scadenza naturale del provvedimento di concessione.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione oltre la data di scadenza naturale del provvedimento di concessione e fino ai successivi ventiquattro mesi è soggetta alla sanzione amministrativa prevista nell'articolo 29, comma 8.

3. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell'articolo 16, allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura competente tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31.

4. Alla domanda di rinnovo della concessione di estrazione e utilizzazione di acque sotterranee è allegata la documentazione prevista dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee" (Allegato 1).

5. Alla domanda di rinnovo della concessione di derivazione e utilizzazione di acque superficiali è allegata la documentazione pre-

vista dalla "Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali" (Allegato 2).

6. La struttura competente comunica l'avvio dell'istruttoria al titolare dell'istanza e agli Enti competenti al rilascio dei pareri, tramite la piattaforma.

7. Il rinnovo della concessione è disposto secondo le modalità previste dall'articolo 7 per le acque sotterranee e dall'articolo 11 per le acque superficiali. L'acquisizione del parere previsto nell'articolo 7, comma 6, per le acque sotterranee, e previsto nell'articolo 11, comma 10, per le acque superficiali, è prevista esclusivamente in caso di variazioni sostanziali della portata e dei volumi prelevati rispetto alla concessione originaria, correlate o meno a variazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della loro ubicazione e dell'uso dell'acqua, ovvero laddove siano intervenute significative mutazioni dello stato ambientale dei corpi idrici oggetto di derivazione, dei relativi obiettivi ambientali e misure specifiche di tutela, come definiti dai vigenti Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Tali condizioni sono documentate con nota istruttoria che la struttura competente trasmette all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale all'atto della richiesta di parere.

8. Ai fini del rinnovo della concessione per uso irriguo è acquisito il nulla osta vincolante dell'Ente irriguo pubblico competente per territorio, in ordine all'impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza della derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente.

9. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l'obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque

sotterranee” (Allegato 1), per le acque sotterranee, e dalla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2), per le acque superficiali.

10. La mancata produzione del certificato delle analisi chimiche e batteriologiche è soggetta alla sanzione amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 7.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 34) a firma dell’assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All’art. 22, comma 2, alle parole: “La presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione oltre la data di scadenza naturale del provvedimento di concessione e fino ai successivi ventiquattro mesi è soggetta alla sanzione amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 8” sono aggiunte di seguito le seguenti parole: “, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933, in caso di protratto utilizzo della risorsa idrica, accertato da parte delle autorità competenti, dopo la scadenza del provvedimento autorizzativo”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento,
Dell’Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,

Piemontese,
Romito,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L’emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 35) a firma del consigliere Dell’Erba, del quale do lettura: «All’art. 22, comma 2, dopo le parole “e fino ai successivi”, si propone di sostituire la parola “ventiquattro” con la parola “trentasei”».

Ha facoltà di parlare l’assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all’agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all’autorità idraulica.* Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento n. 35, con il parere favorevole del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,
Ciliento, Conserva,
Dell’Erba, Di Gregorio,
Galante,

La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Romito, Scalera, Spina, Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 35-bis) a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 22, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4 bis:

4-bis) "In sede di rinnovo della concessione, la Regione può concedere un prolungamento automatico della durata fino a un massimo di cinque anni, a favore dei titolari che dimostrino con idonea documentazione:

a) l'impiego di sistemi di irrigazione a risparmio idrico (es. goccia a goccia);

b) l'utilizzo di acque reflue depurate o meteoriche per almeno il 30% del fabbisogno idrico annuale;

c) l'installazione di sistemi di monitoraggio e telecontrollo dei volumi prelevati».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

L'emendamento non è accoglibile perché contrario alla norma nazionale vigente, che richiede sempre il rilascio di un provvedimento per la concessione, o il rinnovo, all'utilizzo

delle acque, quindi non può intervenire un prolungamento automatico della durata della stessa concessione.

Mi dispiace, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il prolungamento sarebbe come un rinnovo, quindi ci vuole la concessione.

L'emendamento è stato ritirato.

È stato presentato un emendamento (n. 36) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 22, si propone di eliminare l'intero comma 8».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 22.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Blasi, Bruno,

Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,

Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,

Galante,

La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,

Mazzotta, Mennea,

Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,

Scalera, Spina,

Tammacco, Tutolo,

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

L'articolo è approvato.

Titolo VI

Regolarizzazione delle utenze
esistenti prive di concessione

art. 23

*Autorizzazione temporanea all'estrazione e
utilizzo di acque sotterranee per le
utenze esistenti in attesa di autorizzazione,
concessione o presa d'atto*

1. Ai fini dell'espletamento degli adempimenti conseguenti a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), nonché dalle disposizioni previste nell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dall'articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), tutte le utenze di acque sotterranee esistenti per cui è stata presentata denuncia di esistenza o istanza di riconoscimento di utenza o per le quali gli uffici regionali hanno rilasciato autorizzazione alla ricerca o concessione provvisoria all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 1 della legge 05 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e comunque prima della entrata in vigore della legge regionale 05 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), nonché

le utenze di acque sotterranee esistenti per le quali è stata presentata istanza presso gli uffici regionali prima del 31/12/2010 e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione, concessione o presa d'atto, sono temporaneamente autorizzate all'utilizzazione per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti della portata e dei volumi indicati nell'istanza presentata, decurtati del 20 per cento, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2.

2. Le utenze previste nel comma 1, che utilizzano le acque sotterranee ad uso irriguo e sono ubicate in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale, sono temporaneamente autorizzate all'utilizzazione per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti della dotazione idrica annua di 2.000 metri cubi per ettaro irrigabile, fermo restando l'eventuale limite più restrittivo previsto nel comma 1.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Sezione regionale competente definisce l'elenco delle utenze di cui al comma 1. Lo stesso elenco, redatto nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

4. Dalla data di pubblicazione sul BURP dell'elenco previsto nel comma 3 e fino al ventiquattresimo mese dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari o aventi titolo delle utenze di cui al comma 1 presentano alla Regione Puglia istanza di concessione ai sensi dell'articolo 7, o di presa d'atto per le utenze ad uso domestico ai sensi dell'articolo 9, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31. L'istanza di concessione è corredata degli elaborati tecnici previsti nell'articolo 7 comma 4 e dell'attestazione di pagamento della sanzione amministrativa prevista nell'articolo 29, comma 3; tale istanza non è soggetta al parere previsto nell'articolo 7, comma 6.

5. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata nella misura delle portate massime e dei

volumi annui derivabili ritenuti congrui, previo pagamento delle spese di istruttoria e della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, dei canoni pregressi definiti dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti a far data dal 10 agosto 1999 e del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche relativo all'anno di rilascio del provvedimento, secondo quanto previsto nell'articolo 27.

6. Le istanze di concessione, presentate secondo le modalità previste nel comma 4, per le utenze di cui al comma 1 ubicate in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale in cui sono vietate nuove derivazioni idriche e/o ubicate all'interno di un'area buffer di raggio pari a 1 Kilometro attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario, sono istruite ai fini del rilascio del provvedimento di concessione tenendo conto che, alle portate massime e ai volumi annui derivabili ritenuti congrui, si applica, in sede di prima concessione, una decurtazione percentuale del 20 per cento. Inoltre, ove non vi siano variazioni della vincolistica in relazione ai successivi aggiornamenti del Piano di tutela delle acque regionale, e/o nell'utilizzo o nella priorità delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario, ad ogni rinnovo successivo è applicata una ulteriore decurtazione del 20 per cento alle portate massime e ai volumi annui autorizzati con il primo provvedimento di concessione.

7. All'istanza di presa d'atto per le utenze ad uso domestico è allegata l'attestazione di pagamento in favore dell'Amministrazione competente delle spese di istruttoria previste nel "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4); tali utenze non sono soggette al pagamento della sanzione prevista nel comma 4.

8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non può mai dare luogo all'acquisi-

zione di alcun diritto all'utilizzazione e resta fermo il potere dell'amministrazione competente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione, qualora in contrasto con interessi pubblici o altro interesse meritevole di tutela ai sensi dell'ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dell'equilibrio del bilancio idrico.

9. Decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Sezione regionale competente invia ai sindaci dei comuni pugliesi l'elenco delle utenze per le quali non è stata presentata istanza ai sensi del comma 4.

10. In mancanza di presentazione dell'istanza ordinaria di concessione prevista nel comma 4, la Sezione regionale competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al titolare dell'utenza o avente titolo, al proprietario del terreno su cui insiste l'utenza e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il titolare dell'utenza, o l'avente titolo inadempiente, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 29, comma 4.

11. La concessione ha la durata prevista nell'articolo 21 ed è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con provvedimento dell'amministrazione competente, come previsto nell'articolo 22.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bruno,
Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cilien-
to, Conserva,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Piemontese,
Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	28

L'articolo è approvato.

art. 24

Emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee. Riapertura termini.

1. Al fine di garantire il completo monitoraggio dell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea, in continuità con le finalità perseguite dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 18/1999, dall'articolo 30 della l.r. 19/2010 e dall'art. 33 della l.r. 45/2012, il termine per la richiesta dei benefici di cui alle disposizioni di legge innanzi menzionate è riaperto per 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il predetto termine, gli utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee, per le quali non è mai stata presentata istanza di concessione o di presa d'atto, inoltrano all'amministrazione competente di cui all'articolo 1 l'istanza di concessione ai sensi dell'articolo 7, o di presa d'atto per le utenze ad uso domestico ai sensi

dell'articolo 9, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31. L'istanza deve essere corredata degli elaborati tecnici di cui all'articolo 7, comma 4 e dell'attestazione di pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 3; tale istanza non è soggetta al parere di cui all'articolo 7, comma 6.

2. La concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata nella misura delle portate massime e dei volumi annui derivabili ritenuti congrui, previo pagamento delle spese di istruttoria e della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, dei canoni pregressi definiti dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti dell'ultimo quinquennio, maggiorati del 100 per cento, e del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche relativo all'anno di rilascio del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

3. Le utenze previste nel comma 1 non sono autorizzate all'utilizzazione fino al rilascio del provvedimento finale da parte della struttura competente. Dalla data di presentazione dell'istanza di concessione o di presa d'atto per le utenze ad uso domestico, secondo le modalità stabilite dal comma 1, e fino al rilascio del provvedimento finale, non si applica l'articolo 29, comma 3 salvo il protratto utilizzo fino al rilascio del provvedimento finale.

4. La concessione ha la durata prevista dall'articolo 21 ed è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con provvedimento dell'Amministrazione competente, come previsto dall'articolo 22.

5. Quando gli utilizzatori delle utenze di acque sotterranee per le quali non è mai stata presentata istanza di concessione o di presa d'atto sono enti pubblici o enti irrigui pubblici, tali enti, ai fini della regolarizzazione degli approvvigionamenti gestiti, devono inoltrare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di concessione ai sensi dell'articolo 7, alla Regione Puglia, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31;

tale istanza non è soggetta al parere di cui all'articolo 7, comma 6. Decorso il predetto termine di diciotto mesi senza che sia stata presentata la domanda di concessione, la Giunta regionale con deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede, entro il termine di 6 mesi, a presentare la domanda alla Regione Puglia.

6. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione, le istanze di concessione presentate ai sensi del comma 1 per le esistenti utenze non riconosciute ubicate in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale in cui sono vietate nuove derivazioni idriche e/o ubicate all'interno di un'area buffer di raggio pari a 1 kilometro attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario, sono istruite tenendo conto che, alle portate massime e ai volumi annui derivabili ritenuti congrui, si applica, in sede di prima concessione, una decurtazione percentuale del 25 per cento. Inoltre, se non vi sono variazioni della vincolistica in relazione ai successivi aggiornamenti del Piano di tutela delle acque regionale, o nell'utilizzo o nella priorità delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario, ad ogni rinnovo successivo è applicata una ulteriore decurtazione del 25 per cento alle portate massime e ai volumi annui autorizzati con il primo provvedimento di concessione.

7. La presentazione dell'istanza prevista nel comma 1 non può mai dare luogo all'acquisizione di alcun diritto all'utilizzazione e resta fermo il potere della struttura competente di non autorizzare la derivazione, ovvero di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con interessi pubblici o con altro interesse meritevole di tutela ai sensi dell'ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.

8. In caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione entro i termini previsti nei commi 1 e 5, il diritto alla concessione e utilizzazione di acque sotterranee decade e, a fronte della successiva emersione dell'utenza abusiva in seguito ad azioni di controllo avviate allo scopo, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al proprietario del terreno su cui insiste l'utenza abusiva, quale responsabile della violazione, e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il proprietario del terreno su cui insiste l'utenza abusiva è tenuto, in detta sua qualità, al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 3 e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.

9. Gli utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee di cui al comma 1, che inoltrano istanza di presa d'atto per l'uso domestico ai sensi dell'articolo 9 e alle condizioni previste dall'articolo 8, comma 4, allegano all'istanza l'attestazione di pagamento in favore dell'amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4). Tali utenze sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pari a 360 euro come previsto dall'articolo 29, comma 10.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 37) a firma dei consiglieri Tutolo, Leo, Tammacco e Vizzino, del quale do lettura: «All'articolo 24, comma 1, le parole: "è riaperto per 180 giorni" sono sostituite

con le seguenti parole: “è riaperto per 270 giorni”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 37, con il parere favorevole del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Capone, Caroli, Ciliento,
Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Ha votato «no» il consigliere:

Galante.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	28
Consiglieri votanti	28
Hanno votato «sì»	27
Hanno votato «no»	1

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 38)

a firma dei consiglieri Galante e Casili, del quale do lettura: «All'articolo 24, comma 1, del DDL n. 131 dell'8/07/2024 (rubricato “Emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee. Riapertura termini”), le parole “il termine per la richiesta dei benefici di cui alle disposizioni di legge innanzi menzionate è riaperto per 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono così modificate: “il termine per la richiesta di benefici di cui alle disposizioni di legge innanzi menzionate è riaperto per 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Galante. Ne ha facoltà.

GALANTE. Grazie, Presidente.

Immagino che il parere del Governo sia contrario, visto che il mio emendamento chiede addirittura di ridurre i termini. Assessore, però siamo passati a 270. Se ha tenuto i 10 anni e i 15 anni, per fare una via di mezzo, doveva rimanere a 180 e non passare a 270. Anche perché in Commissione si era addirittura detto che non c'era neanche più bisogno di riaprire i termini, perché sono anni che dobbiamo regolarizzare questa situazione. Se lei dà parere favorevole a un emendamento di 270 giorni, mi sembra molto in contraddizione. Posso capire parere contrario sui 10 anni, laddove, come dice lei, c'è qualcuno che lo vuole a 20. Però dare un parere favorevole a 270 giorni significa continuare a permettere l'abusivismo e dare il tempo, ipoteticamente, di fare ulteriori pozzi, tanto saranno riaperti i termini.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Grazie, Presidente.

Non mi sembra che questa legge vieti la possibilità di fare i pozzi. Se è così allora non ho capito niente, assessore, e ritiro tutti i miei voti favorevoli. Mi sembra di capire che i

pozzi possono essere ancora realizzati. Con questa legge non vietiamo la possibilità di fare i pozzi.

Più precisamente, siccome ci saranno parecchi adempimenti da fare da parte dei tecnici, da parte dei titolari, con questo emendamento si danno semplicemente 270 giorni, invece di 180 giorni, per regolarizzare. Non li possiamo mica ammazzare. Diversamente, se volete eliminare la possibilità di fare i pozzi completamente, procedete tranquillamente: fate una proposta di legge e dite che in Puglia i pozzi non è più possibile farli, e il Consiglio si esprime. Mi sembra la cosa più lineare.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Grazie, Presidente.

Consigliere Tutolo, noi abbiamo svolto le audizioni e si è parlato di regolarizzare i pozzi, soprattutto i pozzi abusivi. Sono anni, consigliere. Perché si parla di riapertura dei termini, consigliere, mi scusi? Si riaprono i termini per fare cosa? Per regolarizzare quelli che già esistono, non per vietare un pozzo che tu puoi realizzare, ammesso che vi sia la possibilità, l'autorizzazione, una nuova concessione. Quindi, il suo discorso non c'entra nulla. Lei sta riaprendo i termini a chi già ha i pozzi, non a chi deve fare un pozzo nuovo. Quella è un'altra cosa. È esattamente il contrario di quello che ha detto lei, consigliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario rispetto al lavoro che si è fatto in Commissione, a tutta l'attività svolta. Il tema della sanatoria, molto discusso, è avversato da alcuni. Da me no, ma io rispetto anche chi la vede diversa-

mente. Portare un'autorizzazione da 10 anni a 15 anni per la mole di lavoro, riprendendo il ragionamento che faceva il collega De Leonardis, non vuol dire avversare qualcuno, ma stabilire regole chiare. Questa norma, che mi auguro oggi si approvi definitivamente, tira una linea di demarcazione tra quello che è avvenuto e quello che avviene quotidianamente e il fatto che da domani tutti sanno che devono mettersi in regola. Come per altre situazioni, saranno svolti controlli puntuali, non per avversare qualcuno, ma per regolarizzare l'emungimento delle acque, perché abbiamo bisogno di regolamentare questa attività.

La decisione di dare 90 giorni in più per regolarizzare proviene da una serie di attività svolte, di valutazioni di carte da presentare e di opere da realizzare, che finalmente mettono la parola "fine". L'ho dimostrato con il bando chiuso ieri sul reimpianto nelle zone infette da Xylella. L'universo mondo da settembre mi chiedeva di posticipare il bando. Nel momento in cui pubblico il bando secondo le intese, mi chiedono la proroga. Per la prima volta non ho dato proroghe, perché chi è responsabile delle sue azioni e chiede qualcosa la deve fare, altrimenti aspetterà il prossimo bando, e così è stato.

Relazionerò in Commissione su questa storia, perché cambia il paradigma del "c'è sempre una proroga", "c'è sempre un domani", c'è sempre qualcuno che avallerà quello che qualcuno in quella fase vuole determinare.

Il termine di 180 giorni era quello stabilito nella norma che ho proposto. Le valutazioni sono quelle che vi sto riportando in maniera molto aperta e puntuale. Non è lì che cambia la *ratio* del provvedimento, semmai nel sancire termini precisi nell'ambito dei quali muoversi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DE LEONARDIS

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Grazie, Presidente.

Vorrei chiarire un punto anche a me stesso. Il termine dei 270 giorni non serve per realizzare altri pozzi abusivi, ma semplicemente per regolarizzare quelli esistenti alla data di approvazione della legge. Quindi, diminuire da 180 a 90 significa semplicemente fare un “dispetto” a chi si trova in quella condizione, ma non si autorizza nessuno a realizzare pozzi abusivi. Anche perché non ce n'è la necessità con la legge che andiamo a realizzare, che non vieta le nuove concessioni. Non si comprende perché da domani una persona, piuttosto che farne uno con una regolare concessione, ne dovrebbe fare uno abusivo. Onestamente non lo comprendo, ma è un mio limite, evidentemente.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 38, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone,
Casili, Conserva,
Galante,
La Notte, Laricchia,
Mazzotta,
Scalera.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci, Di Gregorio,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Pie-

montese,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	8
Hanno votato «no»	22

L'emendamento non è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 39) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 24, comma 2, le parole: “dei canoni pregressi definiti dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti dell'ultimo quinquennio” sono sostituite con le seguenti parole: “dei canoni pregressi dell'ultimo quinquennio definiti dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,

Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento (n. 40) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 24, comma 2, dopo le parole "adeguamenti dell'ultimo quinquennio, migliorati del", si propone di sostituire la cifra "100" con la cifra "30"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Dell'Erba. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Grazie, Presidente.
Chiedo il parere del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario.

DELL'ERBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 24, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 25

Emersione delle utenze non riconosciute di derivazione di acque superficiali

1. Per le finalità definite all'articolo 24, comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque superficiali per le quali non è mai stata presentata istanza di concessione, nonché le esistenti utenze di acque superficiali per le quali è stata presentata istanza presso l'amministrazione medio tempore competente e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione o di concessione, inoltrano all'amministrazione competente di cui all'articolo 1 l'istanza di concessione ai sensi dell'articolo 11, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31. L'istanza è corredata degli elaborati tecnici previsti nell'articolo 11,

comma 2 e dell'attestazione di pagamento della sanzione amministrativa prevista nell'articolo 29, comma 3.

2. La concessione per la derivazione delle acque superficiali è rilasciata, nel rispetto delle disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale, previo pagamento delle spese di istruttoria e della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, dei canoni pregressi definiti dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti, a far data dal 10 agosto 1999, maggiorati del 100 per cento, e del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche relativo all'anno di rilascio del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 27.

3. Le utenze di cui al comma 1 non sono autorizzate all'utilizzazione fino al rilascio del provvedimento finale da parte dell'amministrazione competente, ad eccezione delle utenze per consumo umano potabile esistenti; dalla data di presentazione dell'istanza di concessione secondo le modalità stabilite dal comma 1, e fino al rilascio del provvedimento finale, non si applica l'articolo 29, comma 3 salvo protratto utilizzo fino al rilascio del provvedimento finale.

4. La concessione ha la durata prevista dall'articolo 21 ed è rinnovabile, su istanza dell'interessato, con provvedimento dell'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 22.

5. Gli enti pubblici o enti irrigui pubblici, in qualità di utilizzatori delle derivazioni di acque superficiali di cui al comma 1, ai fini della regolarizzazione degli approvvigionamenti gestiti, inoltrano, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di concessione ai sensi dell'articolo 11, alla Regione Puglia, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31. Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge senza che sia stata presentata domanda di concessione, la Giunta regionale con delibera nomina un commissario ad acta che provvede,

entro 6 mesi dalla nomina, a presentare detta domanda.

6. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza nonché ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall'Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione trasmessa secondo le modalità di cui al comma 1. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione.

7. Decorsi inutilmente i termini previsti nel comma 6, la struttura competente rilascia il provvedimento di concessione con la prescrizione che il parere di cui al comma 6 deve essere comunque richiesto e ottenuto all'atto del primo rinnovo.

8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non può mai dar luogo all'acquisizione di alcun diritto all'utilizzazione e resta fermo il potere dell'amministrazione competente di non autorizzare la derivazione, ovvero di sospenderne in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con interessi pubblici o con altro interesse meritevole di tutela ai sensi dell'ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico.

9. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza di concessione entro i termini previsti nei commi 1 e 5, il diritto alla concessione e alla derivazione di acque superficiali decade e, a fronte della successiva emersione dell'utenza abusiva in seguito ad azioni di controllo del territorio avviate allo scopo, la struttura competente emette il provvedimento

di cessazione dell'utenza e lo notifica al responsabile della violazione e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il responsabile della violazione è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa prevista nell'articolo 29, comma 3 e al ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza sindacale, secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse tempistiche, impartite dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 41) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 25, comma 1, le parole: "entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti parole: "entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento,
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,

Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 25, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Ciliento,
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

L'articolo è approvato.

Titolo VII

Spese di istruttoria, canoni e tassa
di concessione, sanzioni, norme
e adempimenti generali,
disposizioni transitorie

art. 26

Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria per la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee e derivazione e utilizzazione delle acque superficiali relative alle piccole derivazioni, ivi comprese le licenze di attingimento delle acque superficiali, ovvero alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, sono introitate dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Le spese di istruttoria per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee e la derivazione e l'utilizzazione delle acque superficiali relative alle grandi derivazioni, alle piccole e grandi derivazioni delle acque destinate al consumo umano potabile, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, alle derivazioni a favore degli enti irrigui pubblici sono introitate dall'Amministrazione competente di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Le spese di istruttoria sono indicate dal "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4) e si applicano dall'inizio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 41-bis) a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «Art. 26 – Aggiuntivo

Dopo l'art. 26, aggiungere l'art. 26-bis – Istituzione del Registro Unico Regionale delle Derivazioni

2) "È istituito presso la Regione Puglia il Registro Unico Regionale delle Derivazioni da acque pubbliche, accessibile telematica

mente, contenente:

- I dati aggiornati sulle concessioni rilasciate;
- i volumi annui autorizzati;
- l'uso dichiarato;
- la localizzazione georeferenziata dei punti di prelievo.

2. Tutti i concessionari sono tenuti ad aggiornare annualmente le informazioni mediante apposita piattaforma informatica regionale.

3. La mancata comunicazione, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500."».

Ha chiesto di parlare il consigliere Conserva. Ne ha facoltà.

CONSERVA. Grazie, Presidente.

Si tratta di un articolo aggiuntivo che istituisce presso la Regione Puglia il Registro Unico Regionale delle Derivazioni da acque pubbliche, accessibile telematicamente, contenente i dati aggiornati sulle concessioni rilasciate, i volumi annui autorizzati, l'uso dichiarato e la localizzazione georeferenziata dei punti di prelievo.

Tutti i concessionari sono tenuti ad aggiornare annualmente le informazioni mediante apposita piattaforma informatica regionale e la mancata comunicazione, senza giustificato motivo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500.

Tutto questo è finalizzato a garantire la trasparenza, la tracciabilità e il controllo pubblico sull'intero sistema delle concessioni idriche in Puglia, attraverso l'istituzione di un Registro Unico Regionale delle Derivazioni da acque pubbliche, accessibile in formato digitale.

Assessore, ritengo sia obiettivamente un emendamento da approvare, soprattutto ai fini della trasparenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassaglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario solo perché quanto richiesto da lei, collega, è previsto già all'articolo 31 di questo disegno di legge, è già riportato.

PRESIDENTE. Il collega Conserva ritira l'emendamento.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 26.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,
Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'articolo è approvato.

art. 27

Canoni di concessione

1. In ottemperanza al decreto del Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio 2015 n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2022 (Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 del 10 marzo 2023, gli importi dei canoni annuali sono determinati, sulla base del criterio binomiale, secondo le indicazioni contenute nel "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4).

2. I soggetti titolari di concessione e licenza di attingimento per l'utilizzazione delle acque sotterranee e superficiali sono tenuti al pagamento annuale del canone binomiale di cui al citato "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4). Per le concessioni, la quota relativa alla parte fissa del predetto canone binomiale è versata, per la prima volta, prima del rilascio del provvedimento di concessione; in seguito al rilascio del provvedimento di concessione sono versate in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, la parte fissa dell'anno in corso e la parte variabile dell'anno precedente, calcolata a consuntivo in base ai volumi comunicati per l'anno precedente o comunque in misura non inferiore al canone minimo. Per le licenze di attingimento, il canone minimo annuo è versato prima del rilascio del provvedimento; in seguito al rilascio del provvedimento di licenza, è versata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di validità della licenza, l'eventuale quota di conguaglio, calcolata a consuntivo in base ai volumi comunicati per l'anno precedente.

3. Le risorse derivanti dai proventi dei ca-

noni demaniali relativi alle concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 2 sono acquisite al bilancio regionale con destinazione vincolata all'attuazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dai programmi stabiliti dal Piano di tutela delle acque regionale e dal Piano di gestione delle acque per il territorio regionale, oltre che per gli interventi di risanamento e riduzione dell'inquinamento, per il controllo dei prelievi e degli scarichi e il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Puglia.

4. Nei casi di derivazioni ad uso plurimo il canone è determinato con riferimento all'uso di maggior peso economico, qualora non sia tecnicamente individuabile la portata o il volume destinato ad ognuno dei singoli usi oggetto di concessione; in tal caso, si determina il canone dovuto per ciascun uso effettuato ed il canone demaniale è dato dalla somma dei canoni dovuti per i singoli usi praticati in relazione alle portate o i volumi ad essi destinati.

5. I canoni per l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee sono aggiornati ogni tre anni per la sola quota riferita alla parte variabile. L'aumento del canone è stabilito sulla base della media triennale dell'indice IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione), maggiorando i canoni sulla base del valore della media triennale del medesimo indice se la media è positiva. Se il valore della media triennale dell'indice IPCA è negativo, i canoni restano invariati. I canoni sono aggiornati con provvedimento di Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo al triennio di riferimento. L'applicazione dell'aumento del canone decorre dal 1 gennaio del medesimo anno in cui è deliberato.

6. I canoni di concessione per i diversi usi sono aggiornati ogni tre anni, salvo diverse disposizioni dettate da norme sovraordinate, anche in relazione alle variabili relative agli

aspetti che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mediante l'applicazione di opportuni fattori correttivi, come di seguito definiti:

a) rischio, correlato alla derivazione, di non raggiungimento degli obiettivi ambientali per i corpi idrici interessati, come definito nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 15, comma 1;

b) impatto che la restituzione puntuale a valle dell'uso esercita sul corpo idrico ricettore, in termini di eventuale ostacolo al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi ambientali oppure di eventuali esternalità positive;

c) modalità di utilizzo della risorsa idrica, con riferimento a tecniche di risparmio idrico, trattamenti per rendere compatibile la qualità della risorsa idrica con l'uso a cui è destinata.

7. In sede di primo aggiornamento dei canoni, la Regione definisce con provvedimento di Giunta regionale le indicazioni operative per adeguare i canoni di concessione agli aspetti previsti nel comma 6.

8. I canoni di concessione determinati sulla base del criterio binomiale, secondo le indicazioni contenute nel "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4), sono applicati, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, dall'inizio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 41-ter) a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «All'art. 27, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4-bis.

4-BIS) "I canoni per l'utilizzo di acque pubbliche da parte di enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni senza fini di lucro e soggetti del Terzo Settore sono ridotti del 50%, limitatamente agli usi non produttivi e per finalità pubbliche»».

Ha chiesto di parlare il consigliere Conser-

va. Ne ha facoltà.

CONSERVA. Grazie, Presidente.

L'emendamento proposto introduce una riduzione del 50 per cento dei canoni per l'utilizzo di acque pubbliche da parte di enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni senza fini di lucro e soggetti del Terzo Settore limitatamente agli usi non produttivi e per finalità pubbliche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Non ci sono problemi, però chiedo di ritirarlo in quanto, essendo accorpato agli usi pubblici, il canone è già fissato per gli stessi usi. Quindi, la finalità è già accorpata dal canone stesso.

PRESIDENTE. L'emendamento viene ritirato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 27.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,

Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'articolo è approvato.

art. 28

Tassa regionale

1. I soggetti titolari di concessione per l'utilizzazione delle acque sotterranee e superficiali sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dal "Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche" (Allegato 4).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Spina,

Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'articolo è approvato.

art. 29

Sanzioni amministrative

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 93 del r.d. 1775/1933, nonché dagli articoli 9, 23, 24 e 25, è vietato realizzare opere, derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o di concessione dell'amministrazione competente.

2. La raccolta di acque meteoriche in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua.

3. Nel caso di violazione di cui al comma 1, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell'utenza e lo notifica al responsabile della violazione e al sindaco del comune competente per territorio; il responsabile della violazione è tenuto, ai sensi dell'articolo 17 del r.d. 1775/1933, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio, come stabilito nel provvedimento di cessazione dell'utenza. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. La violazione delle norme di cui al comma 1 comporta il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni dalla data della ordinanza emessa dal sindaco competente per territorio, secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3), in caso di derivazioni di acque sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche ed eventuali diverse tempistiche impartite dall'autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso di derivazioni di acque superficiali. In caso di inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con proprio provvedimento, procede al ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico del responsabile della violazione e all'applicazione della sanzione amministrativa di 360 euro.

5. L'accertamento, da parte degli organi di controllo, dell'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 comporta l'applicazione, a carico dell'impresa responsabile, della sanzione amministrativa di 6.000 euro elevata di un terzo nel caso in cui le operazioni di scavo sono svolte in aree a specifica tutela individuate dalla normativa nazionale e dal Piano di tutela delle acque regionale, nelle quali sono vietate nuove derivazioni idriche. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della l. 689/1981, la sanzione è applicata nella misura del doppio.

6. Chiunque violi l'obbligo di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi e di non superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, presa d'atto, licenza di attingimento, ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni previsto negli articoli 7, comma 12, 8, comma 5, 11, comma 17 e 13, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa di 360 euro, oltre a quanto previsto nell'articolo 20.

7. Il mancato invio triennale del certificato delle analisi chimiche e batteriologiche, di cui agli articoli 21, comma 2 e 22, comma 9, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro, oltre a quanto previsto dall'articolo 20.

8. L'istanza di rinnovo della concessione presentata oltre la data di scadenza e fino a ventiquattro mesi è soggetta alla sanzione amministrativa di 360 euro. Trascorso tale termine sono adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 18, comma 1.

9. La mancata attestazione dell'apposizione della targa permanente di identificazione della derivazione, entro i termini previsti dagli articoli 7, comma 22, 9, comma 6, e 11, comma 28, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro.

10. La regolarizzazione della presa d'atto, nei casi di decadenza della stessa previsti dall'articolo 9, comma 5, e nei casi di presentazione di istanza di presa d'atto da parte di utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee per l'uso domestico di cui all'articolo 24, comma 9, e la regolarizzazione della verifica di presa d'atto, in caso di mancata presentazione della relativa istanza entro il termine previsto all'articolo 10, comportano il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro.

11. Se l'opera di derivazione fa capo ad associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, è fatta salva l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 14 della l. 689/1981 in materia di responsabilità solidale.

12. Le sanzioni di cui al comma 3 sono introitate dall'amministrazione competente che emette il provvedimento di cessazione dell'utenza abusiva.

13. Le sanzioni di cui al comma 4 sono introitate dalla Tesoreria del comune in cui è stata realizzata l'opera.

14. Le sanzioni previste nei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono introitate dall'amministrazione competente di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, in funzione delle competenze ivi definite.

L'emendamento n. 41-*quater* è stato ritirato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 42) a firma del consigliere Dell'Erba, del quale do lettura: «All'art. 29, comma 8, dopo le parole "oltre la data di scadenza e fino a", si propone di sostituire la parola "ventiquattro" con la parola "trentasei"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Dell'Erba. Ne ha facoltà.

DELL'ERBA. Chiedo il parere del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 42, con il parere contrario del Governo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Basile,
Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba,
La Notte,
Mazzotta,
Pagliaro, Perrini,
Scalera, Scatigna, Spina.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento,
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,

Galante,
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si è astenuta la consigliera:
Maurodinoia.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	12
Hanno votato «no»	25
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 29.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 30

Adempimenti delle imprese

1. Possono effettuare perforazioni del sottosuolo le imprese, costituite in forma individuale o associata, regolarmente iscritte alla Camera di commercio e in possesso di adeguata e comprovata idoneità tecnico professionale.

2. Le imprese che devono eseguire perforazioni del sottosuolo, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di scavo, comunicano alla struttura competente e al comune interessato la data di inizio dei lavori, i dati catastali del sito della ricerca, nonché gli estremi dell'autorizzazione alla ricerca, ovvero della comunicazione o della presa d'atto di cui all'articolo 9, nel caso di ricerca per uso domestico.

3. L'accertamento, da parte degli organi di controllo, dell'inosservanza di quanto previsto dal comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista nell'articolo 29, comma 5 a carico dell'impresa responsabile.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi,

Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'articolo è approvato.

art. 31

Gestione telematica delle procedure

1. I procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque sotterranee e superficiali, nonché alle comunicazioni periodiche dei volumi prelevati di cui alla presente legge sono gestiti esclusivamente mediante la piattaforma telematica dedicata “Procedimenti Derivazioni Idriche” cui si accede dal portale www.sit.puglia.it previa autenticazione e abilitazione.

2. I procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni idriche previste da interventi soggetti a provvedimento unico in materia ambientale previsti negli articoli 27 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 sono gestiti tramite la piattaforma telematica prevista nel comma 1; in tal caso l'istanza generata dalla piattaforma costituisce allegato all'istanza di provvedimento autorizzatorio unico presentata dal proponente all'autorità competente e il provvedimento finale relativo alla derivazione

idrica costituisce parte integrante del provvedimento autorizzatorio unico.

3. La piattaforma telematica prevista nel comma 1 è diretta a:

a) agevolare e rendere uniforme a livello regionale la presentazione e l'istruttoria delle istanze di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali;

b) uniformare l'acquisizione delle informazioni correlate alla derivazione con l'inserimento dei dati anagrafici del titolare e dei dati tecnici relativi alla derivazione, ivi compresa la localizzazione georeferenziata della stessa;

c) dematerializzare i procedimenti amministrativi e la documentazione tecnica;

d) gestire telematicamente la comunicazione periodica dei volumi prelevati;

e) consentire il calcolo dei canoni di concessione di cui all'articolo 27 sulla base del criterio binomiale;

f) consentire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle utenze a essi intestate.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 43) a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'art. 31, comma 1, le parole: “I procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque sotterranee e superficiali, nonché alle comunicazioni periodiche dei volumi prelevati di cui alla presente legge sono gestiti esclusivamente mediante la piattaforma telematica dedicata “Procedimenti Derivazioni Idriche” cui si accede dal portale www.sit.puglia.it previa autenticazione e abilitazione.” sono sostituite con le seguenti parole: “I procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque sotterranee e superficiali, nonché alle comunicazioni periodiche dei volumi prelevati di cui alla presente legge sono gestiti esclusivamente mediante la piattaforma telematica “Procedimenti Derivazioni Idriche” cui si accede dal portale regionale dedicato ai servizi digitali in materia di risorse idriche, previa autenticazio-

ne e abilitazione.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento, Con-
serva,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli
Noci, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,
Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Men-
nea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini, Piemontese,
Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

Si è astenuta la consigliera:
Di Bari.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 31, come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli
Noci, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Men-
nea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 32

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni per l'utilizzazione delle acque sotterranee e superficiali, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata pari a quella già assentita nei relativi provvedimenti.

2. All'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge, il titolare della concessione è tenuto al congruaggio dei canoni di concessione ridefiniti ai sensi dell'articolo 27.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata denuncia di esistenza o rilasciata dagli uffici regionali l'autorizzazione alla ricerca o la concessione provvisoria all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee nel periodo antecedente alla entrata in vigore dell'articolo 1 del-

la l. 36/1994 e comunque prima della entrata in vigore della l.r. 18/1999, nonché le utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata istanza presso gli uffici regionali prima del 31 dicembre 2010 e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di concessione, o di rinnovo della concessione o della presa d'atto, possono richiedere il perfezionamento del procedimento istruttorio, secondo le disposizioni previgenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 11.

4. Per tutte le utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata istanza di concessione o di presa d'atto presso la Città Metropolitana di Bari o la Provincia competente successivamente al 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015, per le quali non sono stati rilasciati i relativi provvedimenti, è consentita la continuazione provvisoria del prelievo per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti della portata e dei volumi indicati nell'istanza presentata, decurtati del 20 per cento, fatte salve le eccezioni di cui al comma 8 o in caso di intervenuto provvedimento negativo da parte della struttura competente a seguito della presentazione dell'istanza prevista nel comma 5.

5. Entro il dodicesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle utenze di cui al comma 4 presentano alla Città Metropolitana di Bari o alla Provincia competente istanza di rinnovo di concessione ai sensi dell'articolo 22 o di verifica di presa d'atto per le utenze ad uso domestico ai sensi dell'articolo 10, utilizzando la piattaforma telematica di cui all'articolo 31. La richiesta è corredata degli elaborati tecnici presentati in fase di prima istanza, nonché della copia dell'istanza depositata presso la struttura competente, con l'indicazione della data di accettazione, che assume valore di provvedimento pregresso.

6. Per tutte le utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata istanza di concessione o di presa d'atto presso la Città Me-

tropolitana di Bari o la Provincia competente successivamente al 31 dicembre 2015 e fino all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono stati rilasciati i relativi provvedimenti, è consentita la continuazione provvisoria del prelievo per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti della portata e dei volumi indicati nell'istanza presentata, decurtati del 20 per cento, fatte salve le eccezioni previste nel comma 8 o in caso di intervenuto provvedimento negativo da parte della struttura competente a seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 7.

7. Entro il ventiquattresimo mese dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle utenze di cui al comma 6 presentano alla Città Metropolitana di Bari o alla competente Provincia istanza di rinnovo di concessione ai sensi dell'articolo 22 o di verifica di presa d'atto per le utenze ad uso domestico ai sensi dell'articolo 10, utilizzando la piattaforma telematica di cui all'articolo 31. L'istanza è presentata con le modalità previste dall'articolo 31, corredata degli elaborati tecnici presentati in fase di prima istanza, nonché della copia dell'istanza depositata presso l'amministrazione competente, con l'indicazione della data di accettazione, che assume valore di provvedimento pregresso.

8. Le utenze di cui ai commi 4 e 6 che utilizzano le acque sotterranee ad uso irriguo e sono ubicate in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale sono temporaneamente autorizzate all'utilizzazione nei limiti della dotazione idrica annua di 2.000 metri cubi per ettaro irrigabile, fermo restando l'eventuale limite più restrittivo previsto dai commi 4 e 6.

9. La presentazione delle istanze di rinnovo di cui ai commi 5 e 7 annulla le precedenti corrispondenti istanze.

10. La presentazione delle istanze di cui ai commi 5 e 7 non può mai dare luogo all'acquisizione di alcun diritto all'utilizzazione e resta fermo il potere dell'amministrazione

competente di non autorizzare la derivazione, ovvero di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con l'interesse pubblico o altro interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dell'equilibrio del bilancio idrico.

11. Per le utenze di cui ai commi 4 e 6, il provvedimento di rinnovo di concessione per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciato previo pagamento delle spese di istruttoria e della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, degli eventuali canoni pregressi definiti dall'articolo 18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti, e del canone regionale annuo per l'utilizzo delle acque pubbliche secondo quanto previsto nell'articolo 27.

12. I titolari delle esistenti utenze di acque sotterranee di cui ai commi 4 e 6, nell'inoltare istanza di verifica di presa d'atto per l'uso domestico ai sensi dell'articolo 10 e alle condizioni previste nell'articolo 8, comma 4, non sono soggetti al pagamento dei canoni previsti nel comma 11.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,
Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,

Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 33

Opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario ed emergenziale

1. Le opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l'approvvigionamento ordinario ed emergenziale sono classificate secondo le priorità di seguito definite:

a) Priorità 1 (P1): indispensabili per l'approvvigionamento idrico ordinario, in esercizio oppure non in esercizio ma di immediata riattivazione in caso di necessità;

b) Priorità 2 (P2): ad uso occasionale emergenziale, coincidenti con opere di derivazione dismesse o non in diretta gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato, comunque non in esercizio.

2. Il Presidente della Regione, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, dispone con decreto l'utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano di cui al comma 1. Tale decreto, contenente l'elenco delle opere di cui al comma 1, è soggetto ad aggiornamento triennale.

3. Ai fini dell'attivazione delle opere in Priorità 2 previste nel comma 1, in caso di emergenza idrica riconosciuta sulla base della dichiarazione del livello di severità idrica me-

dia e alta da parte dell'Osservatorio permanente sulle risorse idriche del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, il soggetto gestore del servizio idrico integrato formula istanza alla Regione Puglia relativa alle opere di derivazione delle acque sotterranee classificate nella Priorità 2 ritenute necessarie per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico. All'esito di sopralluoghi congiunti tra il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ASL, Comune e Regione e sulla base delle risultanze del controllo analitico delle caratteristiche qualitative dell'acqua ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del controllo ispettivo, la Sezione regionale competente può rilasciare autorizzazioni provvisorie.

4. Per le opere di derivazione in Priorità 2 previste nel comma 1, destinate ordinariamente ad un uso diverso dal consumo umano potabile, in caso di decadenza, cessazione, revoca della concessione ordinaria ai sensi degli articoli 18, 19 e 20, la struttura che emette il provvedimento di decadenza, cessazione, revoca della concessione ne dà comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di risorse idriche e al soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai fini della rimozione di tali opere dall'elenco di cui al comma 2 oppure, in subordine, ai fini dell'attivazione delle procedure per la presa in gestione da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato. In tale ultima ipotesi, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è tenuto a comunicare la disponibilità a prendere in gestione le opere alla Sezione regionale competente e al sindaco del comune competente per territorio affinché non emetta l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ed a richiedere la voltura della concessione in proprio favore.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

art. 34

*Autorità ambientale regionale
di cui al d.lgs. 18/2023*

1. Ai fini dell'espletamento degli adempimenti in capo alle regioni previsti dal d.lgs. 18/2023 è costituita l'Autorità ambientale regionale per lo svolgimento dei compiti previsti nell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo inerenti la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.

2. L'Autorità ambientale regionale è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche, concessioni idriche e ambiente. La nomina dei componenti avviene con provvedimento della

Giunta regionale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 43-bis), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «Art. 34 com. 2 - Aggiuntivo

All'art.34, dopo il comma 2, aggiungere il comma 2-BIS

2-BIS): "L'Autorità ambientale regionale può stipulare accordi di collaborazione scientifica e tecnica con le Università pugliesi per attività di ricerca, valutazione del rischio e formazione nel campo della gestione delle risorse idriche"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Conserva. Ne ha facoltà.

CONSERVA. L'Autorità ambientale regionale può stipulare accordi di collaborazione scientifica e tecnica con le Università pugliesi per attività di ricerca, valutazione del rischio e formazione nel campo della gestione delle risorse idriche. È solo sperimentale. Ritengo che possa essere approvato tranquillamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente.

Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 43-bis.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,

Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 34, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea, Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,

Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 35

Tutela della pubblica incolumità

1. Il titolare dell'istanza di concessione-presa d'atto della derivazione di acque sotterranee o della concessione-licenza di attingimento di acque superficiali è tenuto ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone ed evitare di arrecare danni di qualsiasi genere a persone e cose. In mancanza, il sindaco del comune competente per territorio adotta il provvedimento di cessazione dell'utenza ed emette l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del titolare dell'utenza, o dell'avente titolo inadempiente, il quale è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni di cui alle "Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee" (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza. L'inottemperanza alla predetta ordinanza nei termini previsti, determina l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 29, comma 4.

A questo articolo è stato presentato un emendamento (n. 43-ter), a firma del consigliere Conserva, del quale do lettura: «Art. 35 com. 2 - Aggiuntivo

All'art.35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

3) "In caso di cessazione definitiva della derivazione, il titolare è tenuto alla chiusura del pozzo o alla messa in sicurezza del punto

di captazione entro 60 giorni dalla cessazione, secondo modalità tecniche definite nell'Allegato 3. In caso di inottemperanza, il Comune può procedere d'ufficio con addebito dei costi al titolare."».

Ha chiesto di parlare il consigliere Conserva. Ne ha facoltà.

CONSERVA. Ne do lettura: «In caso di cessazione definitiva della derivazione, il titolare è tenuto alla chiusura del pozzo o alla messa in sicurezza del punto di captazione entro sessanta giorni dalla cessazione, secondo modalità tecniche definite nell'Allegato 3. In caso di inottemperanza, il Comune può procedere d'ufficio, con addebito dei costi al titolare».

La proposta mira, chiaramente, a colmare una lacuna normativa introducendo un obbligo esplicito di chiusura o messa in sicurezza delle opere di derivazione in caso di cessazione definitiva dell'attività, anche in assenza di provvedimenti sanzionatori o ordinanze del sindaco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Pentassuglia.

PENTASSUGLIA, *assessore all'agricoltura, alle risorse idriche, alla tutela delle acque e all'autorità idraulica*. Grazie, Presidente. Ringrazio il collega Conserva. Il parere è favorevole, perché recupera quanto ha detto.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 43-ter.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,

Campo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,
Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 35, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Cilien-
to, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gre-
gorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini,
Romito,

Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'articolo è approvato.

art. 36

Modifiche alla l.r. 17/2000

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sono sostituite dalle seguenti:

“a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al testo unico approvato con r.d. n. 1775/1933 e alla legge regionale vigente in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della medesima legge regionale;

b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al testo unico approvato con r.d. n. 1775/1933 e alla legge regionale vigente in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Cilien-
to,

De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'articolo è approvato.

art. 37

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la l.r. 18/1999;

b) l'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse);

c) gli articoli 28, 30 e 31 della l.r. 19/2010;

d) l'articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;

e) l'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio - modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di

concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie - e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

L'articolo è approvato.

art. 38

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27, comma 3 della presente legge trovano copertura nelle entrate derivanti dal pagamento dei canoni demaniali di concessione per grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche definite all'articolo 2. A tal fi-

ne, nel bilancio regionale autonomo, a partire dall'esercizio finanziario 2025, è istituito in termini di competenza un nuovo capitolo di entrata, con una previsione di 1.260.000 euro, all'interno del titolo 03, tipologia 100, collegato a due capitoli di spesa di nuova istituzione, nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 1.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'articolo è approvato.

SCALERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA. In merito al nostro emendamento, quello riferito al tributo 630, vorrei sapere quando verrà discusso e dove si trova.

PRESIDENTE. L'emendamento è il n. 49.

SCALERA. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo agli Allegati.

È stato presentato un emendamento all'Allegato 1 (n. 44), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'Allegato n. 1 "Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee", sotto la voce "Sezione 1 – Autorizzazione alla ricerca", dopo le parole "All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:", all'elenco presente al punto "5)", viene aggiunta la seguente lettera f):

"f) nel caso di derivazione ad uso irriguo ubicata in ZVN, quale condizione propedeutica al rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione relativa al rispetto degli impegni previsti dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque nella sezione specifica relativa alle Misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi,
Campo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,

Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Romito, Scalera, Scatigna, Spina, Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento all'Allegato 1 (n. 45), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'Allegato n. 1 “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee”, sotto la voce “Sezione 2 - Concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee”, nell'elencazione presente dopo le parole “All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione”, il punto corrispondente al numero 12) “la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell'istanza e l'impegno a conservarla in originale.” viene sostituito dal seguente punto 12):

“12) per le derivazioni ad uso irriguo ubicate in ZVN, l'attestazione relativa al rispetto della condizione propedeutica al rilascio della concessione così come stabilito dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque nella sezione specifica relativa alle Misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN).

2. All'Allegato n. 1 “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee”, sotto la voce “Sezione 2 – Concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee”, nell'elencazione presente dopo le parole “All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione”, dopo il

punto corrispondente al numero 12), viene inserito il seguente punto numero 13):

“13) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell'istanza e l'impegno a conservarla in originale.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento all'Allegato 1 (n. 46), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'Allegato n. 1 “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee”,

sotto la voce “Sezione 3 – Rinnovo della concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee”, nell'elencazione presente dopo le parole “All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione”, il punto corrispondente al numero 11) “la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell'istanza e l'impegno a conservarla in originale.”

Viene sostituito dal seguente punto 11):

“11) per le derivazioni ad uso irriguo ubicate in ZVN l'attestazione relativa al rispetto della condizione propedeutica al rilascio del rinnovo di concessione così come stabilito dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque, nella sezione specifica relativa alle Misure sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);

2. All'Allegato n. 1 “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee” sotto la voce “Sezione 3 – Rinnovo della concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee nell'elencazione presente dopo le parole “All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione”, dopo il punto corrispondente al numero 11), viene inserito il seguente punto numero 12):

“12) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell'istanza e l'impegno a conservarla in originale.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Campo, Caracciolo, Caroli, Casili, Cilien-
to,

De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

L'emendamento è approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'Allegato 1, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,
Galante,
La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-
glia, Perrini, Piemontese,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'Allegato 1 è approvato.

Passiamo all'Allegato 2.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'Allegato 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Maurodinoia, Mazzarano, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'Allegato 2 è approvato.

Passiamo all'Allegato 3.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'Allegato 3.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i

consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caracciolo, Caroli, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Maurodinoia, Mennea,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

L'Allegato 3 è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 47), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'articolo 108, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)), dopo le parole: "gestione degli acquedotti rurali" sono aggiunte le seguenti: " , nonché delle relative opere ed impianti"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli aste-

nuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caracciolo, Casili, Ciliento,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,
Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,
Perrini, Piemontese,
Scalera, Scatigna,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 48), a firma dell'assessore Pentassuglia, del quale do lettura: «All'articolo 108, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)), il periodo da: "delle funzioni" a: "personale dedicato." è sostituito dal seguente: "delle opere, degli impianti esistenti, nonché di tutte le funzioni necessarie all'esercizio del servizio; le opere e gli impianti esistenti vengono trasferiti nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano alla data di approvazione della presente legge, trasferendo altresì il personale dedicato."».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone, Basile, Blasi, Bruno,
Caroli, Casili, Ciliento, Conserva,
De Blasi, De Leonardis, Di Bari, Di Gregorio,
Galante,
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Menna,
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,
Romito,
Scalera, Scatigna, Spina,
Tammacco, Tutolo,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

L'emendamento è approvato.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo (n. 49), a firma dei consiglieri Casili, Scalera, Perrini, Conserva, Romito, Scatigna, Lanotte, Laricchia, Mazzotta, Basile, Pagliaro, Barone, Di Bari, Galante, del quale do lettura: «Al D.d.L. n. 131 dell'8/07/2024 è aggiunto il seguente articolo:

“Il pagamento del contributo di bonifica cod. 630 è sospeso, con il contestuale annullamento delle procedure di riscossione, dei

procedimenti esecutivi e dei fermi amministrativi dei veicoli, e verrà ripristinato a partire dalla annualità successiva alla conclusione dei procedimenti di approvazione del piano generale di bonifica di cui all'art. 3 della L.R. n. 4/2012, del nuovo piano di classifica di cui all'art. 13 della medesima legge regionale, ed avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione, e, ove ritenuti necessari degli uffici dell'area politiche per lo sviluppo rurale, servizio agricoltura, degli interventi pubblici di bonifica di competenza regionale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 4/2012".

Questo è il famoso emendamento sul contributo di bonifica.

Ci sono due referti tecnici contrari, quello finanziario, perché non c'è la copertura finanziaria, e quello giuridico.

Ha facoltà di parlare l'assessore Amati.

AMATI, *assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali*. Signor Presidente, colleghi, come avete letto dal referto, devo chiedere alla Presidenza del Consiglio regionale la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, perché privo di copertura finanziaria.

In buona sostanza, con questo emendamento di sospensione di un tributo statale, il Consiglio regionale, ove volesse accollarsi il gettito, che presumibilmente potrebbe ammontare dai 12 ai 14 milioni, dovrebbe assicurare la copertura, perché questo è, anche nel regime della sospensione, un acollo di imposizione statale, cosa che è possibile fare a condizione che si indichi dove stanno queste risorse e si faccia una variazione di bilancio in meno e più.

La sezione Ragioneria ha scritto nel referto che viola l'articolo 81. Per cui, se non viene corretto l'emendamento dotandolo della rispettiva copertura, l'emendamento è da dichiarare inammissibile.

È chiaro che la Segreteria generale non può intervenire nel Consiglio regionale, come è

noto, però può sussurrare all'Ufficio di Presidenza, perché a questo serve la consulenza, sulla questione di ammissibilità. "Sussurrare" significa avvicinarsi un tantino, di qualche millimetro, e pronunciare più o meno vicino al padiglione acustico del Presidente qual è il punto di vista che rinviene dall'applicazione delle norme, della legge, quindi è un principio di legalità. Questo significa "sussurrare". Quindi, è inammissibile.

È di tutta evidenza che a tutela – lo dico perché penso di intervenire solo una volta sull'argomento, però può succedere che qualcuno mi interpellasse e quindi mi costringa ad intervenire più di una volta – per evitare, quindi, un intervento ulteriore, vi dico che, qualora non fosse dichiarato inammissibile (ovviamente, non si può fare da un punto di vista ordinamentale, però tutto può succedere) – lo dico assumendomi tutta la responsabilità, non ho parlato con nessuno, mi assumo tutta la responsabilità – fino a quando ci sarò io a monitorare il bilancio della Regione non consentirò mai che si possano aumentare le tasse dei pugliesi per coprire una tassa statale.

Io non lo consentirò mai, perché aumentare l'addizionale IRPEF per coprire l'accollo di una tassa statale è immorale, oltre che giuridicamente impossibile. Pertanto, siccome la furbizia non può essere illimitata e colgo la furbizia anche dalla strana dinamica delle assenze e delle presenze (qui non coinvolgo nessuno, è la mia opinione e nessuno si senta coinvolto), siccome la furbizia non può essere illimitata, sono costretto a pronunciare parole che calino il sipario e facciano accendere le luci in sala per vedere in faccia le illusioni e gli illusionismi.

Se per avventura il Consiglio regionale dovesse approvare questa norma, in osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, io scriverò al Ministero dell'economia e delle finanze per produrre l'impugnazione, e state certi che impugneranno la norma. Lo farò per dare copertura a tutti i dirigenti della Regione, i quali, sicuramente, interpellati a un certo punto

sull'esecuzione della norma, si vedranno stretti tra l'osservanza a una disciplina fondamentale, quella che i tedeschi chiamano la *Grundnorm*, la norma di pietra, la Costituzione, e una norma regionale, inferiore.

Siccome si troveranno di fronte a questo dilemma, e ovviamente dovranno dare copertura alla inesecuzione della norma, perché non dovranno eseguirla, alla condizione di tutelarli rispetto a ogni evenienza che dovesse produrre il danno erariale, perché questa è la questione, ed è una questione tecnica, ovviamente produrrò tutti gli atti necessari.

A scanso di equivoci, vi sta parlando una persona che da quattro legislature, tre e un pezzo, urla in quest'Aula contro i Consorzi di bonifica, chiedendone addirittura l'abolizione, la cancellazione, e avendoli chiamati in vario modo. Per quattro legislature questo Consiglio regionale ha approvato norme trasversali, a volte all'unanimità, con uno o due bottoncini rossi contro il contributo ai Consorzi di bonifica, che serviva a fare cosa? Ad alimentare e a ingrassare un problema. È chiaro? Vi ricordate? Erano chiamati da me "carrozzoni". C'erano uno o due bottoncini rossi.

Per la prima volta, e devo ringraziare l'assessore Pentassuglia, con cui sull'argomento abbiamo anche polemizzato, nonostante la forte amicizia – perché le ragioni di Stato prevalgono sull'amicizia, la grazia di Stato prevale sull'amicizia, anche polemizzando – per la prima volta nella storia di questa Regione nel bilancio per il 2025 non c'è un euro ai Consorzi di bonifica tratti dalle tasse delle persone, che non sono soldi nostri, sono le tasse delle persone, significa che una goccia di sudore viene tradotta in esazione fiscale, che è diverso. È facile dire: "la Regione faccia", ma la Regione non è un'entità che vive in un altro pianeta. La Regione non siamo noi, non sono i soldi nostri, delle nostre tasche, messi a disposizione di cause più o meno politiche. La Regione sono le tasse delle persone. Se le chiamassimo così, probabilmente la prospettiva sarebbe leggermente diversa. Se

non dicessimo più, anche da un punto di vista linguistico, che è la Regione che "deve" e dicessimo che sono le tasse delle persone che devono garantire un servizio, verrebbe una cosa completamente diversa.

Ribadisco la richiesta di inammissibilità per non mettere in imbarazzo nessuno. Capisco la dinamica politica, mica non la colgo. Scalera, Pagliaro e gli altri, ma anche colleghi della maggioranza mica sono animati da un brutto sentimento. Lo capisco. Però, vi prego, cercate di capire anche le ragioni dello Stato, delle casse della Regione. Capiamoci reciprocamente.

Alla fine, spero che ci capiremo reciprocamente, anche con il contributo della Presidenza del Consiglio regionale, e ringrazio il collega De Leonardis che ha assunto la Presidenza del Consiglio regionale, e ringrazio la Presidente Capone, che sta per assumere la Presidenza del Consiglio regionale, quindi ringrazio l'Ufficio di Presidenza. Ribadisco la richiesta di inammissibilità.

Diversamente, vi ho già detto qual è l'intendimento dell'assessore al bilancio di questa Regione, penso confortato anche dai colleghi della Giunta, oppure quale sarà l'emendamento di un semplice consigliere regionale come voi. Non è e non può essere nel mio costume dire alle persone "è fatta" e poi sapere che non è fatta affatto. Questo è illusionismo e non si può fare.

Il referto è chiaro, cita l'articolo 81. Quindi, Presidente e colleghi, vi prego di comportarci di conseguenza. Pongo innanzitutto una questione di ammissibilità dell'emendamento.

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CAPONE

SCALERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA. Grazie, Presidente.

Io non so se dopo l'intervento del collega

Amati devo illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Lei si sta pronunciando sulla pregiudiziale dell'assessore Amati o nel merito?

SCALERA. Io mi sto pronunciando nel merito e sul discorso che ha fatto il collega Amati.

PRESIDENTE. Intervenga sulla pregiudiziale.

SCALERA. Sulla pregiudiziale, Presidente, devo dire soltanto una cosa: l'emendamento è incardinato.

PRESIDENTE. Ce lo deve dire, altrimenti dobbiamo decidere sulla pregiudiziale.

SCALERA. Questa è una pregiudiziale. Ogni Consiglio ci inventiamo qualcosa, una novità che non esiste né in cielo, né in terra.

Questo è un emendamento che è stato incardinato, siamo in discussione, l'avevamo iniziata già nell'altro Consiglio, quindi io ritengo che questo emendamento si debba votare. Poi il Consiglio regionale è sovrano ed esprimerà legittimamente e liberamente il voto su questo emendamento.

Caro collega Amati, se lei ha tanta intenzione di citare l'articolo 81 e di scrivere al Ministero delle finanze, lo faccia pure, non ci spaventa. Oggi c'è un problema serio: il comparto agricolo è stato vessato e continua ad essere vessato da balzelli uno dietro l'altro, fatti da questa Amministrazione.

Ritengo che almeno questo balzello, questo scippo che viene fatto agli agricoltori debba essere tolto e sia fatta giustizia.

Rispetto a questo argomento non cederò di un passo. Ritengo che si debba votare e che il Consiglio debba fare la sua parte.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Sull'emendamento è arrivato un referto tecnico aggiornato. Ce ne sono due in realtà, un primo e un secondo.

Prima di riunire l'Ufficio di Presidenza sulla pregiudiziale, come da Regolamento, sento il dovere di dirvi del referto tecnico, in maniera tale che condividiamo tutte le informazioni prima di formare un'opinione.

Do lettura del referto tecnico: «Con riferimento al presente emendamento, si ritiene che non sia conforme alle seguenti fonti normative di rango superiore, Costituzione e legislazione statale, per i seguenti profili.

L'emendamento in questione, nella sua formulazione, comporta spese e minori entrate per tutti i Consorzi di bonifica regionali, senza tuttavia fornire la quantificazione delle stesse e indicare la relativa copertura finanziaria. Ne consegue che lo stesso viola l'articolo 81 della Costituzione.

Il suddetto emendamento, inoltre, non rispetta l'articolo 117 della Costituzione. L'Ente regionale non è competente ad adottare gli atti necessari per sospendere le procedure di riscossione del tributo 630 già in corso, né tantomeno per annullare le procedure di esecuzione forzata e dei fermi amministrativi dei veicoli.

Come è ben noto, i Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, dotati di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare. Inoltre, per l'adempimento dei propri fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate, i quali hanno natura di onere reale. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del regio decreto n. 215 del 13/12/1933, la riscossione dei contributi di bonifica avviene secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette e, quindi, mediante l'emissione di ruoli.

Questa norma, apparentemente abrogata in quanto non ricompresa tra quelle elencate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 179 del 2009, che ha stabilito la permanenza in vigore di disposizioni statali anteriori al 1970, è a tutt'oggi pienamente efficace, in quanto

l'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 ha espressamente confermato il sistema di riscossione mediante il ruolo per i tributi, come quelli consortili in questione, già coattivamente richiesti in virtù di tale sistema. Il ruolo è disciplinato dall'articolo 10 e seguenti del DPR n. 602 del 29/09/1973 e consiste nell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario». Diamo per letto il referto tecnico.

Adesso convoco l'Ufficio di Presidenza e sospendo il Consiglio per un quarto d'ora. Colleghi, è indispensabile da Regolamento. C'è una richiesta pregiudiziale. È già successo in questo Consiglio a Natale, prima del bilancio, che ci fosse una richiesta pregiudiziale. L'Ufficio di Presidenza in quel caso si è dovuto riunire dopo, con tutte le conseguenze relative alla decisione, a norma di un articolo del Regolamento che prevede che quando c'è una situazione di questo tipo l'Ufficio di Presidenza si debba riunire. Dopodiché, veniamo qui e vi portiamo la nostra decisione relativamente all'ammissibilità.

Non è una decisione che posso prendere da sola. Il Regolamento stabilisce che sia l'Ufficio di Presidenza a decidere. Si rientra in Aula alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16.44, riprende alle ore 17.22)

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i lavori d'Aula. Vi prego di prendere posto, perché dobbiamo ancora votare la legge.

Tralasciando il merito della questione, sul quale ciascuno di noi può anche convenire in ragione dell'effettivo servizio reso sul territorio, il punto dirimente è che però, come ampiamente dichiarato dai referti tecnici, dalla Corte dei conti, nonché nel ricorso alla Corte costituzionale, che è pendente su altra norma approvata da questo Consiglio, in particolare quella sullo psiconcologo, la totale assenza di copertura che purtroppo insiste su questo

emendamento, che non riporta alcun fondo e alcuna misura a suo sostegno, unitamente all'incompetenza della Regione Puglia in materia fiscale e tributaria sulla specifica questione delle procedure di riscossione, come ampiamente riportato in vari giudizi della Corte costituzionale e come sollecitato dalla Corte dei conti ogni anno successivamente in sede di parifica e prima della parifica, purtroppo l'emendamento deve ritenersi inammissibile per violazione degli articoli nn. 81 e 117 della Costituzione.

Ovviamente, resta salva la competenza dello Stato in questa materia, il Governo nazionale può intervenire e affrontare la questione per risolvere anche attraverso lo strumento della rottamazione, uno strumento indispensabile per poter procedere.

Dopodiché, segnaliamo alla vostra attenzione, dopo aver esaminato puntualmente tutta la questione e i profili di incompatibilità, il grave danno per la finanza pubblica, assolutamente non giustificato da alcuna copertura finanziaria ad oggi, che deriverebbe da questa decisione. Pertanto, sollecitiamo anche l'approvazione di un ordine del giorno, finalizzato ad intervenire puntualmente e definitivamente su questa questione – con questo brusio non si riesce a continuare i lavori – chiedendo l'intervento di chi di competenza.

Ricordo a questo proposito, e chiudo, che ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del regio decreto n. 215 del 13.12.1933, la riscossione dei contributi di bonifica avviene secondo la disciplina stabilita per le imposte dirette, quindi mediante l'emissione di ruoli.

Questa norma riguarda esclusivamente la competenza dello Stato. Al fine di evitare un'inutile propaganda, che non otterrebbe il risultato, dobbiamo procedere definitivamente... Non da parte vostra, ma da parte nostra. Collega, se lei si sente leso, ha la coda di paglia, perché in realtà io parlavo del Consiglio, non di lei.

Procediamo con gli emendamenti.

È stato presentato un emendamento ag-

giuntivo (n. 50), a firma dell'assessore Piemontese, del quale do lettura: «Contributi per grandi Eventi Sportivi

1. Al fine di garantire un maggiore finanziamento di eventi e manifestazioni sportive realizzate sul territorio regionale, si provvede, per l'esercizio finanziario 2025, ad una integrazione delle risorse previste in bilancio regionale nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 per un importo di euro 500.000 previa riduzione dello stesso importo dalla Missione 6, Programma 1, Titolo 2».

Colleghi, ora siamo all'emendamento n. 50. L'emendamento n. 49 è stato dichiarato inammissibile, quindi ora potete intervenire sull'emendamento n. 50 sui contributi sportivi. Collega Casili, non può intervenire su un emendamento dichiarato inammissibile.

Io ho riportato la decisione dell'Ufficio di Presidenza. Attendiamo la posizione del Governo.

(Proteste in Aula)

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Presidente, prima che lei sospendesse i lavori dell'Aula – può chiedere anche a coloro che gestiscono la regia e i lavori dell'Aula dall'altra parte – avevo chiesto di intervenire e sul tabellone c'era il mio intervento. La mia prerogativa di consigliere regionale deve essere tutelata e salvaguardata. Non mi ha concesso di intervenire ancor prima che lei sospendesse i lavori d'Aula, e questo lede anche un mio diritto.

Cinque minuti prima della decisione ho chiesto di intervenire e lei non mi ha dato la parola.

PRESIDENTE. È stata posta una questione dal Governo.

CASILI. Dopo che avevo chiesto di intervenire. La mia richiesta di intervento era precedente.

PRESIDENTE. La questione è stata posta dal Governo prima che lei chiedesse di parlare.

CASILI. No. Sul tabellone – lo potete anche verificare – c'era il mio nome dopo quello di Scalera, ancor prima che intervenisse l'assessore con la pregiudiziale per sospendere i lavori.

Io ho necessità di esprimere alcune mie considerazioni, che erano le considerazioni che volevo esprimere durante il mio intervento, prima che intervenisse la pregiudiziale, e che non mi è stato concesso di esprimere, contro quella che è la mia prerogativa e tutela di consigliere regionale di dire quanto penso. Peraltro, ero il primo firmatario di quell'emendamento.

Io ho seguito in religioso silenzio l'intervento apodittico dell'assessore Amati. Voi state calpestando le prerogative di questo Consiglio. In dieci anni io non ho mai visto...

PRESIDENTE. Consigliere Casili, non è possibile, per parità di trattamento, concederle la parola.

CASILI. È stata calpestata l'Aula, che è sovrana, e la prerogativa dei consiglieri regionali, che è sovrana.

Presidente, con tutto il rispetto che ho per lei e per l'Ufficio di Presidenza, che mi ha visto anche in passato...

PRESIDENTE. Ha visto anche la sua presenza, quindi conosce le regole.

CASILI. Oggi è stato calpestato il diritto...

PRESIDENTE. Consigliere Casili, sta ascoltando il consigliere Pagliaro? Si sta creando una disparità tra di voi.

Una volta che l'emendamento è stato dichiarato inammissibile sulla base di una richiesta del Governo, non si può più intervenire. Lei può fare tranquillamente un'istanza al Governo, come è d'uopo, e ottenere la soluzione, ma non oggi sull'inammissibilità.

CASILI. Il Governo è questo, non è il Governo nazionale.

PRESIDENTE. Abbiamo il contributo per i grandi eventi sportivi.

CASILI. Avete calpestato la prerogativa di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare l'emendamento n. 50, contributi per grandi eventi sportivi.

(Proteste in Aula)

PRESIDENTE. Scusate, io non voglio intervenire con la vigilanza, però dovete rispettare il Consiglio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 50.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Blasi,
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,
Delli Noci,
Lacatena, Leo, Lopalco, Lopane,
Mazzarano, Mennea,
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,
Tammacco, Tutolo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Bruno,

Galante,
Leoci,
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	23
Consiglieri votanti	19
Hanno votato «sì»	19
Consiglieri astenuti	4

Essendo presenti 23 consiglieri e non essendo il Consiglio in numero legale, la seduta è aggiornata tra un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17.37, riprende alle ore 18.41)

PRESIDENTE. Riapriamo i lavori.

Dobbiamo riprendere con la votazione dell'emendamento n. 50.

LEOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOCI. Signor Presidente, voglio soltanto dire che la situazione che si è creata in occasione della votazione dell'emendamento sui Consorzi è stata particolarmente sgradevole. Lo dico come consigliere regionale e come rappresentante del mio territorio. Per questa ragione, ho presentato un ulteriore emendamento, che ho redatto in questo preciso istante, dopo aver riflettuto su questa situazione, emendamento che rimetto, naturalmente, alla valutazione del Consiglio.

Sono stanco di questa situazione. Non credo che possiamo più andare avanti in questo modo. Ritengo sia arrivato il momento di dare una risposta e affrontare queste persone. Venire qua in Aula, non riuscire mai a dare una risposta e far cadere il numero legale per me non è più una condizione per rimanere qui in Aula.

Grazie.

PRESIDENTE. Devo precisare, consigliere, che noi siamo innanzitutto consiglieri regionali, rappresentanti delle Istituzioni, e dobbiamo rispettare le regole, per cui laddove non c'è una copertura finanziaria l'emendamento non può arrivare alla votazione dei consiglieri. Questo ha deciso l'Ufficio di Presidenza, nel rispetto della Costituzione e delle leggi.

Anche per quanto riguarda il suo emendamento, mi spiace dirle che deve avere il referto tecnico che indichi anche la copertura finanziaria. Quindi, oggi lo possiamo soltanto raccogliere, perché manca di referto tecnico. Arriverà al voto solo se avrà il referto tecnico.

Questo per rispettare le regole e noi da rappresentanti delle Istituzioni le dobbiamo rispettare prima di tutti gli altri cittadini.

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASILI. Signor Presidente, constatiamo per l'ennesima volta, a seguito della sospensione della seduta di Consiglio regionale, la mancanza della presenza dei colleghi. Adesso non mi riferisco a una parte o all'altra, però noi siamo qui, siamo presenti, perché è giusto, indipendentemente dalle dinamiche che hanno portato alla sospensione dei lavori d'Aula, essere presenti per la dignità che noi diamo a quest'Aula, e noi lo facciamo sempre. Ringraziamo l'assessore Pentassuglia e l'assessore Lopane di essere presenti, mentre non vediamo gli altri rappresentanti della Giunta. Gli altri sono assenti. Questo certamente è un segnale non bello per chi ci segue da casa, per i cittadini.

Non voglio ritornare indietro perché, da quello che ho percepito, il collega Leoci ha presentato un emendamento, di cui non conosco, non conosciamo la natura, tuttavia oggi, come ho detto, si è consumata, purtroppo, una

pagina non bella di questo Consiglio regionale, perché in modo civile e rispettando la dignità di tutti avremmo potuto continuare tranquillamente i lavori d'Aula. Si sono esasperati gli animi anche a seguito, ritengo, di decisioni, per la prima volta, del tutto originali, che qui non si erano mai viste, perché non si è data la possibilità all'Aula, che è sovrana, di votare un emendamento, seppure avesse vizi di incostituzionalità o soffrisse di alcune problematiche.

Mi dispiace che manchi l'assessore Amati, che evidentemente, dopo aver fatto il suo intervento, ha preferito abbandonare l'Aula, perché proprio lui è stato il promotore di provvedimenti molto originali, anche, a sua detta, di provvedimenti che dovevano scontare il voto dell'Aula proprio perché l'Aula è sovrana, mentre oggi l'assessore Amati, con la sua dottrina giuridica, con il suo intervento apodittico, anche piuttosto acceso, come ho riferito nel mio intervento precedente, è intervenuto sulla lettura di una ATN, che rispettiamo, ma ancor prima dell'ATN, come è avvenuto in altre circostanze, abbiamo rispettato il voto dell'Aula.

Tengo a precisare, come ho fatto altre volte, che il provvedimento – l'avrei detto durante il mio intervento – non ha nulla – lo dico a chiare lettere – contro l'assessore Donato Pentassuglia, assolutamente nulla, come ebbi modo di ribadire nel mio primo intervento d'Aula su questo argomento in occasione della presentazione della mozione. Poi, è giusto che il Governo si esprima, è giusto che il Governo dia il proprio indirizzo, è giusto che l'Ufficio di Presidenza, voi che siete ad occupare ruoli di garanzia e ruoli di governo, esprima il proprio orientamento, ma io ritengo, Presidente – so che lei non sarà assolutamente d'accordo con questa mia frase forte –, che oggi sia stato messo un bavaglio all'organo legislativo, che è un organo sovrano. Poi, comunque, farò una ricerca per capire se altre volte, pur in mancanza delle coperture, sono stati portati in discussione e al voto

d'Aula emendamenti o provvedimenti. Questo sarà oggetto delle prossime ore, a mente fredda. Per la verità, l'abbiamo conservata anche durante tutto il Consiglio. Faremo un'analisi più approfondita.

Noi eravamo tranquilli. Capisco che c'è chi è un po' più accalorato e chi ascolta l'Aula, ma noi dobbiamo essere scevri dal sentimento, dall'emotività di chi è presente in Aula o di chi è a casa, e avremmo dovuto in modo sereno dare la possibilità all'Aula di votare. Probabilmente questa possibilità, Presidente, non è stata data perché c'era la preoccupazione che quel provvedimento, con il voto, sarebbe stato approvato. Come le ho detto fuori microfono e come ho ribadito ad alcuni colleghi, avevamo un'opportunità storica.

Non ne ho mai parlato con l'assessore Pentassuglia, altrimenti lo dichiarerei qui. Non vi è mai stato un confronto. Tra di noi c'è il rispetto reciproco delle responsabilità anche istituzionali. Evidentemente le mie sono diverse rispetto a quelle dell'assessore, molto più importanti delle mie, come più importanti sono quelle di tutto il Governo e della Giunta. Però, noi avevamo l'opportunità storica di votare un provvedimento, su cui poi il Governo nazionale avrebbe potuto dire la sua, palesando tutti gli eventuali vizi di incostituzionalità. Comunque, da questa parte c'è chi, quando propone gli emendamenti – questo dobbiamo dirlo –, lo fa con la massima serietà, per cui non considero ricevibili – di questo l'assessore Pentassuglia mi darà atto – frasi che ci tacciano di populismo e quant'altro. Chi vi parla per dieci anni, anche quando c'era la vulgata contro i Consorzi di bonifica, ha avuto sempre un atteggiamento molto lineare, a tutela dei Consorzi di bonifica. Abbiamo lavorato con le norme e abbiamo lavorato in modo propositivo.

Oggi quell'emendamento chiedeva semplicemente che, nelle more dell'approvazione dei piani generali di bonifica e dei piani di classifica e, quindi, della determinazione degli ambiti di contribuenza, venisse sospeso quel

tributo, ma non *sine die*, nelle more di un iter che è in fase di esecuzione e nelle more di quell'iter che avrebbe poi legittimato l'Ente a richiedere il tributo, visto che i Comuni stanno presentando alcune osservazioni ed è in atto una serie di procedure che si stanno portando avanti. Quindi, in quel lasso di tempo avremmo sospeso quel tributo. Questo chiedeva l'emendamento.

Ripeto, il Governo ha tutta la responsabilità e tutto il diritto di esprimere un parere, ma ancor prima del Governo, che è l'organo esecutivo, il Consiglio, che è l'organo legislativo, oggi non ha avuto la possibilità di votare, i singoli consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione oggi non si sono potuti esprimere. Quando il collega Amati, in un suo passaggio, diceva, anche in tono assertivo, stentoreo, “poi dovranno dirci coloro che oggi non sono presenti tra i banchi”, si riferiva evidentemente ai colleghi di maggioranza, usando toni altisonanti – non voglio dire minacciosi, perché qua nessuno minaccia nessuno – chiaramente riferiti a quella parte dell'Aula. Questo è segno, evidentemente, Presidente, di una volontà di impedire ai consiglieri di opposizione che avevano deciso di affrontare un dibattito la discussione e soprattutto il voto.

Ritorno, quindi, a stigmatizzare un concetto: nel pieno rispetto del lavoro dell'assessore Donato Pentassuglia, con il quale abbiamo condiviso tante Commissioni, abbiamo condiviso un percorso che è durato dieci anni, nel pieno rispetto di quel lavoro, e sapete che, quando vado in giro – tutti lo possono confermare –, o quando scrivo, o quando faccio comunicati stampa, non vado mai a cercare il capro espiatorio, ad attaccare una parte della politica, perché quella parte della politica fa il suo lavoro e lo fa con una visione complessiva, che è la visione complessiva di chi gestisce l'organo esecutivo, mi permetto di sottolineare che non dobbiamo sminuire il ruolo dei consiglieri di maggioranza e di opposizione. Qui vedo il collega Tutolo, che in questo è mio maestro, è mio mentore, che, seppur arri-

vato dopo, mi ha insegnato che le battaglie si fanno fino in fondo, anche con l'utilizzo di tende o di altri mezzi. Perché? Perché lui difende la prerogativa del consigliere regionale. E questo oggi avremmo dovuto fare, Presidente. Anche in questo caso, nulla contro la sua persona, nulla contro la decisione di un ufficio che io rispetto, perché ne ho fatto parte, quindi non può essere il capro espiatorio di quanto è successo oggi, perché quello che è successo oggi riguarda una dinamica politica, una responsabilità politica che investe tutta la Giunta, *in primis* il Presidente Michele Emiliano, che in questo momento di difficoltà non avrebbe dovuto far mancare la sua presenza. Del resto, altre volte, grazie al suo intervento, grazie alla sua presenza, alcune questioni sono state chiarite e sono state portate avanti. Oggi è mancato il capitano, è mancato colui che doveva orientare, perché è il Presidente della Giunta regionale, è il Presidente di tutti i cittadini pugliesi. Non mi permetterei mai, quindi, di attaccare una parte della politica, né l'assessore, né un altro nome a cui riversare quanto successo in Aula.

Presidente, mi dispiace dirlo, sono passati dieci anni, siamo alla fine di questa legislatura, ma ciò che ho visto oggi non l'ho mai visto prima, perché oggi ho sentito lesa la prerogativa mia e quella dei consiglieri di maggioranza e di opposizione. Ma soprattutto credo che i cittadini da casa, i cittadini che domani leggeranno la rassegna stampa, i cittadini che ascolteranno i servizi dei telegiornali dei vari editori si troveranno a fare la tara su una pagina veramente brutta di questa legislatura.

LEOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Consigliere Leoci, ne ha facoltà, però le ricordo che è già intervenuto.

LEOCI. Grazie, Presidente. Sicuramente siamo un po' sorpresi di tutto questo e vorrei spiegare cosa mi ha portato a depositare oggi

questo emendamento. In questi anni di questa legislatura, di cui mi onoro di far parte, che ormai volge alla fine, fin dal 2021, dopo un iniziale dialogo con l'assessore Pentassuglia, che a tutt'oggi non manca, mi sono sempre recato da lui per chiedergli una soluzione a questo annoso problema, che ci portiamo dietro da tanti anni. Sicuramente ho maturato la consapevolezza della difficoltà della questione e dell'esistenza di un *gap*, di un buco, che sarà irrecuperabile. Questo è dovuto alla sospensione del contributo che vi è stata negli anni, che ha portato a non incassare quelle somme necessarie a effettuare quei lavori che, poi, ai cittadini avrebbero dato un determinato tipo di servizio.

Per me l'assessore Pentassuglia non è mai stato il capro espiatorio, e gliel'ho sempre detto. Comprendo le difficoltà. Ma oggi non si può arrivare in Aula con un emendamento come quello presentato dal consigliere Casili, che ricordo è arrivato in quest'Aula prima di me. E proprio negli anni in cui ho iniziato il mio percorso, a partire dal 2021, in un incontro che feci con l'assessore, a fine anno, gli chiesi di addivenire a una soluzione o di trovare uno strumento per poter placare questa gente, che oggi sicuramente è afflitta da un problema economico, ma non soltanto, vista la situazione dell'agricoltura nel nostro territorio, in particolare all'indomani della diffusione della Xylella. In quel momento non si arrivò a una soluzione, se non il lavoro che stava portando avanti l'assessore, ovvero costituire il nuovo Consorzio di bonifica e cercare di recuperare questo *gap* che si era creato negli anni. Io mi allontanai dall'Aula quel 2021, la prima volta. A seguire ci sono stati altri bilanci, il 2022 e il 2023, dove noi abbiamo assegnato un contributo straordinario ai Consorzi, che variava dagli 8 ai 10 milioni di euro, votazioni nelle quali mi sono astenuto, fino all'ultimo, quello del 2023. Quest'anno non l'abbiamo pagato.

Nelle scorse votazioni il consigliere Casili, la consigliera Di Bari, la consigliera Barone e

il consigliere Galante, nonostante conoscesse il problema di tutti questi anni e questo *gap* che ci portavamo dietro, non hanno fatto nulla, in quel momento, per poter manifestare la loro posizione e dare il loro contributo. Quel debito fuori bilancio che ci siamo portati e ci portiamo ancora avanti è sempre quello. Oggi con questo emendamento per me non abbiamo fatto altro che prendere in giro i cittadini. La sospensione comporterà sempre il trascinare avanti questo debito. Pertanto, la mia richiesta è di trovare una soluzione reale per coprire questi debiti e toglierceli davanti per sempre.

È inutile che nel momento opportuno, quando ci avviciniamo alla campagna elettorale, presentiamo determinati emendamenti e li cavalchiamo in un determinato modo. Poi, le scene che si creano quali sono? Sono queste, dove sembra che noi siamo dei politici nullafacenti, dove sembra che noi siamo dei mafiosi. Dovete sapere, infatti, che nelle scorse sedute ci hanno chiamato anche in questo modo. E io sono stanco di sentirmi chiamare in questo modo. Io non sono diverso, io voglio risolvere il problema proprio come voi, ma non ci si può approfittare di questo momento storico, arrivati a una campagna elettorale, e dichiararsi d'accordo o meno sul rimpiazzare dei debiti, quando prima si votava a favore tranquillamente e non succedeva nulla, mentre oggi diventa un obiettivo primario.

PRESIDENTE. Siamo in nove in Consiglio, vi prego.

LEOCI. Presidente, io devo fare la mia dichiarazione e la mia replica.

PRESIDENTE. Certo, però la dichiarazione la deve fare sull'emendamento n. 50.

LEOCI. Abbiamo intrapreso il discorso e ora sto soltanto replicando all'intervento fatto dal consigliere Casili.

PRESIDENTE. Colleghi, noi dobbiamo votare l'emendamento n. 50.

LEOCI. Presidente, mi faccia finire di parlare.

PRESIDENTE. Mi sembra che viviamo in un mondo diverso da quello reale.

LEOCI. No, la situazione è questa, Presidente: io sono rimasto qui a mantenere il numero legale.

PRESIDENTE. Siamo in nove, lo ripeto.

LEOCI. Lo so, però voglio ugualmente esprimermi. Sono stato sempre presente, non ho fatto un'assenza.

PRESIDENTE. È giusto. Quello che vi chiedo, però, è di essere sintetici, perché comunque siamo in nove e non potremo votare. E il consigliere Casili non può intervenire una seconda volta.

LEOCI. Le registrazioni rimangono agli atti.

PRESIDENTE. Ma non la sta attaccando.

LEOCI. Presidente, se posso finire il discorso, concludo velocemente.

Pertanto, o risolviamo davvero il problema facendoci carico del debito che ormai si è generato attraverso un contributo straordinario, senza che ci sia una sospensione, oppure continueremo a prenderci in giro. Se oggi andiamo a sospendere il tributo, ce lo ritroveremo sicuramente nella prossima legislatura, per chi ci sarà, oppure se lo troveranno a carico i futuri cittadini della regione Puglia.

Concludo dicendo all'assessore Pentassuglia che la presentazione di questo emendamento mi ha generato un malessere, nel vivere questo momento in questo Consiglio, nel vedere questa gente che ormai è disperata e non

sa più cosa fare. Non è rivolto nei suoi confronti, non è un capro espiatorio, ma chiedo all'Aula, naturalmente a quella che è rimasta, di trovare una soluzione affinché non si verifichino più queste vicissitudini all'interno del Consiglio.

Grazie.

CASILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però le ricordo che anche lei è già intervenuto.

CASILI. Vorrei soltanto tranquillizzare il collega Leoci...

PRESIDENTE. Consigliere Leoci, non potete fare un duetto. Parlatevi tra di voi fuori. Specialmente se dovete essere ripresi tramite video, magari lo fate in maniera più carina e in una sala più accogliente.

CASILI. Presidente, vorrei solo tranquillizzare il collega Leoci, che ha fatto un intervento che noi abbiamo fatto per anni, come ho precisato nel mio precedente intervento. Collega Leoci, il punto è questo: oggi questo Consesso dava la possibilità a lei e a tutti i consiglieri di votare un provvedimento. Da quello che capisco dal suo intervento – mi sembra intellegibile questo fatto – lei avrebbe votato contro questo emendamento, ed è nella sua prerogativa di consigliere regionale. Ma, allora, deve mettersi d'accordo e deve fare pace con sé stesso: il punto è che oggi avremmo dovuto votare un emendamento, rispetto al quale lei avrebbe espresso legittimamente il suo voto, favorevole o contrario.

Lei, poi, può presentare un subemendamento, può presentare un subemendamento al subemendamento, può fare tutto ciò che è nelle prerogative di un consigliere. Questo non si è svolto.

Il mio precedente intervento non era legato a campagne elettorali e ad altre questioni perché, collega Leoci, questa storia è iniziata con

una mozione presentata in Aula, votata a maggioranza dall'Aula, che è sovrana, ed è proseguita lungo un percorso che si sta portando avanti da diversi mesi. Non è una cosa che nasce all'improvviso, ma ha tutto uno storico, che ho già descritto nel mio precedente intervento e che ora non intendo ripetere per non togliere ulteriore tempo. Oggi, a tutela della sua tranquillità, di chi ci ascoltava e di tutto il Consiglio regionale, avremmo dovuto semplicemente votare quell'emendamento.

PRESIDENTE. L'Ufficio di Presidenza ha un solo compito: fare rispettare le leggi e la Costituzione. Questo abbiamo fatto, sapendo che dovevamo rispondere a una richiesta precisa di pronuncia sulla inammissibilità. Lo abbiamo fatto in democrazia. Questa è la democrazia.

Chi sta in questo Consiglio conosce le regole e, conoscendo le regole, conosce in particolare gli articoli 81 e 97 della Costituzione. Precisamente, l'articolo 97 stabilisce: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». Poiché non c'è la copertura finanziaria e poiché si tratta di un tributo che non è di nostra pertinenza, l'Ufficio di Presidenza ha semplicemente rispettato le regole. E io vi chiedo, colleghi, di essere tutti sulla stessa posizione. Noi le regole le dobbiamo rispettare sempre. Non possiamo rispettarle soltanto quando ci piacciono e quando non ci piacciono diciamo che è mancata la democrazia.

Adesso procediamo alla votazione dell'emendamento n. 50.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Signor Presidente, intervengo solo per preannunciare all'assessore Pentasuglia che intendo presentare un subemenda-

mento all'emendamento del consigliere Leoci. Se la Regione si farà carico di pagare quel tributo per il mio territorio, dove hanno sempre pagato, chiedo il rimborso a favore dei contribuenti. Mi pare il minimo che si possa fare.

PRESIDENTE. Questo si diceva nel referato tecnico quando si parlava di disparità di trattamento tra i diversi contribuenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento n. 50.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Capone,
Leoci, Lopane,
Paolicelli, Pentassuglia,
Tutolo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Di Bari.

Si sono astenuti i consiglieri:

Casili,
De Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	9
Consiglieri votanti	7
Hanno votato «sì»	6
Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	2

Essendo presenti 9 consiglieri e non essendo il Consiglio in numero legale, chiudiamo qui i lavori odierni.

Il Consiglio tornerà a riunirsi il 27 maggio, alle ore 12, come d'intesa.

La seduta è tolta (ore 19.06).